

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

## GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

---

## 410° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

---

**INDICE****Commissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali .....	<i>Pag.</i>	41
2 <sup>a</sup> - Giustizia .....	»	43
7 <sup>a</sup> - Istruzione .....	»	48
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni .....	»	55
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare .....	»	59
10 <sup>a</sup> - Industria .....	»	63
11 <sup>a</sup> - Lavoro .....	»	70
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità .....	»	181
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali .....	»	183

**Commissioni riunite**

5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 11 <sup>a</sup> (Lavoro) .....	<i>Pag.</i>	5
--	-------------	---

**Giunte**

Elezioni e immunità parlamentari .....	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

**Organismi bicamerali**

Schengen .....	<i>Pag.</i>	184
----------------	-------------	-----

**Sottocommissioni permanenti**

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali - Pareri .....	<i>Pag.</i>	185
5 <sup>a</sup> - Bilancio - Pareri .....	»	191
7 <sup>a</sup> - Istruzione - Pareri .....	»	197
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri .....	»	199
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità - Pareri .....	»	200
13 <sup>a</sup> - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri .	»	201

---

CONVOCAZIONI .....	<i>Pag.</i>	202
--------------------	-------------	-----

## GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**162ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

PREIONI

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE*

*Seguito dell'esame della richiesta di deliberazione avanzata dal senatore Renato Meduri in relazione al procedimento penale n. 2122/96 RGNR - n. 15/97 R GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Reggio Calabria*

(R135 000, C21ª, 0066°)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 12 maggio e proseguito nelle sedute del 17 novembre e del 10 dicembre 1998 e del 28 gennaio 1999.

La Giunta, facendo seguito alla deliberazione del 28 gennaio scorso, ascolta nuovamente, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore MEDURI, al quale rivolgono domande i senatori RUSSO, BRUNI, MILIO ed il PRESIDENTE.

Congedato il senatore Meduri, prosegue quindi la discussione nel corso della quale prendono la parola i senatori RUSSO, BERTONI, VALENTINO, LUBRANO DI RICCO, MILIO, CALLEGARO, FASSONE, BRUNI ed il PRESIDENTE.

La Giunta delibera infine di proporre all'Assemblea di ritenere che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il senatore Milio è incaricato di redigere la relazione per l'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 15,15.*

**COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup> RIUNITE****5<sup>a</sup> (Programmazione economica, bilancio)****11<sup>a</sup> (Lavoro, previdenza sociale)**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**13<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 11<sup>a</sup> Commissione*  
SMURAGLIA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta e Pennacchi, il sottosegretario di Stato per l'interno Barberi e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.*

*La seduta inizia alle ore 11,50.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3593) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale**, rinviato alle Commissioni riunite dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 1998  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 28 gennaio 1999.

Il relatore MORANDO illustra l'emendamento 24.0.400 (ulteriore nuovo testo) che incorpora il parere formulato dalla Commissione Ambiente e alcuni dei subemendamenti proposti. Si sofferma in particolare sulle modifiche apportate, in base a quanto suggerito dalla 13<sup>a</sup> Commissione, affinché la delega al Governo relativa alla introduzione dell'assicurazione in caso di calamità naturali venisse estesa alla definizione dell'intervento organico dello Stato in caso di catastrofi. Dopo essersi soffermato sull'esigenza di limitare l'operatività della polizza assicurativa (attraverso l'esplicitazione della copertura dei soli beni immobili) e sulla questione relativa alla definizione di calamità naturali (in relazione alla quale si è preferito prevedere una dizione generica, con una elenca-

zione esclusivamente a titolo esemplificativo), evidenza che la riformulazione della lettera *a*) incorpora i subemendamenti che sollecitavano un trattamento particolare nel caso di abitazione principale e quella della lettera *b*) esplicita più chiaramente i criteri per il graduale inserimento della nuova assicurazione nei vigenti contratti contro l'incendio. L'introduzione della lettera *d*), nella quale vengono previsti i criteri per l'attuazione delle delega per regolare l'intervento dello Stato in caso di calamità naturali, mira a definire il quadro generale di taluni aspetti che sono di norma affrontati nei singoli provvedimenti di intervento. In relazione alla lettera *e*) si è provveduto, accogliendo le sollecitazioni provenienti da più parti, a modificare le quote del contributo dello Stato ai soggetti privi di copertura assicurativa, escludendo, attraverso il rinvio a successivi provvedimenti, la configurazione di diritti soggettivi. Fa presente, inoltre, che la lettera *g*), oltre a introdurre una franchigia obbligatoria non coperta, prevede che le imprese assicuratrici costituiscano fondi di riserva al fine di fronteggiare eventuali periodi caratterizzati da un elevato numero di eventi calamitosi. Nella formulazione, inoltre, si intende risolvere la questione, sollevata in numerosi subemendamenti, relativa alla determinazione dei premi assicurativi: sono previste fasce rapportate al livello di rischio, ma con variabilità comunque limitata, escludendo che l'incremento superi il 50 per cento degli attuali premi in caso d'incendio. Dopo essersi soffermato sull'introduzione della lettera *m*), sottolinea la formulazione del comma 5 che prevede, a decorrere dal 2002, l'utilizzazione, ai fini della prevenzione, dei risparmi derivanti dall'introduzione dell'assicurazione obbligatoria.

Il senatore MARINO fa presente che la formulazione illustrata dal relatore intende introdurre disposizioni di delega al Governo per disciplinare in modo organico l'intervento dello Stato in caso di calamità naturali, senza, peraltro, definire adeguatamente i relativi criteri: il testo proposto risulta, infatti, dettagliato in ordine ai principi relativi all'assicurazione in caso di calamità naturali, mentre risultano non sufficientemente definiti i principi che dovranno informare i decreti legislativi relativi alla più ampia problematica dell'intervento dello Stato.

Il senatore COVIELLO, dopo aver rilevato che la lettera *d*) prevede l'intervento statale in favore delle attività produttive, ritiene che anche in base alla regolamentazione comunitaria sarebbe opportuno prevedere interventi differenziati a seconda del grado di sviluppo del territorio. Esprime perplessità in relazione alla previsione di una franchigia minima di rimborso, sottolineando che in presenza di particolari condizioni di reddito, l'erogazione di contributi di limitata entità può comunque risultare positiva.

Il senatore VEGAS esprime perplessità, anche di ordine costituzionale, sulla formulazione della lettera *d*), sottolineando la genericità e la insufficienza dei principi direttivi per l'attuazione delle disposizioni di delega.

Il senatore FERRANTE sollecita alcuni chiarimenti in relazione alla formulazione della lettera g), in particolare soffermandosi sui limiti massimi del rimborso assicurativo; la fissazione di un limite massimo sembra comportare che l'intervento dell'assicurazione copra una parte del danno compreso tra il limite massimo e il limite minimo (determinato dalla franchigia), mentre l'intervento dello Stato risulta variabile, in relazione alla differenza tra il danno e la quota rimborsata dall'assicurazione. Si domanda, inoltre, se il limite massimo si riferisce al singolo bene assicurato o al complesso dei beni danneggiati.

Il senatore MORO ritiene che le modalità per l'individuazione delle zone danneggiate non garantiscano una adeguata limitazione dell'intervento finanziario dello Stato.

Il relatore MORANDO ribadisce che la riformulazione proposta incorpora il parere espresso dalla 13<sup>a</sup> Commissione, con il quale si sollecitava ad introdurre disposizioni di delega per regolamentare in modo organico l'intervento dello Stato in caso di calamità naturali; ritiene opportuno che tra i danneggiati siano inclusi sia i cittadini in quanto privati, sia in quanto esercenti attività produttive. La lettera d) prevede che l'intervento di attuazione riguardi tutti gli ambiti trattati nei provvedimenti per fronteggiare le calamità naturali, quali ad esempio le agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, relativi al servizio militare e alle proroghe di termini. Con il testo proposto si intende definire un quadro di criteri e parametri generali applicabili in tutti i casi di catastrofe, cui si accompagneranno singoli provvedimenti legislativi per la specifica definizione della misura delle agevolazioni. Ribadisce l'esigenza, tenuto conto del carattere degli eventi fronteggiati, di predisporre un intervento uniforme sul territorio nazionale; in relazione alla franchigia minima, fa presente che essa è prevista in tutti i contratti assicurativi, precisando, inoltre, che il limite massimo del rimborso assicurativo si riferisce all'evento catastrofale nel suo complesso e non al singolo individuo. Occorre, infatti, tenere conto che si potrebbe verificare un evento con caratteristiche tali da escludere la completa copertura assicurativa da parte imprese private: si tratta di eventi non riassicurabili sui mercati internazionali e per i quali lo Stato si dovrebbe far carico delle quote di danno superiori ad un certo limite; tale limite dovrebbe essere stabilito nei decreti di attuazione. Dovrebbe, inoltre, essere previsto l'obbligo di costituire riserve nei periodi in cui l'intervento privato risulti inferiore a tale limite, in modo tale che in caso di eventi calamitosi particolari possa essere innalzato il limite dell'intervento assicurativo.

Il PRESIDENTE, considerate le perplessità emerse dal dibattito sul punto d) del comma 1 dell'emendamento 24.0.400, nell'ulteriore nuovo testo, suggerisce al relatore Morando di sopprimere tale lettera, con riserva di riconsiderare la questione in sede di esame del provvedimento davanti all'Assemblea.

Dopo che il senatore FERRANTE ha osservato come, ove venisse accolto il suggerimento del Presidente, andrebbe conseguentemente mo-

dificata anche la rubrica dell'articolo aggiuntivo che l'emendamento 24.0.400 è volto ad inserire dopo l'articolo 24, il relatore MORANDO si dichiara disponibile a modificare ulteriormente tale emendamento nel senso di sopprimere, al comma 1, lettera *d*), le parole: «a favore di soggetti privati, comprese le attività produttive, danneggiati da calamità naturali inclusi gli aspetti».

Il sottosegretario BARBERI rileva come le modifiche proposte nel parere della 13<sup>a</sup> Commissione permanente rispetto al testo originario dell'emendamento 24.0.400 rispondano alla volontà di ancorare a regole certe l'intervento dello Stato in caso di calamità. In particolare, in tale parere venivano avanzati suggerimenti diretti a prevedere l'adozione di criteri e parametri uniformi per gli interventi statali a favore dei privati danneggiati dalle calamità, come pure relativamente ad agevolazioni fiscali, spostamenti di termini ed ogni altra agevolazione normativa nei confronti degli stessi soggetti. Tali proposte, che appaiono in larga misura condivisibili, sono state sostanzialmente riprese, nella riformulazione odierna dell'emendamento 24.0.400 da parte del relatore Morando, al comma 1, lettera *d*). In tale contesto, alla luce dei precedenti interventi, sembra opportuno mantenere la lettera *d*), ad eccezione dell'inciso «comprese le attività produttive», che suggerisce di sopprimere.

In occasione dell'esame da parte dell'Assemblea, potrà poi verificarsi la possibilità di determinare in modo più analitico i principi e criteri direttivi ai quali dovrà uniformarsi il Governo in sede di legislazione delegata.

Il senatore MARINO ritira i subemendamenti 24.0.14/2, 24.0.14/3, 24.0.14/4, 24.0.14/5, 24.0.400/1, 24.0.14/7, 24.0.14/8 e 24.0.14/10, riservandosi di presentare ulteriori proposte emendative sulle questioni che ne formavano oggetto in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Il relatore MORANDO riformula l'emendamento 24.0.400 (ulteriore nuovo testo) sopprimendo l'inciso «comprese le attività produttive»; invita poi i presentatori dei subemendamenti 24.0.400/7, 24.0.400/11 e 24.0.400/9 a ritirarli. Esprime infine parere contrario sui subemendamenti 24.0.400/10 e 24.0.400/6.

Posto ai voti, è quindi respinto il subemendamento 24.0.14/1.

I senatori PELELLA e BATTAFARANO aggiungono la propria firma, rispettivamente, al subemendamento 24.0.400/7 e ai subemendamenti 24.0.400/11, 24.0.400/9, 24.0.400/10, 24.0.400/6 e 24.0.400/8 e li ritirano.

Posto ai voti, è respinto il subemendamento 24.0.400/4.

Il senatore RIPAMONTI, dopo avervi aggiunto la propria firma, ritira i subemendamenti 24.0.400/5, 24.0.14/6 e 24.0.14/9.

Dopo che il senatore DUVA ha ritirato i subemendamenti 24.0.400/2 e 24.0.400/3, posto ai voti, è respinto il subemendamento 24.0.400/12.

Si passa alla votazione dell'emendamento 24.0.400, nell'ulteriore nuovo testo presentato dal relatore MORANDO nella seduta odierna, come modificato.

Il sottosegretario MACCIOTTA, con riferimento alla previsione contenuta al comma 5 di tale emendamento, fa presente che il Governo si riserva di verificare la praticabilità del meccanismo del Fondo negativo che si prevede di introdurre per il finanziamento di interventi di protezione civile e riduzione rischi da calamità.

Il senatore VEGAS osserva come con l'emendamento in votazione, nell'intento di perseguire un'esigenza reale quale quella di alleviare l'onere a carico della collettività generale in caso di calamità naturali mediante l'utilizzo dello strumento assicurativo, invece di puntare sui meccanismi di incentivazione alla copertura assicurativa, si sia ancora una volta adottata una strategia vincolistica, che rischia di essere ben poco efficace. Tale impostazione ha del resto trovato un eloquente riscontro nella reiezione del subemendamento 24.0.400/12, a riprova del fatto che la maggioranza non intende neanche avviare un impegno per la riduzione della pressione fiscale.

Il senatore MANTICA annuncia il voto contrario dei senatori di Alleanza Nazionale all'emendamento 24.0.400, pur esprimendo apprezzamento per alcune delle innovazioni che sono state introdotte a seguito del dibattito rispetto alla formulazione originaria della stessa proposta emendativa. Al riguardo, rileva che sarebbe stato preferibile attenersi a soluzioni normative incentrate su meccanismi incentivanti, evitando di introdurre l'obbligo della copertura assicurativa. L'impostazione del testo presenta inoltre forti elementi di ambiguità, non essendo evidentemente stato sciolto nella maggioranza il dissidio fra chi ritiene che gli interventi di ricostruzione, in caso di calamità in aree in ritardo di sviluppo, debbano contestualmente affrontare i nodi dello squilibrio economico, e coloro che invece, probabilmente a giusto titolo, ritengono che le due questioni vadano affrontate in modo autonomo.

In risposta ad un quesito postogli dal senatore MANTICA a conclusione del suo intervento, il relatore MORANDO fa presente che le imprese assicuratrici non potranno rifiutare l'estensione della copertura antincendio eventualmente già in essere relativamente al rischio correlato a calamità naturali.

IL senatore MARINO annuncia il suo voto favorevole all'emendamento 24.0.400, pur esprimendo riserve per la rinuncia ad avvalersi di un meccanismo coerentemente solidaristico e per la possibilità che in sede applicativa l'importo dei premi assicurativi possa risultare troppo

elevato, specie nei confronti di coloro che sono proprietari del solo immobile ove abitano e comunque sono titolari di bassi redditi. Si riserva in ogni caso di presentare nuovi emendamenti per l'esame in Assemblea.

Il senatore COVIELLO annuncia il voto favorevole dei senatori del PPI, rilevando come la formulazione alla quale si è pervenuti raccolga efficacemente le preoccupazioni e gli spunti di riflessione emersi da un dibattito che ha consentito di superare i limiti che erano insiti nelle soluzioni normative inizialmente prospettate.

In conclusione, sottolinea come gli interventi di ricostruzione nelle aree in ritardo di sviluppo presentino peculiarità irriducibili rispetto a quelli da realizzare nel restante territorio nazionale.

Nell'annunciare il voto favorevole dei Democratici di Sinistra, il senatore FERRANTE esprime apprezzamento per le modifiche apportate al testo originario dell'emendamento 24.0.400. Rileva infine come il ricorso alla fiscalità generale continuerà a rappresentare comunque un'esigenza ineludibile nel far fronte alle conseguenze di calamità naturali; di ciò vi è del resto un riscontro implicito nello stesso emendamento, nella parte in cui si fa riferimento all'introduzione di limiti massimi del rimborso assicurativo.

Il senatore RIPAMONTI rileva come molte delle tematiche sollevate dal Gruppo Verdi - l'Ulivo abbiano trovato positivo riscontro nell'emendamento 24.0.400, che giunge alla votazione in un testo sensibilmente migliorato rispetto alla formulazione originaria. Ciò vale per il richiamo all'esigenza di un trattamento più favorevole per la prima casa di abitazione e di specifiche disposizioni a tutela dei soggetti non in grado di accollarsi l'onere del premio assicurativo, ma anche per la scelta di destinare una quota dei risparmi che potranno conseguire per la collettività generale dal ricorso allo strumento assicurativo per la realizzazione di interventi per la prevenzione e riduzione dei rischi ambientali.

Nel testo dell'emendamento permangono tuttavia alcuni elementi che la sua parte politica ritiene debbano essere riconsiderati in occasione dell'esame da parte dell'Assemblea. In tale prospettiva, annuncia l'astensione della sua parte politica.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 24.0.400, nell'ulteriore nuovo testo, come modificato dal relatore.

Il senatore LARIZZA, intervenendo ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del Regolamento, illustra il parere espresso dalla 10ª Commissione permanente in relazione all'emendamento 24.0.300 (nuovo testo) dei senatori Ripamonti e Morando. Per quanto attiene al comma 1 di tale emendamento, il parere è contrario, nella considerazione che eventuali modifiche della disciplina prevista dalla legge n. 481 del 1995 dovrebbero formare oggetto di un apposito disegno di legge, in modo tale da

garantire un appropriato approfondimento da parte del Parlamento e del Governo. Nello specifico, le attività di approvvigionamento e stoccaggio rivestono natura tipicamente industriale, e le informazioni necessarie all'Autorità per esercitare il suo ruolo di regolazione nella distribuzione e trasporto possono essere fornite alla medesima dai soggetti coinvolti in tali attività.

Per ciò che attiene invece al comma 2 dello stesso emendamento, pur esprimendo parere favorevole, la 10ª Commissione permanente ritiene che la delega per il recepimento della direttiva comunitaria sulla liberalizzazione del mercato del gas avrebbe dovuto rimanere, come previsto in origine, nel disegno di legge comunitaria, il che avrebbe anche consentito alla stessa Commissione di effettuare un adeguato approfondimento in sede consultiva.

Il relatore MORANDO, nel prendere atto della contrarietà espressa dalla 10ª Commissione permanente in ordine al comma 1 dell'emendamento 24.0.300 (nuovo testo), ritiene opportuno che l'emendamento 24.0.300 sia sottoposto al voto delle Commissioni riunite senza ulteriori modifiche. Al riguardo, non si può non rilevare che, nel caso specifico, un'eventuale soppressione del comma 1 si porrebbe in diretto contrasto con un ordine del giorno approvato dall'Assemblea della Camera dei deputati. In tale ordine del giorno, l'altro ramo del Parlamento ha espresso un pressante auspicio nel senso di un sollecito varo della normativa sulla metanizzazione, dopo che questa era stata stralciata in sede di esame del disegno di legge collegato di sessione alla legge finanziaria.

Rileva comunque come, in sede di esame da parte dell'Assemblea del Senato, l'emendamento 24.0.300 potrà, sulla base degli approfondimenti che si rendessero necessari, essere modificato; in particolare, potrebbe valutarsi l'opportunità di escludere il riferimento alle attività di approvvigionamento, o in alternativa specificare che si tratta dell'approvvigionamento nazionale.

Il sottosegretario MACCIOTTA propone di accantonare la votazione dell'emendamento 24.0.300, così da consentire un approfondimento in ordine ai rilievi della 10ª Commissione permanente.

Dopo che il senatore COVIELLO ha dichiarato di concordare con il suggerimento testè avanzato dal sottosegretario Macciotta, il senatore MANTICA preannunzia l'orientamento favorevole dei senatori di Alleanza nazionale rispetto all'emendamento 24.0.300 (nuovo testo), a condizione che sia eliminato il riferimento alle attività di approvvigionamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,45.*

**14ª Seduta (notturna)**

*Presidenza del Presidente della 11ª Commissione*  
SMURAGLIA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta e Pennacchi, il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Zoppi e il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Morese.*

*La seduta inizia alle ore 20,30.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(3593) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale**, rinviato alle Commissioni riunite dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 18 dicembre 1998

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Si prosegue con la votazione degli emendamenti i quali, salvo quelli pubblicati in allegato al resoconto della presente seduta, sono stati pubblicati in allegato al resoconto della seduta di mercoledì 20 gennaio, tranne l'emendamento 31.60, pubblicato in allegato al resoconto della seduta di martedì 26 gennaio.

Il relatore MORANDO, con riferimento all'emendamento 24.0.300 (nuovo testo), propone di sopprimere la parola «approvvigionamento» nel comma 1. Ciò, anche al fine di tener conto del parere formulato dalla Commissione industria ed in considerazione della esigenza di compiere un adeguato approfondimento di tutti gli aspetti connessi alle competenze della Autorità per l'energia in questo campo. Ricorda, infine, che l'ordine del giorno approvato dalla Camera in sede di esame del disegno di legge collegato alla finanziaria per il 1999 aveva un contenuto analogo a quello dell'emendamento ora in esame.

Il senatore RIPAMONTI concorda con la proposta formulata dal relatore, riservandosi ulteriori possibili proposte di modifica per l'Assemblea.

Il senatore MARINO chiede che l'emendamento sia votato per parti separate. Dichiarò quindi il proprio voto contrario sul comma 1, in ra-

gione del permanere del riferimento anche allo «stoccaggio» ed il proprio voto favorevole sul comma 2.

Vengono quindi posti separatamente ai voti e approvati i due commi dell'emendamento 24.0.300 (nuovo testo).

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 24.0.20.

Il relatore MONTAGNINO, accogliendo in parte le indicazioni sottese al subemendamento 26.0.1/3, fa proprio l'emendamento 26.0.1 (nuovo testo) e lo riformula, nel senso di sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per finalità di pubblico interesse (recupero di edifici di valore storico-artistico, realizzazione di strutture sanitarie, di servizio sociale e assistenziale), la cui destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni».

Il senatore PIZZINATO prende atto dell'orientamento del relatore e pur confermando le proprie riserve sulla norma, ritira il subemendamento 26.0.1/3.

Viene ritirato anche il subemendamento 26.0.1/2.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 26.0.1/1.

Viene quindi approvato l'emendamento 26.0.1 (ulteriore nuovo testo) ed è conseguentemente dichiarato precluso l'emendamento 26.0.3.

Il relatore MONTAGNINO, modificando il proprio precedente avviso, chiede il ritiro dell'emendamento 26.0.2 al fine di compiere ulteriori approfondimenti sulle sue implicazioni. Assicura il suo impegno affinché il problema sia comunque affrontato nel corso dell'esame in Assemblea.

Il relatore MORANDO ritira l'emendamento 26.0.2, che aveva fatto suo, precisando che appare indispensabile una proposta di riformulazione da parte del Governo.

Il relatore MONTAGNINO illustra quindi l'emendamento 27.100, diritto a sopprimere l'articolo 27, per finalità di mero coordinamento tecnico dell'articolato, emendamento sul quale il sottosegretario MORESE esprime parere favorevole.

Posto ai voti, è respinto il mantenimento dell'articolo 27.

Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 27.0.1.

Viene poi respinto l'emendamento 28.2, mentre, con riferimento all'emendamento 28.1 (nuovo testo), il relatore MONTAGNINO propo-

ne di sostituire, nella lettera «*o-bis*», le parole «di modifiche» con le altre «della revisione».

Il senatore VEGAS ritiene opportuno che il rappresentante del Governo precisi gli obiettivi della prevista revisione.

Il sottosegretario MORESE sottolinea che il Governo è intenzionato a determinare una diminuzione delle contribuzioni per le gestioni in attivo, procedendo al ripiano delle gestioni deficitarie attraverso l'intervento della fiscalità generale, senza escludere tuttavia forme di solidarietà interna.

Il senatore PIZZINATO si chiede a quali fonti finanziarie si voglia far riferimento per intervenire nei confronti dell'ingente *deficit* della gestione dell'agricoltura e se non sia comunque indispensabile mantenere in funzione meccanismi di solidarietà tra categorie.

Il senatore MANTICA osserva che per coprire finanziariamente il disavanzo della gestione agricoltura, che è pari circa a 1000 miliardi, potrebbe essere indispensabile aumentare i premi INAIL.

Il relatore MORANDO precisa che tra le finalità della *carbon tax* vi è quella di perseguire la riduzione del costo del lavoro (anche attraverso l'adeguamento dei contributi INAIL) e che, pertanto, l'intervento della fiscalità generale sulle gestioni deficitarie può essere coperto attraverso le risorse che derivano dal gettito di tale imposta.

Il sottosegretario MACCIOTTA si sofferma su alcuni dati finanziari concernenti l'applicazione della *carbon tax*, osservando come da essi emerga la sussistenza di risorse finanziarie sufficienti per intervenire anche sulle gestioni deficitarie.

L'emendamento 28.1 (nuovo testo) con la modifica proposta dal relatore Montagnino, viene posto ai voti e accolto.

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 28.100.

Il relatore MONTAGNINO, nell'illustrare l'emendamento 28.1000, di mero coordinamento, fa presente che la lettera g) è stata modificata da un emendamento approvato dalle Commissioni riunite, ma che la formulazione attuale non risulta pienamente corrispondente, a causa di alcune modificazioni di carattere formale, alla intenzione di consentire una interpretazione autentica dei poteri di revisione dell'INAIL.

Posto ai voti, l'emendamento 28.1000 viene, quindi, accolto.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 28, nel testo emendato.

Il senatore TAPPARO ritira l'emendamento 28.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 30.

Viene accolto l'emendamento 30.100, mentre l'emendamento 30.1 viene ritirato.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 30, nel testo emendato.

Si passa all'esame dell'articolo 31.

Posti separatamente ai voti, vengono accolti gli emendamenti 31.60 e 31.70.

L'emendamento 31.4 viene respinto.

In relazione all'emendamento 31.6, il sottosegretario PENNACCHI sollecita il ritiro al fine di approfondire gli eventuali rilievi di ordine finanziario e predisporre una formulazione dell'emendamento per l'esame in Assemblea.

Il senatore BATTAFARANO prende atto delle osservazioni del rappresentante del Governo e ritira l'emendamento, pur ricordando che il suo contenuto era stato già approfondito anche con il Governo.

Il senatore PIZZINATO concorda con l'opportunità di approfondire alcuni aspetti dell'emendamento, in particolare chiarendo che sia l'INPS il soggetto abilitato ad erogare le prestazioni e che le disposizioni siano destinate ai lavoratori a tempo indeterminato.

Le Commissioni riunite approvano quindi l'articolo 31, nel testo emendato.

Viene, quindi accolto l'emendamento 31.0.1.

Posto ai voti viene respinto il subemendamento 31.0.2/1.

Il relatore MORANDO osserva che il secondo periodo del comma 2 dell'emendamento 31.0.2 sembra in contrasto con alcune disposizioni previste dalla legge «Bassanini».

Il senatore DE LUCA ritiene che dovrebbe essere meglio precisato che l'ambito di intervento degli esperti dovrebbe riguardare le materie di competenza del Ministero del lavoro.

Il relatore MONTAGNINO concorda con il relatore Morando sull'opportunità di sopprimere il secondo periodo del comma 2 e assicura che gli esperti interverranno solo nelle materie di competenza del Ministro del lavoro.

Il sottosegretario MORESE riformula l'emendamento 31.0.2 in modo conforme ai rilievi prospettati dai relatori (emendamento 31.0.2 - nuovo testo).

Il senatore MARINO dichiara la propria astensione sull'emendamento 31.0.2.

Il senatore VEGAS, nell'esprimere il proprio voto contrario sull'emendamento in esame, sottolinea che esso evidenzia ampiamente le difficoltà operative del Governo che, prima sollecita l'attribuzione di deleghe e poi deve ricorrere ad esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, per attuarle.

Posto ai voti, viene quindi accolto l'emendamento 31.0.2 (nuovo testo). Viene altresì accolto l'emendamento 31.0.3.

Il senatore VEGAS ritira l'emendamento 31.0.4, ripromettendosi di trasformarlo in un ordine del giorno per l'esame in Assemblea.

Si passa all'esame degli emendamenti finalizzati ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 32.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 32.0.100 e 32.0.4.

Viene ritirato l'emendamento 32.0.2.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti finalizzati ad introdurre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 34.

Viene accolto l'emendamento 34.0.1.

Il senatore MARINO ritira i subemendamenti 34.0.3/1, e tutti i subemendamenti presentati all'emendamento 34.0.4, riservandosi di presentare proposte modificative in Assemblea; preannuncia, altresì, la propria astensione su entrambi gli emendamenti 34.0.3 e 34.0.4.

Il sottosegretario MACCIOTTA conferma l'impegno del Governo a valutare approfonditamente le proposte contenute nei subemendamenti ritirati dal senatore Marino, al fine di apportare eventuali correzioni nel corso dell'esame dell'Assemblea. Fa presente peraltro che sarà opportuno modificare, considerati i tempi di attuazione dei provvedimenti, l'autorizzazione di spesa relativa al 1999 e precisare che la quota delle risorse destinate alla formazione professionale viene assegnata, previa ripartizione, alle regioni.

Il senatore VEGAS, pur ritenendo condivisibile la finalità generale, esprime perplessità sul contenuto dell'emendamento, rilevando che esso risulta estremamente generico, non individua nuovi strumenti di forma-

zione e non interviene sul sistema scolastico esistente. Ritiene, peraltro, inaccettabile che il comma 4 deleghi al Ministro della pubblica istruzione l'attuazione delle disposizioni relative all'obbligo di istruzione e formazione, senza prevedere un adeguato dibattito nelle sedi parlamentari.

Il relatore MORANDO osserva in primo luogo come la previsione del subemendamento 34.0.3/2, nel nuovo testo, sia idonea a superare le preoccupazioni espresse dal senatore Vegas. Suggestisce comunque ai presentatori di tale subemendamento di modificarlo, sostituendo la parola «definiti» con l'altra «regolati».

Rileva poi come il regolamento di cui al comma 4 dell'emendamento 34.0.3 riguarderà i rapporti fra le attività inerenti all'obbligo scolastico e a quello formativo, le quali continueranno ad essere oggetto di specifiche, autonome discipline.

Il senatore MARINO modifica il subemendamento 34.0.3/2 nel modo suggerito dal relatore Morando.

Sul subemendamento 34.0.3/2, nel nuovo testo, come modificato dal proponente, esprimono quindi parere favorevole i sottosegretari MORESE e ZOPPI, quest'ultimo rilevando come il regolamento di cui al comma 4 dell'emendamento 34.0.3 dovrà avere ad oggetto solo le modalità operative per il raccordo fra la conclusione dell'obbligo scolastico, collocata a 15 anni, e l'avvio di quello formativo, fino ai 18 anni.

Posto ai voti, è approvato il subemendamento 34.0.3/2, nel nuovo testo, come modificato e, quindi, l'emendamento 34.0.3, nel testo emendato.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 34.0.4, il senatore VEGAS manifesta riserve per la genericità delle previsioni da esso contemplate in vista dell'istituzione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

Vengono quindi ritirati dai proponenti i subemendamenti riferiti all'emendamento 34.0.4.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 34.0.4.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 34.0.5 (nuovo testo), il senatore MANTICA manifesta riserve sulla soppressione dei fondi speciali di previdenza per gli impiegati gestiti dall'INA per effetto di contratti collettivi nazionali di lavoro. Al riguardo, rileva come sarebbe stato preferibile avvalersi, nell'ambito della nuova gestione, di forme di previdenza complementare.

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 34.0.5 (nuovo testo), mentre risulta respinto l'emendamento 34.0.6.

Il relatore MONTAGNINO ribadisce l'invito già in precedenza rivolto al proponente affinché ritiri gli emendamenti 34.0.8, 34.0.10, 34.0.7, 34.0.11, 34.0.9 e 34.0.12, pur esprimendo apprezzamento per il valore sociale delle disposizioni che essi sono volti ad introdurre.

Il senatore VEGAS insiste per la votazione degli emendamenti testè richiamati dal relatore Montagnino, dopo avervi aggiunto la propria firma.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 34.0.8, 34.0.10, 34.0.7, 34.0.11, 34.0.9 e 34.0.12 sono respinti.

Dopo che il senatore MANTICA ha ritirato l'emendamento 34.0.13, posti congiuntamente ai voti in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 34.0.14, 34.0.15, 34.0.16 e 34.0.17.

Risulta poi respinto l'emendamento 34.0.100.

Si passa all'articolo 35.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 35.3, mentre risultano approvati, con separate votazioni, gli emendamenti 35.1 e 35.2.

Si passa all'esame di un emendamento diretto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 20, precedentemente accantonato.

Il sottosegretario MACCIOTTA illustra una riformulazione dell'emendamento 20.0.3 (emendamento 20.0.3 - nuovo testo).

Il relatore MORANDO rileva come le disposizioni che l'emendamento 20.0.3 è volto ad introdurre riflettono in parte un'impostazione sulla quale la Camera dei deputati ha già a più riprese manifestato netta contrarietà. In tale contesto, sarebbe opportuno che, prima dell'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea, fossero promossi da parte del Governo le opportune intese nell'ambito della maggioranza al fine di verificare se vi è la possibilità di pervenire ad una formulazione, possibilmente anche con il contributo dell'opposizione, idonea a raccogliere un ampio consenso nel successivo *iter* parlamentare, e in particolare a consentire il superamento delle riserve manifestate dall'altro ramo del Parlamento nei confronti di analoghe iniziative legislative.

Rivolge pertanto al Governo ed ai presentatori dei subemendamenti riferiti all'emendamento 20.0.3 l'invito a ritirare le rispettive proposte emendative, salvo ripresentarle per l'esame dell'Assemblea.

Il senatore PELELLA sottolinea come sia indilazionabile porre termine al contenzioso generatosi in rapporto alle previsioni della legge n. 219 del 1981, che comporta oneri gravosissimi per lo Stato e determina una situazione di incertezza che si trascina da troppo tempo.

A tal fine, la soluzione definita nell'emendamento 20.0.3 appare certamente apprezzabile, ma può risultare utile, come suggerito dal rela-

tore, verificare se sussistano le condizioni per pervenire ad un accordo su un nuovo testo in grado di affrontare con ragionevoli possibilità di accoglimento il successivo esame da parte della Camera dei deputati. A tal fine, è auspicabile che tutte le forze politiche, tanto della maggioranza che dell'opposizione, pongano in essere uno sforzo di coesione, in coerenza con l'impegno per una definitiva soluzione delle questioni lasciate aperte dal dopo terremoto.

Il sottosegretario MACCIOTTA rileva come la riformulazione dell'emendamento 20.0.3 presentata oggi raccolga gli aspetti più rilevanti di un disegno di legge la cui discussione era già stata avviata dal Parlamento, derivato da un'iniziativa dell'opposizione.

Pur trattandosi di un testo che può risultare decisivo ai fini del superamento del contenzioso *post* terremoto, in vista di possibili intese per ampliare il margine di consenso su di esso, ritira l'emendamento 20.0.3, nella nuova formulazione.

Risultano quindi preclusi i subemendamenti 20.0.3/1, 20.0.3/2, 20.0.3/3, 20.0.3/4, 20.0.3/5, 20.0.3/6, 20.0.3/7, 20.0.3/8 e 20.0.3/9.

Il senatore MARINO ritira l'emendamento 21.0.1, riservandosi di ripresentarlo per l'esame in Assemblea.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore VEGAS, a nome di tutte le componenti politiche del Polo della Libertà, annuncia il voto contrario sul provvedimento. Chiede poi al Governo di effettuare una verifica sugli accantonamenti dei Fondi speciali previsti dalla legge finanziaria, rilevando come l'attuazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge comporti l'utilizzo di gran parte delle disponibilità per l'attività legislativa prevista per l'intero esercizio in corso.

Sottolinea poi l'opportunità di un differimento del termine per la presentazione degli emendamenti per l'Assemblea, già fissato dalla Conferenza dei Capigruppo per le ore 19 del 4 febbraio. Ciò, anche in considerazione del fatto che con ogni probabilità il testo adottato dalle Commissioni riunite, al quale dovranno essere riferiti gli emendamenti, non sarà disponibile prima di un congruo margine di tempo.

Il PRESIDENTE assicura al senatore Vegas che riferirà alla Presidenza del Senato in ordine all'esigenza da lui rappresentata.

Il relatore MORANDO segnala che l'emendamento 10.0.1, approvato dalle Commissioni riunite, riproduce in parte una disposizione già contenuta nell'articolo 10, come adottato dalle Commissioni riunite prima del rinvio effettuato dalla Presidenza del Senato.

Il PRESIDENTE, anche con riferimento alla segnalazione testè prospettata dal relatore Morando, pone ai voti la proposta di conferire alla

Presidenza delle Commissioni riunite, in collaborazione con i relatori, il mandato ad effettuare il coordinamento formale del testo, con particolare riferimento all'eventuale presenza di norme già previste dall'ordinamento o di duplicazioni nell'articolato.

Tale proposta risulta quindi accolta.

Viene inoltre approvata la proposta di conferire ai relatori mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, e a richiedere l'autorizzazione a svolgere oralmente tale relazione.

*La seduta termina alle ore 22,05.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3593****Art. 24.**

*Sostituire l'emendamento 24.0.14 con il seguente:*

«1. Il danno derivante da calamità naturali ad immobili di proprietà di soggetti privati rimane per il 50 per cento a carico dello Stato.

2. Le polizze assicurative a copertura della residua quota di danno sono esenti da ogni onere accessorio e l'importo dei relativi premi è fiscalmente detraibile nei limiti del 50 per cento della rendita catastale dell'immobile assicurato rivalutata ai fini IRPEF.

3. Il Ministro dell'industria definisce con apposita convenzione con le compagnie assicuratrici, sentiti l'autorità garante della concorrenza e del mercato e l'ISVAP:

a) contratti tipo che favoriscano l'accesso al prodotto e garantiscano una agevole liquidabilità del danno;

b) modalità per la riassicurazione del rischio, anche attraverso la costituzione di un consorzio volontario tra le compagnie di assicurazione;

c) la possibilità della costituzione da parte delle imprese di assicurazione di apposite riserve tecniche, soggette alla medesima disciplina fiscale delle altre riserve tecniche».

**24.0.14/1** (Si intende riferito all'emendamento 24.0.400) VEGAS, D'ALÌ, NOVI, GERMANÀ

*All'emendamento 24.0.14, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:* «1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare in maniera organica la materia dell'intervento dello Stato per la ricostruzione o il recupero di beni immobili privati distrutti o danneggiati a seguito del verificarsi di calamità naturali, con particolare attenzione a tutti quegli interventi indirizzati al miglioramento strutturale degli edifici ed in generale alla messa in sicurezza del territorio».

**24.0.14/2** (Si intende riferito all'emendamento 24.0.400) CAPONI, MARINO, MANZI

*All'emendamento 24.0.400, comma 1, nell'alinea, dopo la parola: «frane», aggiungere le seguenti: «slavine e valanghe»; e dopo: «fenomeni vulcanici», aggiungere: «, uragani, neviccate eccezionali, caduta di meteoriti».*

**24.0.400/7**

TAPPARO

*All'emendamento 24.0.400, comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «fenomeni vulcanici», aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelle derivanti dal dissesto idrogeologico».*

**24.0.400/4**

PIERONI, LUBRANO DI RICCO

*All'emendamento 24.0.400, comma 1, nell'alinea, dopo la parola: «vulcanici», aggiungere le seguenti: «e comunque dagli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».*

**24.0.400/11**

FIGURELLI

*All'emendamento 24.0.400, comma 5, lettera a), dopo le parole: «ad uso residenziale» aggiungere le seguenti: «in particolare prevedendo misure agevolative maggiori sulle polizze assicurative relative ad immobili per i quali si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di registro e dell'imposta sul valore aggiunte per la prima casa.».*

**24.0.400/5**

PIERONI, LUBRANO DI RICCO

*All'emendamento 24.0.14, al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) favorire il ricorso all'assicurazione dei rischi da calamità naturali, prevedendo anche misure di incentivo fiscale, senza che ne derivino perdite di gettito per il bilancio dello Stato».*

**24.0.14/3** (Si intende riferito all'emendamento 24.0.400) CAPONI, MARINO, MANZI

*All'emendamento 24.0.400, comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b...) garantire omogeneità dei contratti assicurativi e dei loro costi in ogni luogo del territorio nazionale indipendentemente dalla differenziazioni del rischio».*

**24.0.400/9**

FIGURELLI

*Al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) stabilire, anche in ordine ai livelli dei premi assicurativi, limiti massimi, ambiti, tipologie di danno che possono esser coperti con rimborso assicurativo, al fine di assicurare una piena integrazione tra interventi statali, disposti in materia di ricostruzione e riparazione di beni immobili danneggiati o distrutti da calamità naturali, e copertura assicurativa».

**24.0.14/4** (Si intende riferito all'emendamento 24.0.400) CAPONI, MARINO, MANZI

*All'emendamento 24.0.400, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «in migliori condizioni di sicurezza» con le seguenti: «- attenendosi ad adeguati criteri di prevenzione e sicurezza dal punto di vista idro-geologico, anti-sismico e attraverso il ricorso a materiale ignifugo».*

**24.0.400/2**

DUVA

*Al comma 1 sopprimere la lettera d).*

**24.0.14/5**

CAPONI, MARINO, MANZI

*All'emendamento 24.0.14, al comma 1, sostituire le lettere d) e f) con le seguenti:*

«d) prevedere che l'intervento dello Stato, nei confronti dei soggetti privati danneggiati i cui beni immobili siano privi di copertura assicurativa per rischi di calamità naturali, sia pari ad una quota compresa tra il 70 ed il 20 per cento del costo di ricostruzione o del ripristino in migliori condizioni di sicurezza degli immobili distrutti o danneggiati, determinando il valore della quota in relazione alle condizioni economiche dei soggetti danneggiati, alla titolarità di possesso, con particolare riguardo alla prima casa di abitazione e alla funzionalità rispetto ad altri interventi di ricostruzione;

f) stabilire i limiti massimi e minimi del rimborso assicurativo e disciplinare le modalità di determinazione dei premi in funzione delle tipologie di beni immobili assicurati e della titolarità di possesso, a partire dalla prima casa di abitazione.

*Dopo la lettera i), inserire la seguente:*

l) prevedere a cura del Dipartimento per la protezione civile la realizzazione di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini sulla natura caratteristiche e finalità dell'assicurazione contro i rischi da calamità naturali».

**24.0.400/1**

MARINO

*All'emendamento del Governo 24.0.14, al comma 1, eliminare la lettera e); alla lettera i), sostituire le parole: «delle compagnie di assicurazione» con le seguenti: «della Protezione Civile, mediante il Dperimento dei Servizi Tecnici Nazionali, in collaborazione con i Comuni e le Regioni interessate,».*

**24.0.14/6** (Si intende riferito all'emendamento 24.0.400) BORTOLOTTO, RIPAMONTI

*All'emendamento 24.0.400, comma 1, lettera e), dopo le parole: «urbanistiche ed edilizie» aggiungere la seguente: «fiscali».*

**24.0.400/10** FIGURELLI

*All'emendamento 24.0.400, comma 1, lettera c), dopo la parola: «edilizie» aggiungere le seguenti: «e con l'utilizzo di capitali illeciti».*

**24.0.400/6** TAPPARO

*All'emendamento 24.0.400, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «che per un primo periodo sperimentale di cinque anni di applicazione della legge avra una operatività in regime amministrato di importo dei premi, in modo, tra l'altro, da stabilizzare l'omogenea attuazione (almeno dal lato dei costi per l'utente) su tutto il territorio nazionale».*

**24.0.400/8** TAPPARO

*Al comma 1 lettera g) sopprimere le parole da: «assumendo» fino a: «sugli immobili».*

**24.0.14/7** CAPONI, MARINO, MANZI

*All'emendamento 24.0.400, comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:*

*l) prevedere appropriate misure per elevare il livello di concorrenza fra gli istituti assicurativi in modo da procurare agli utenti l'accesso più conveniente alla copertura catastofale anche ini rapporto alla entità dei premi ristretto al valore complessivo dei beni assicurati».*

**24.0.400/3** DUVA

*Sopprimere il comma 2.*

**24.0.14/8** (Si intende riferito all'emendamento 24.0.400) CAPONI, MARINO, MANZI

*All'emendamento del governo 24.0.14, al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Verranno altresì individuati i soggetti esonerati dal pagamento della quota del danno di cui al presente comma, applicando per la valutazione della situazione economica degli stessi i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109».*

*Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento».*

**24.0.14/9**

RIPAMONTI

*Sopprimere il comma 4.*

**24.0.14/10** (Si intende riferito all'emendamento 24.0.400) CAPONI, MARINO, MANZI

*All'emendamento 24.0.400, comma 5, sostituire le parole: «iscritte» fino a: «calamità naturali» con le seguenti: «restituita ai contribuenti, mediante proporzionale riduzione dell'aliquota delle imposte dirette».*

**24.0.400/12**

AZZOLLINI, VEGAS

*Dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Disposizioni in materia di assicurazione e di intervento statale per le calamità naturali)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare in maniera organica l'intervento dello Stato per fronteggiare le calamità naturali compresa l'assicurazione per la copertura del rischio incendio di beni immobili di proprietà dei soggetti privati attraverso l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, quali terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni e fenomeni vulcanici, attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a facilitare, senza che ne derivino perdite di gettito per il bilancio

dello Stato, l'estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili privati destinati ad uso residenziale, con particolare riferimento all'abitazione principale, e ad attività produttive e di servizi;

b) prevedere le modalità per un graduale inserimento dell'estensione obbligatoria di garanzia nei contratti in corso per il rischio incendio, da completare entro l'anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo;

c) limitare l'intervento dello Stato alle calamità naturali a seguito delle quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilendo altresì che l'intervento statale non può superare l'importo corrispondente alla differenza tra il rimborso assicurativo e il costo della ricostruzione o del ripristino in migliori condizioni di sicurezza degli immobili distrutti o danneggiati, quali delocalizzazioni e miglioramento sismico delle strutture;

d) disciplinare, con criteri e parametri uniformi, gli interventi statali a favore di soggetti privati, comprese le attività produttive, danneggiati da calamità naturali inclusi gli aspetti relativi ad agevolazioni in materia fiscale, sanitaria, di lavoro, di servizio militare, nonché quelli relativi a proroghe di termini tributari, previdenziali, legali e processuali;

e) prevedere la riduzione di una quota compresa tra il 30 e il 60 per cento del contributo che lo Stato eroga con provvedimenti specificamente adottati a favore dei soggetti privati danneggiati i cui beni immobili sono privi di copertura assicurativa per i rischi da calamità naturali, determinando il valore della quota in relazione alle condizioni economiche dei soggetti danneggiati e prevedendo, altresì, che al di sotto di determinati livelli di reddito, sia consentita l'assunzione a carico dello Stato dell'integrale costo dell'intervento;

f) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento dello Stato viene ulteriormente limitato o precluso;

g) stabilire i limiti massimi del rimborso assicurativo, tenendo anche conto delle riserve costituite dalle imprese assicuratrici negli anni ad andamento favorevole dalla sinistralità, e operando in particolare sul piano della individuazione delle somme assicurate e della disciplina delle modalità di determinazione dei premi, prevedendone fasce rapportate al livello di rischio con un aumento del costo connesso all'estensione ai rischi da calamità naturali comunque non superiore al 50 per cento del premio della polizza incendio e prevedendo, altresì, nei contratti di assicurazione, relativamente ai rischi da calamità naturali, una franchigia obbligatoria non coperta;

h) favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione, anche mediante la costituzione di uno o più consorzi, ai fini del più proficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione catastrofale e prevedere appropriate misure per garantire il massimo livello di concorrenzialità tra le imprese assicuratrici;

i) prevedere l'istituzione di un apposito fondo di garanzia;  
l) definire i parametri cui far riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni assicurati danneggiati e le modalità per un rapido accertamento e liquidazione dei danni da parte delle società di assicurazione.

m) prevedere, a cura del Dipartimento per la Protezione Civile, la realizzazione di una adeguata campagna di informazione rivolta a tutti i cittadini sulla natura, caratteristiche e finalità dell'assicurazione contro i rischi da calamità naturali.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi.

3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1999 previo parere delle Commissioni di cui al precedente comma.

4. La nuova disciplina dell'intervento statale, stabilita nei decreti legislativi di cui al comma 1, riguarderà i soggetti privati danneggiati da calamità naturali avvenute trascorsi sei mesi dalla pubblicazione dei medesimi decreti legislativi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. A partire dall'esercizio 2002 saranno annualmente iscritte in un apposito fondo destinato ad interventi di protezione civile per la prevenzione e riduzione dei rischi da calamità naturali, da attuarsi secondo programmi adottati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse corrispondenti agli eventuali minori stanziamenti per interventi di ricostruzione e ripristino a seguito di calamità naturali, rispetto alla media degli stanziamenti impegnati a consuntivo nei cinque esercizi precedenti».

**24.0.400** (ulteriore nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 24-bis.**

*(Misure relative alla assicurazione contro le calamità naturali)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare l'assicurazione per la copertura del rischio incendio di beni di proprietà dei soggetti privati attraverso

l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali (terremoti, maremoti, frane, alluvioni, inondazioni e fenomeni vulcanici) attenendosi ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere misure fiscali agevolate sulle polizze assicurative volte a facilitare, senza che ne derivino perdite di gettito per il bilancio dello Stato, l'estensione obbligatoria della copertura assicurativa delle polizze incendio ai rischi da calamità naturali per i beni immobili e mobili privati ad uso residenziale e per gli immobili, macchinari e scorte delle attività produttive e di servizi;

b) prevedere la graduale estensione dell'obbligo ai contratti in essere, da realizzare con l'accantonamento consensuale della loro durata residua, da completare entro l'anno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo;

c) limitare l'intervento dello Stato alle calamità naturali a seguito delle quali venga dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilendo altresì che l'intervento statale non può superare l'importo corrispondente alla differenza tra il rimborso assicurativo e il costo della ricostruzione o del ripristino in migliori condizioni di sicurezza degli immobili distrutti o danneggiati;

c-bis) prevedere l'adozione di criteri e parametri uniformi per gli interventi statali a favore di soggetti privati danneggiati da calamità naturali;

c-ter) prevedere, entro il 31 dicembre 1999, l'emanazione di uno o più decreti legislativi che stabiliscono criteri e parametri uniformi relativamente ad agevolazioni fiscali, spostamenti di termini ed ogni altra agevolazione normativa prevista a favore di soggetti privati danneggiati da eventi calamitosi;

d) prevedere la riduzione di una quota compresa tra il 20 e il 50 per cento del contributo che lo Stato eroghi, con provvedimenti specificamente adottati, a favore dei soggetti privati danneggiati i cui beni immobili sono privi di copertura assicurativa per i rischi da calamità naturali, determinando il valore della quota in relazione alle condizioni economiche dei soggetti danneggiati e prevedendo, altresì, che al di sotto di determinati livelli di reddito i provvedimenti specificamente a favore dei danneggiati consentano l'assunzione a carico dello Stato dell'integrale costo dell'intervento;

e) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali l'intervento dello Stato viene ulteriormente limitato o precluso;

f) stabilire i limiti massimi del rimborso assicurativo e operando in particolare sul piano della disciplina delle modalità di determinazione dei premi e di individuazione delle somme assicurate anche nella prospettiva di pervenire alla redazione di una completa carta nazionale dei rischi;

g) favorire il coordinamento tra le compagnie di assicurazione anche ai fini del più proficuo utilizzo dello strumento della riassicurazione catastrofale;

h) prevedere l'istituzione di un apposito fondo di garanzia;

i) definire i parametri cui far riferimento per la determinazione del valore delle diverse tipologie di beni assicurati danneggiati e le modalità per un rapido accertamento e liquidazione dei danni da parte delle società di assicurazione.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi stessi.

3. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi fino al 31 dicembre 1999 previo parere delle Commissioni di cui al precedente comma.

4. La nuova disciplina dell'intervento statale, stabilita nei decreti legislativi di cui al comma 1, riguarderà i soggetti privati danneggiati da calamità naturali avvenute trascorsi sei mesi dalla pubblicazione dei medesimi decreti legislativi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

5. A partire dall'esercizio 2001 saranno annualmente iscritte in un apposito fondo destinato per la prevenzione e riduzione dei rischi da calamità naturali, le risorse corrispondenti agli eventuali minori stanziamenti per interventi di ricostruzione e ripristino a seguito di calamità naturali, rispetto alla media degli stanziamenti impegnati a consuntivo nei cinque esercizi precedenti».

**24.0.400** (Nuovo testo)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:*

**«Art. 20-bis.**

1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al Comune di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni nel cui territorio sono stati realizzati.

2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1, sono acquisite,

all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune destinatario degli alloggi. Con tali opere è trasferita ai comuni l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente. Le chiese ed i centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla curia vescovile competente per territorio.

3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti, gestisce il contenzioso di competenza dello Stato e predispose, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 3, un piano per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il piano, tenendo conto dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di completamento necessari per l'ultimazione delle opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti all'atto di entrata in vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione, prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora iniziate o in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli oneri previsti per la realizzazione, non risultino più compatibili con l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all'articolo 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; il piano individua altresì le relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine di priorità da seguirsi. Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al comma 3, lettera a). Il piano è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

4. Il Commissario straordinario, nell'espletamento delle sue funzioni si avvale del personale già in servizio presso la struttura del Funzionario incaricato dal CIPE alla data del 31 marzo 1996 e di personale comandato da altre amministrazioni pubbliche; si avvale, altresì, della consulenza di un gruppo di supporto tecnico-giuridico, composto da un Consigliere di Stato, da un Avvocato dello Stato e da un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici il cui parere è sostitutivo di quello previsto dall'articolo 13 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611. Il Gruppo di supporto è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; con il medesimo decreto è stabilito il relativo compenso da imputare alle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

5. Fermo restando l'utilizzazione delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui al comma 1 per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 e successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al comma 1 e delle connesse spese relative alla gestione commissariale è autorizzato il limite d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno 2000, diretto alla concessione da parte del Ministero del tesoro

ro, del bilancio e della programmazione economica, di contributi ai soggetti competenti che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato con il decreto di cui al comma 1. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto, 'ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui a titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219; entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo è delegato ad emanare un decreto integrativo e correttivo. I decreti delegati sono adottati secondo i seguenti principi e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 1:

a) definire, da parte del Commissario straordinario di cui al comma 1, il trasferimento delle opere e degli alloggi, ove già non avvenuto, agli enti e comuni destinatari, che dovrà avere luogo, comunque, entro e non oltre centoventi giorni dall'entrata in vigore dei decreti legislativi;

b) assicurare il completamento degli interventi di cui al comma 1 da parte degli enti destinatari provvedendo allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al medesimo comma 1;

c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di semplificazione procedurale e amministrativa per l'ultimazione dell'intervento;

d) disciplinare le modalità di utilizzazione degli alloggi e delle opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti obiettivi:

1) recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato:

2) verificare le condizioni per la regolarizzazione del rapporto con gli assegnatari o gli occupanti gli alloggi, gestire i relativi rapporti e individuare condizioni agevolative per favorire l'attribuzione in proprietà degli alloggi, mediante riscatto degli alloggi, da parte degli occupanti;

3) provvedere alla gestione delle opere di urbanizzazione secondaria loro trasferite, anche mediante affidamento a terzi, in base a criteri di finalità sociale dell'opera, privilegiando nell'affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il perseguimento di tali finalità ovvero, quando ciò non risulti possibile, in base a criteri di economicità della gestione;

4) prevedere la possibilità per i comuni di stipulare convenzioni con l'Istituto autonomo per le case popolari (IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare un rapporto di consulenza per la determinazione, ove necessaria, dei canoni e degli algoritmi di capitalizzazione

degli stessi al fine del riscatto degli alloggi e della predisposizione dei capitolati di gestione degli immobili trasferiti;

5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli alloggi trasferiti ai comuni ai sensi della presente legge per agevolare i nuclei familiari con basso reddito;

6) prevedere la detraibilità, ai fini del riscatto, delle spese documentate sostenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti per la manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato;

e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di servizi, la definizione possibilmente transattiva del contenzioso, eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere, nonché le relative modalità di pagamento, prevedendo altresì la possibilità, per l'Amministrazione, di ottenere, nelle more del procedimento di definizione, la temporanea rinuncia alle azioni esecutive dei titoli giudiziari e lo svincolo delle somme eventualmente pignorate previa corresponsione di un acconto sulle somme portate dal titolo;

f) dettare i criteri necessari al completamento delle procedure di espropriazione in corso;

g) garantire, per tutti i decreti legislativi emanati sulla base dei principi e criteri direttivi di cui alle precedenti lettere, la compatibilità finanziaria con le risorse autorizzate dal comma 3 o da altre leggi di finanziamento.

5. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all'articolo 1, 3 giugno 1996, n. 306, 2 agosto 1996, n. 407, 1° ottobre 1996, n. 513 e 20 dicembre 1996, n. 643».

**20.0.3** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

## **Art. 24.**

*Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 24-...**

*(Norme per il mercato del gas naturale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente legge, nel settore del gas naturale sono da considerare servizi le attività di approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e distribuzione".

2. Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema nazionale del gas, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi obblighi, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e l'interoperabilità dei sistemi;

b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2539;

c) eliminare ogni disparità normativa tra i diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese;

d) prevedere misure affinché nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;

e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, società separate, e in ogni caso tengano nella loro contabilità interna conti separati per le attività di importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attività non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;

f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni per l'accesso al sistema del gas;

g) stabilire misure perché l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per località, sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei, tenuto conto anche dei contratti di approvvigionamento già stipulati all'atto della entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocità con gli altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas».

**Art. 26.**

*All'emendamento 26.0.1, secondo periodo, sopprimere la parole: «recupero di edifici di valore storico-artistico», e, dopo la parola: «sociale»; sopprimere la seguente: «culturale».*

**26.0.1/3**

PIZZINATO, MARINO

*All'emendamento 26.0.1, primo periodo, sopprimere le parole da: «limitatamente» fino a: «sanitarie».*

**26.0.1/1**

IL RELATORE

*All'emendamento 26.0.1, secondo periodo, sostituire, in fine, le parole: «31 dicembre 1999» con le altre: «31 marzo 2000».*

**26.0.1/2**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, limitatamente ad immobili di proprietà di enti pubblici o di enti con finalità sociali e sanitarie, si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per finalità di interesse pubblico (recupero di edifici di valore storico-artistico, realizzazione di strutture sanitarie, di servizio sociale, culturale e assistenziale) la cui destinazione resta vincolata per almeno venti anni. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d*), della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 1999».

**26.0.1** (Ulteriore nuovo testo) FORCIERI, PALUMBO, BUCCIARELLI, PASSIGLI, BESOSTRI

*Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:*

**«Art. 26-bis.**

1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, limitatamente ad immobili di proprietà di enti pubblici o di enti con finalità sociali e sanitarie, si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Gli interventi sono destinati ad investimenti in immobili per finalità di pubblico interesse (recupero di edifici di valore storico-artistico, realizzazione di strutture sanitarie, di servizio sociale e assistenziale), la cui destinazione d'uso resta vincolata per almeno venti anni. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 dicembre 1999».

**26.0.1** (Ulteriore nuovo testo) FORCIERI, PALUMBO, BUCCIARELLI, PASSIGLI, BESOSTRI

**Art. 27.**

*Sopprimere l'articolo.*

**27.100**

IL RELATORE

**Art. 28.**

*All'articolo 28, apportare le seguenti modificazioni:*

1) al comma 1:

a) alla lettera a) sostituire i numeri 3) e 4) con i seguenti:

«3) terziario, per le attività commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonchè per le relative attività ausiliarie;

4) altre attività di diversa natura quali credito, assicurazione, enti pubblici;»;

b) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla lettera c) anche per le attività svolte dai lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398, nonché previsione della modifica dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;»;

c) sopprimere la lettera l);

d) dopo la lettera o), aggiungere la seguente:

«o-bis) previsione di modifiche del sistema di finanziamento e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonché quelli del comparto delle Amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse rinvenienti per tali finalità dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.»;

2) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I termini di pagamento previsti dai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 44 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di scadenza. La disposizione si applica anche all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

3-ter. Il comma 2, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è sostituito dal seguente: "I premi e i contributi sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la posizioni assicurativa, già in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata. La disposizione non si applica ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge".».

*Al comma 1, lettera g), dopo le parole: «di prestazioni», aggiungere, in fine, le seguenti: «ed interpretare in modo autentico lo stesso articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88».*

**28.1000**

IL RELATORE

### **Art. 30.**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per materia si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere della Commissione scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti possono essere adottate con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi.

3. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

**30.100**

IL RELATORE

### **Art. 31.**

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**31.70**

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 31-bis, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 31-ter.**

*(Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe)*

1. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al presente capo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga

ad ogni altra disposizione, è autorizzato ad utilizzare per il periodo previsto per l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi:

esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo di sei unità;

collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di lavoro di durata non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di cinque unità; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni in materia;

un contingente non superiore a otto unità dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale.

2. Il personale di cui al comma 1, lettere *a)* se appartenente ad una amministrazione pubblica e *c)*, mantiene la posizione giuridica, anche di comando o di fuori ruolo, e il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni presso le quali il personale prestava servizio. Agli esperti, anche estranei all'Amministrazione, è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30».

**31.0.2** (Nuovo testo)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 31-bis, aggiungere il seguente:*

**«Art. 31-ter.**

*(Disposizioni organizzative per l'attuazione delle deleghe)*

1. Ai fini dell'attuazione dei provvedimenti delegati di cui al presente capo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in deroga ad ogni altra disposizione, è autorizzato ad utilizzare per il periodo previsto per l'adozione dei relativi provvedimenti attuativi:

esperti, anche estranei alle amministrazioni pubbliche, fino ad un massimo di sei unità;

collaboratori assunti a tempo determinato con contratto di lavoro di durata non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, fino ad un massimo di cinque unità; a tale personale si applicano le vigenti disposizioni in materia;

un contingente non superiore a otto unità dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legisla-

tivo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ivi compresi gli enti pubblici economici, di qualifica non dirigenziale.

2. Il personale di cui al comma 1, lettere *a)* se appartenente ad una amministrazione pubblica e *c)*, mantiene la posizione giuridica, anche di comando o di fuori ruolo, e il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento ed i relativi oneri rimangono a carico delle amministrazioni presso le quali il personale prestava servizio. Ai fini delle relative richieste si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Agli esperti, anche estranei all'Amministrazione, è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al relativo onere, valutato in lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-*quater* del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30».

**31.0.2**

IL GOVERNO

#### **Art. 34.**

*All'emendamento 34.0.3, al comma 4, sostituire le parole: «sono definite le interconnessioni» con le altre: «sono definiti i rapporti».*

**34.0.3/2** (Nuovo testo)

BERGONZI, MARINO. MANZI

*Dopo l'articolo 34-ter, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-*quater*.**

1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani è progressivamente istituito l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi integrati di istruzione e formazione:

- a)* nel sistema di istruzione scolastica;
- b)* nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
- c)* nell'esercizio dell'apprendistato.

2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto col conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di secondo livello. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e

dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.

3. Per la programmazione degli interventi di cui al presente articolo è istituito, presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Fondo per lo sviluppo delle iniziative integrate di istruzione e formazione. A tale Fondo, da ripartirsi con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della Pubblica istruzione sulla base dei criteri da individuarsi con il decreto di cui al comma 4, è attribuita una dotazione pari a lire 260 miliardi per l'anno 1999, a lire 620 miliardi per l'anno 2000 e a lire 780 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Al relativo onere si provvede: quanto a lire 230 miliardi per l'anno 1999, a lire 510 miliardi per l'anno 2000 e a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001 mediante corrispondente riduzione, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 110 miliardi per l'anno 2000 e a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2001, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

4. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione della presente legge e sono definite le interconnessioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione».

**34.0.3**

IL GOVERNO

**AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**352<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
VILLONE*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 15,20.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*  
(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0144<sup>o</sup>)

Il presidente VILLONE comunica che il disegno di legge n. 3312, concernente i vigili del fuoco, è stato nuovamente deferito alla Commissione in sede deliberante. È stato anche assegnato in sede consultiva uno schema di regolamento relativo all'ufficio nazionale per il servizio civile. Propone di integrare l'ordine del giorno delle sedute successive con gli argomenti appena richiamati. La Commissione consente.

Il PRESIDENTE, quindi, avverte che nella seduta convocata per domani, mercoledì 3 febbraio, alle ore 15 saranno esaminati con priorità, in sede referente, i disegni di legge n. 3742, relativo alla distribuzione dei giornali, e n. 3506-B, sulla semplificazione amministrativa. A causa di un impegno concomitante nella Giunta per il Regolamento, dispone inoltre che la riunione del comitato ristretto sulla riforma elettorale, prevista per giovedì 4 febbraio alle ore 8.30, sia posticipata alle ore 14.

Su sollecitazione del senatore Pastore, precisa infine che la prevista audizione del Ministro dell'interno sarà inserita nel calendario dei lavori appena possibile e riferisce di aver già informato il Presidente della Commissione parlamentare antimafia della richiesta di incontro, da parte dell'Ufficio di Presidenza, sulle questioni attinenti ai rapporti tra immigrazione e criminalità.

La Commissione prende atto.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(3782) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo**

(Parere alla 8<sup>a</sup> Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: favorevole)

Il presidente VILLONE espone la situazione che ha dato luogo al provvedimento d'urgenza, diretto anzitutto a prorogare il termine per le concessioni e le autorizzazioni in favore di emittenti nazionali e locali, scaduto il 31 gennaio 1999. Nel periodo di proroga, inoltre, si rendono necessarie ulteriori disposizioni dirette a prevenire la costituzione di posizioni dominanti e a non pregiudicare l'assetto concorrenziale nel settore. In particolare, vi è una disposizione rivolta a favorire la fuoriuscita dal mercato delle imprese marginali, con incentivi economici. Senza entrare nel merito delle ragioni che hanno determinato il mancato rispetto del termine già fissato per una disciplina a regime, propone intanto di riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali.

Il senatore BESOSTRI condivide la proposta del relatore.

La senatrice DENTAMARO dubita della effettiva necessità e urgenza delle disposizioni ulteriori, salva la proroga del termine di validità delle concessioni e delle autorizzazioni.

Il presidente VILLONE ribadisce il carattere strumentale delle disposizioni ulteriori.

La Commissione, quindi, accoglie la proposta di parere favorevole avanzata dal Presidente.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

(A007 000, C01<sup>a</sup>, 0144<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE dispone che l'ordine del giorno delle sedute già convocate per mercoledì 3 febbraio alle ore 15 e giovedì 4 febbraio, alle ore 15 sia integrato, in sede deliberante, con la discussione dei disegni di legge n. 3312 e connessi, relativi al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, in sede consultiva su atti del Governo, con l'esame dello schema di regolamento relativo all'ufficio nazionale del servizio civile (n. 390).

*La seduta termina alle ore 15,40.*

**GIUSTIZIA (2ª)**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**383ª Seduta***Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

(R033 004, C02ª, 0013ª)

Il presidente PINTO avverte che dalla relatrice Siliquini è stata presentata richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo per la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3110.

La Commissione accoglie la proposta e conseguentemente viene adottata tale forma di pubblicità, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, del Regolamento

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(3110) Disposizioni concernenti il fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura**, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende il seguito della discussione sospesa nella seduta del 26 gennaio scorso.

Il presidente PINTO informa la Commissione che il Ministro dell'Interno ha fatto pervenire, per la parte di propria competenza, le informazioni che la Commissione stessa aveva convenuto di acquisire nella seduta pomeridiana dello scorso 26 gennaio.

Il sottosegretario AYALA assicura che, per quanto riguarda il Ministro di Grazia e Giustizia, i dati richiesti dalla Commissione verranno messi a disposizione al più presto e comunque entro la giornata di oggi.

Prende poi la parola la relatrice SILIQUINI che, con riferimento all'articolo 24 del disegno di legge in titolo, precisa che tale disposizione non dovrebbe comportare i problemi interpretativi sui quali ella ha pure richiamato l'attenzione nel suo intervento nella precedente seduta, in quanto, se letta in correlazione con le altre disposizioni del disegno di legge - e in particolare con l'articolo 21 che prevede l'emanazione da parte del Governo di un regolamento che dovrà razionalizzare ed armonizzare le procedure relative alla concessione dell'elargizione a favore delle vittime dell'estorsione e alla concessione del mutuo a favore delle vittime dell'usura nonché unificare i fondi di solidarietà previsti dalla normativa in materia -, essa non potrà che essere interpretata nel senso della sua applicabilità sia alle vittime dell'estorsione sia a quelle dell'usura.

Interviene quindi il senatore PERUZZOTTI il quale ricorda come il primo fondo di solidarietà per le vittime di richieste estorsive sia stato istituito con il decreto legge n. 419 del 1991, convertito nella legge n. 172 del 1992. Tale intervento legislativo si proponeva di aiutare gli operatori economici colpiti dalle attività estorsive e di stimolare la collaborazione alla lotta contro la mafia e contro le organizzazioni criminali in genere. Questi obiettivi peraltro non possono considerarsi raggiunti e la normativa predisposta si è rivelata inadeguata e ha manifestato innegabili carenze determinate anche da soluzioni che, ispirate dall'esigenza di non agevolare truffatori o profitatori, hanno finito per impedire la concessione di elargizioni a coloro che ne avevano effettivamente bisogno. In numerosi casi poi, le pratiche di risarcimento non sono andate avanti per via delle incertezze sorte sul nesso di causalità tra l'aggressione subita dall'operatore economico e il suo rifiuto di sottostare all'estorsione.

Appaiono così auspicabili interventi correttivi che consentano innanzitutto di sganciare la procedura di elargizione dal momento dell'accertamento giudiziario e che introducano elementi di garanzia, come potrebbe essere un maggiore coinvolgimento delle associazioni *antiracket*.

Altra questione da affrontare è quella di una chiara individuazione del soggetto cui spetta il compito di accertare l'esistenza del rapporto causale tra l'attentato subito ed il rifiuto di sottostare a richieste estorsive, profilo questo che, come si è detto, ha comportato spesso problemi e ritardi sul piano applicativo. In questa prospettiva, si potrebbe opportunamente valutare l'attribuzione di maggiori poteri al commissario *antiracket* ed un potenziamento del ruolo dei prefetti che rimangono, comunque, la figura istituzionale che meglio di qualsiasi altra è in grado di avere il quadro d'insieme del fenomeno e di capire le ragioni di un attentato. Al fine di velocizzare i tempi dell'istruttoria potrebbe altresì prendersi in considerazione la soluzione di prevedere che le domande, volte a ottenere le elargizioni, siano presentate direttamente al prefetto e che, presso le singole prefetture, siano istituiti appositi uffici di assistenza alle vittime.

È necessario dare un segnale forte e dimostrare la volontà dello Stato di proteggere chi ha resistito e ha scelto di collaborare alla lotta

contro la criminalità, subendo per questo dei danni. A tale riguardo, opportunamente il disegno di legge in titolo prevede che il termine di 120 giorni, entro cui va presentata la domanda volta a ottenere l'elargizione, decorra o dalla denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha avuto conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegua a un delitto commesso per finalità estorsive.

Per quel che attiene infine al fondo antiusura, gli aspetti problematici sono indubbiamente estremamente delicati. Se non si stabiliscono paletti precisi relativi ai requisiti per essere ammessi al godimento delle provvidenze di questo fondo, c'è il rischio che la stessa criminalità organizzata possa inserirsi, in collusione con presunte vittime, per beneficiare dei soldi del fondo stesso. Peraltro, l'azione di contrasto del fenomeno dell'usura non può esaurirsi nella pura e semplice repressione, ma deve investire anche il campo della prevenzione, da attuarsi mediante una dettagliata diffusione dell'informazione e attraverso una reale spinta moralizzatrice sul piano sociale.

Il senatore RUSSO ritiene che, sul disegno di legge in titolo, vada espresso senz'altro un giudizio positivo in quanto l'articolato in esame definisce il quadro normativo in tema di misure a favore delle vittime di richieste estorsive in termini ragionevoli ed equilibrati, con previsioni particolarmente importanti per quel riguarda, tra l'altro, gli aspetti procedurali. Si tratta di una risposta adeguata alle preoccupazioni che hanno indotto il legislatore a tornare nuovamente sulle problematiche in questione, mentre per quel che attiene specificamente ai dubbi interpretativi affacciati in merito alla portata dell'articolo 24 del disegno di legge, appaiono condivisibili le considerazioni svolte nella seduta odierna dalla relatrice Siliquini e va sottolineato che anche l'articolo 20, comma 6, prevede una esplicita estensione delle disposizioni introdotte da tale articolo alle vittime dell'usura che hanno richiesto la concessione del mutuo senza interesse di cui all'articolo 14, comma 2, della legge n. 108 del 1996.

Conclude evidenziando come l'urgenza di intervenire sulla materia in esame e il giudizio positivo che deve darsi sul provvedimento nel suo insieme costituiscono ragioni sufficienti per ritenere auspicabile una sua approvazione senza modifiche da parte della Commissione giustizia del Senato, considerato altresì che non vi sono, a suo avviso, nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, aspetti meritevoli di correzioni sostanziali e di rilevante portata.

Il senatore BUCCIERO prende atto con soddisfazione dell'intervento del senatore Russo, che, a nome dei senatori del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo si è fatto portavoce dell'ampia condivisione che il provvedimento ha raccolto all'interno della Commissione e ha così permesso di smentire l'ingiustificato allarmismo di un quotidiano nazionale che aveva adombrato l'esistenza di manovre dilatorie all'interno della Commissione.

Illustra, quindi, il seguente ordine del giorno:

«La Commissione Giustizia,

premesso che condivide la lettura interpretativa data dalla relatrice senatrice Siliquini all'articolo 24 del disegno di legge in discussione e che intende l'articolo 24 dello stesso nel senso che le relative norme sono applicabili sia alle vittime dell'estorsione sia a quelle dell'usura;

impegna il Governo

ad emanare il regolamento di cui all'articolo 21 in tempi più brevi rispetto al massimo dei sei mesi previsti, nonché ad operare l'armonizzazione delle norme – disposte dall'articolo 21 del disegno di legge – stabilite a tutela e sostegno delle vittime dell'estorsione e dell'usura, anche in riferimento all'articolo 24, recante le disposizioni transitorie, e all'interpretazione che di esso ha dato questa Commissione».

0/3110/1/2

BUCCIERO, Antonino CARUSO, MANTICA, SILIQUINI

Il senatore PREIONI sottolinea la valenza meramente politica e di facciata delle norme in discussione, escludendo che esse possano avere incisivi effetti di contrasto della criminalità: profonda è la sua sfiducia nei confronti delle modalità con le quali il Governo si propone come legislatore. Inoltre, è sua convinzione che le vittime dell'usura si candidino ad essere tali per inadeguatezza a svolgere l'attività imprenditoriale, di tal che è la non oculata scelta degli strumenti di finanziamento dell'attività, che li espone alle richieste estorsive. Conclude preannunciando che si asterrà dal votare il provvedimento in titolo.

Il senatore CALLEGARO stigmatizza la indesiderabile rapidità con la quale si vorrebbe varare un provvedimento che presenta aspetti di oscura comprensione e di difficoltoso inserimento nel sistema normativo.

Né ritiene di poter condividere l'operazione – prefigurata dalla relatrice e condivisa da taluni interventi – diretta a rinviare la soluzione dei numerosi nodi interpretativi ad una successiva fonte di rango secondario, vale a dire al regolamento di attuazione di cui all'articolo 21 del disegno di legge in titolo.

Procede, quindi, ad una analitica disamina degli articoli che presentano le difficoltà interpretative da lui evidenziate. In particolare, intende far riferimento all'articolo 3 il quale, al comma 2, nel primo capoverso, fa riferimento alla equiparazione alle richieste estorsive delle condotte delittuose che, per circostanze ambientali, sono riconducibili a finalità estorsive. Passa, poi, a menzionare la difficile conciliabilità della segretezza delle indagini preliminari con la previsione – di cui al secondo capoverso del medesimo comma 2 dell'articolo 2 – che permette, in corso di indagini preliminari, di concedere l'elargizione, sentito il pubblico ministero competente che esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla richiesta. Altro aspetto riguarda le previste condizioni dell'elargizione di cui al successivo articolo 4 ove il comma 1, alla lettera *d*), fa nuova-

mente riferimento al danno da intimidazione, anche ambientale. Non condivide, inoltre, la scelta recata dall'articolo 6 di concedere elargizioni anche agli appartenenti alle associazioni od organizzazioni di solidarietà ai danneggiati da attività estorsive, alle condizioni previste dal successivo articolo 6, ritenendo non condivisibile tale previsione, che considera solo una fonte di finanziamento a tali associazioni le quali – egli ritiene – lucreranno sull'attività svolta.

Il presidente PINTO, prendendo atto dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea ritiene opportuno che il senatore Callegaro prenda nuovamente la parola, per integrare il proprio intervento, nella successiva seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**268<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
OSSICINI

*Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Masini.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO****Schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (n. 378)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: seguito dell'esame e rinvio)  
(R139 b00, C07<sup>a</sup>, 0041<sup>o</sup>)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Nel dibattito interviene il senatore PERUZZOTTI, il quale prosegue le argomentazioni svolte nella scorsa seduta dal senatore Brignone. Con riferimento all'articolo 6, egli ribadisce che al comma 1 occorrerebbe sostituire le parole «tra l'altro» con «prioritariamente»; alla lettera a) dello stesso comma 1 occorrerebbe invece sostituire le parole «ricerca valutativa» con «sperimentazione valutativa», atteso che compito della singola istituzione scolastica è applicare sperimentalmente le ricerche compiute a livello superiore, mentre una eventuale ricerca compiuta a livello di scuola sarebbe inaccettabile nella vigenza del valore legale dei titoli di studio; alla lettera b) occorrerebbe sopprimere le parole «la formazione e», dal momento che la formazione dei docenti – a differenza del loro aggiornamento culturale e professionale – è di competenza dell'università; alla lettera f) bisognerebbe chiarire fra chi devono avvenire gli scambi di informazioni, eventualmente istituendo – come suggerito dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI) – una banca dati, ovvero designando scuole «polo», ovvero ancora indicando un organo di coordinamento; alla lettera g) sarebbe auspicabile aggiungere,

dopo le parole «l'integrazione», le altre «di intesa con gli enti locali», anche se l'integrazione fra sistema scolastico e diversi sistemi formativi è indubbiamente un tema che richiede approfondimenti e scelte di ben più ampio respiro, anche politico. Per l'attuazione del comma 1 sarebbe infine necessaria l'istituzione di una nuova figura professionale, come ad esempio un docente esonerato dall'insegnamento con compiti specifici, sul modello di quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 7, sia pure relativamente ad un ambito decisamente più vasto quale quello delle reti di scuola.

Passando all'articolo 7, egli ritiene che debba essere soppresso, sia pur richiamandone alcuni profili nel comma 1 dell'articolo 6. L'accordo di rete – sottolinea – va infatti ben oltre la semplice associazione di scuole ma, non essendo ancora stati riordinati i cicli scolastici né definiti con precisione i rapporti fra istruzione e formazione professionale, non sono probabilmente ancora maturi i tempi per siffatti accordi, nella cui formulazione non potrebbero peraltro essere esclusi gli enti locali. Quanto ai contenuti dell'articolo, egli ritiene comunque che, al comma 1, dopo le parole «per il raggiungimento di finalità condivise» bisognerebbe quantomeno aggiungere le altre «e specificate nel comma 2»; al comma 2 occorrerebbe definire in modo più circostanziato la tipologia di attività oggetto di accordo, atteso che l'articolo 1 riconosce pari opportunità alle istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e alle strutture di formazione professionale accreditate; non è poi condivisibile che l'accordo di rete individui, fra l'altro, i poteri dell'organo responsabile della gestione delle risorse, come previsto al comma 4: l'accordo di rete, avendo finalità precipuamente didattiche, dovrebbe essere stipulato su sollecitazione del collegio dei docenti, mentre il consiglio di istituto dovrebbe designare il rappresentante nell'organo; al comma 9, dopo le parole «compiti di carattere formativo» bisognerebbe poi aggiungere le altre «o anche di consulenza e collaborazione», riformulando tuttavia il comma al fine di evitare la triplice ripetizione della parola «formativo».

Quanto all'articolo 8, comma 1, egli ritiene – concordando in ciò con le osservazioni del CNPI – che gli obiettivi generali del processo formativo di cui alla lettera *a*) possano essere stabiliti soltanto nell'ambito del riordino dei cicli e non con la definizione dei *curricula* dell'autonomia; analogamente, gli obiettivi specifici di apprendimento di cui alla lettera *b*) dovrebbero essere stabiliti nell'ambito del riordino dei cicli e successivamente affinati nei piani dell'offerta formativa; la quota nazionale dei *curricula* e il relativo monte ore annuale di cui alla lettera *c*) dovrebbero infine essere quantificati e variare a seconda dei cicli e degli indirizzi. Egli osserva poi che l'integrazione fra la quota nazionale del *curriculum* e quella riservata alle scuole di cui al comma 3 esalta l'autonomia e valorizza il pluralismo culturale e territoriale, garantendo comunque un necessario carattere unitario al sistema di istruzione. Il comma 4 potrebbe essere invece soppresso, eventualmente integrando il comma 2. Quanto al comma 5, egli giudica contraddittorio che sia riconosciuta l'integrazione fra sistemi formativi diversi laddove non si accetta che l'adempimento dell'innalzamento dell'obbligo scolastico possa

avvenire nel sistema della formazione professionale. Dal momento che i *curricula* devono essere collegati al piano dell'offerta formativa, egli ritiene infine che il comma 6 debba più opportunamente costituire un articolo autonomo, da collocarsi dopo l'articolo 3.

Con riferimento all'articolo 9, egli rimarca la mancanza di riferimenti agli organi collegiali; ritiene altresì che l'ampliamento dell'offerta formativa dovrebbe fare rinvio anche ai corsi post diploma, alla formazione terziaria e ai moduli di formazione.

Passando all'articolo 10, egli rileva che l'aggiunta - al comma 2 - di un riferimento agli ispettori tecnici, suggerita dal CNPI, richiede la riformulazione dell'intero comma al fine di definirne più esplicitamente i compiti; a tale riguardo, suggerisce che gli ispettori concorrano ad avviare iniziative.

Egli concorda poi con la necessità di avviare progetti e sperimentazioni quali quelli previsti dall'articolo 11; si riserva tuttavia di chiedere successivamente i criteri di scelta.

Suggerisce quindi di sopprimere, al comma 3 dell'articolo 12, le parole «Nella scuola materna ed elementare» e di inserire, al comma 4 dell'articolo 14, dopo le parole «alla specifica formazione» le altre «e aggiornamento»; ritiene invece che i provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, richiamati al comma 7 dello stesso articolo 14, possano essere considerati definitivi solo dopo l'attuazione del riordino dei cicli.

Quanto infine all'articolo 16, propone di aggiungere, al comma 3, le parole «nel rispetto degli obblighi di ufficio stabiliti dal contratto nazionale di lavoro» e di sopprimere il comma 5, in quanto superfluo.

Conclude rinviando alla dichiarazione di voto ulteriori valutazioni di carattere generale e concordando fin d'ora con la relatrice sulla necessità di reclutare revisori dei conti in ambito più ristretto, ad esempio provinciale.

Il senatore ASCIUTTI si sofferma anzitutto sul comma 3 dell'articolo 2, osservando che i meccanismi decisionali delle scuole parificate, pareggiate e legalmente riconosciute non possono essere identici a quelli delle scuole pubbliche. L'articolo 33 della Costituzione assicura d'altronde piena libertà alle scuole private, libertà che non può non manifestarsi anche nei rispettivi ordinamenti interni. Occorre pertanto la massima flessibilità sì da garantire piena libertà non solo alle scuole che, in un prossimo futuro, chiederanno la parità ma anche e soprattutto a quelle che non la chiederanno. Egli propone pertanto di inserire, al suddetto comma 3 dell'articolo 2, dopo la parola «adeguano» le altre «in linea di massima» e, dopo le parole «in coerenza con le proprie finalità», le altre «e con la propria natura giuridica».

Egli giudica poi la seconda parte del comma 2 dell'articolo 3 un punto cardine di tutto il regolamento, da cui dipende il carattere liberale o illiberale dell'autonomia. È indispensabile infatti apprestare ogni strumento utile per garantire libertà di insegnamento anche a coloro che non concordano con le scelte della maggioranza, dal momento che in nessun modo l'autonomia può rappresentare un arretramento degli spazi di li-

bertà e pluralità, in coerenza con quanto affermato dallo stesso comma 9 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, da cui il regolamento trae origine.

Con riferimento al comma 3 dello stesso articolo 3, egli paventa invece l'insorgenza di equivoci, stante la genericità degli «indirizzi generali» definiti dal consiglio di circolo o d'istituto, sulla base dei quali il collegio dei docenti elabora il piano dell'offerta formativa. È infatti unanimemente condiviso che le scelte pedagogiche e didattiche competono ai docenti, come ribadito di recente anche alla Camera dei deputati in occasione dell'esame del provvedimento sugli organi collegiali; qualora gli indirizzi generali non venissero prefissati nel regolamento, ci potrebbe essere invece il rischio che essi fossero intesi diversamente, ad esempio in termini di rafforzamento dell'identità regionale o etnica. Meglio sarebbe quindi specificare che tali indirizzi concernono «la determinazione delle attività da sviluppare nella scuola», evitando futuri conflitti di competenza.

Quanto poi all'articolo 4, egli esprime il timore che la lettera *d*) del comma 2 prefiguri il superamento dell'organizzazione per classi: esperimenti in questo senso, da anni in atto ad esempio negli Stati Uniti, hanno dato infatti risultati assai negativi, con una forte riduzione della socialità degli alunni ed una loro progressiva atomizzazione. Ciò non toglie, peraltro, che una parte dell'attività didattica si possa svolgere in forme diverse. Propone pertanto di aggiungere, alla predetta lettera *d*), le parole «nel rispetto dell'organizzazione didattica fondamentale per classi».

Egli giudica poi probabilmente pleonastico il comma 5 dello stesso articolo 4. Qualora si optasse per un suo mantenimento, suggerisce comunque di aggiungere dopo le parole «ivi compresi i libri di testo» le altre «nel rispetto della libertà e della responsabilità dei docenti».

Dopo aver auspicato, con riferimento al comma 6 dell'articolo 4, un riferimento al rispetto della normativa nazionale nell'individuazione da parte delle istituzioni scolastiche dei criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici, egli passa all'articolo 5: al comma 1, suggerisce di inserire dopo le parole «per quanto riguarda l'impiego dei docenti» le altre «nel rispetto della libertà di insegnamento», onde evitare che la scuola autonoma impieghi gli insegnanti ledendo i loro diritti costituzionalmente garantiti; giudica poi fondamentale il comma 4, che prevede diverse modalità di impiego dei docenti in funzione delle differenti scelte metodologiche ed organizzative adottate, invitando il Governo a non apportarvi alcuna modifica.

Egli si sofferma quindi sull'articolo 8, comma 1, con riferimento al quale suggerisce di aggiungere, dopo la lettera *f*), la seguente: «*f*-bis) norme generali circa la valutazione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e il recupero dei debiti formativi». Ciò, al fine di non affidare una materia tanto delicata alle singole scuole, quanto meno fino a quando resterà vigente il principio del valore legale dei titoli di studio. Eventuali difformità nella disciplina di tale materia determinerebbero infatti inaccettabili condizioni di ineguaglianza giuridica fra gli alunni e creerebbero gravi difficoltà nel passaggio da una scuola all'altra.

Passando infine all'articolo 10, egli suggerisce di inserire – al comma 2 – dopo le parole «raggiungimento degli obiettivi» le altre «e degli *standard*» nonché di aggiungere alla fine «e a determinare incentivi e sanzioni per il perseguimento degli obiettivi e degli *standard*». L'attuazione dell'autonomia senza la definizione di corrispondenti responsabilità sarebbe infatti a suo giudizio catastrofica.

Conclude facendo osservare al senatore Brignone che, se da un lato è senz'altro vero che le famiglie già partecipano alla elaborazione del piano dell'offerta formativa e che quindi per certi versi potrebbe apparire ultroneo un loro ulteriore intervento nella individuazione dei percorsi formativi, dall'altro non va dimenticato che in alcuni casi vi è una divarificazione dei percorsi fra biennio e triennio su cui non appare inutile acquisire l'orientamento delle famiglie.

Il senatore RESCAGLIO riconosce che ci vorrà ancora tempo perché la cultura dell'autonomia si affermi in tutta la sua pienezza. Esprime tuttavia la sua massima soddisfazione per il progresso del percorso autonomistico che da anni la scuola aspettava. In particolare, manifesta grande apprezzamento per l'articolo 1, che finalmente sancisce il passaggio dell'offerta formativa per lo sviluppo della persona umana, la domanda delle famiglie e le caratteristiche specifiche delle persone coinvolte. Osserva peraltro che appare un pò trascurato l'aspetto della dirigenza, probabilmente in considerazione del fatto che è già stato approvato il decreto legislativo che conferiva la qualifica dirigenziale ai capi di istituto. Resta comunque innegabile che i presidi debbano avere margini di autonomia considerevoli, ivi compresa la possibilità di richiamo culturale nei confronti dei docenti.

Quanto all'articolo 4, egli saluta con soddisfazione la previsione di percorsi didattici individualizzati che da decenni i docenti cercavano sperimentalmente di prefigurare.

Dopo aver richiamato l'esigenza di una sollecita riorganizzazione dell'Amministrazione, fondamentale per la piena realizzazione dell'autonomia, egli manifesta il proprio apprezzamento anche per l'articolo 6, in tema di progettazione formativa, ricerca valutativa e formazione del personale scolastico. Era infatti tempo che le scuole fossero dotate di strumenti idonei a consentire una migliore comprensione delle caratteristiche culturali delle classi e un proficuo scambio di informazioni.

Nell'ottica dell'autonomia, il collegio dei docenti diventerà finalmente – grazie all'attenzione dei presidi e alla sensibilità dei docenti – la vera sintesi delle problematiche culturali della scuola. Né va dimenticata l'importanza dell'educazione permanente degli adulti, opportunamente valorizzata dall'articolo 9.

La definizione dei *curricula* di cui all'articolo 8 testimonia poi un'apertura della scuola all'ambiente in cui vive, tale da stimolarne le rispettive risorse culturali.

Dopo aver sottolineato l'importanza dei laboratori finalizzati nell'ambito delle reti di scuole, di cui al comma 5 dell'articolo 7, egli si sofferma quindi sugli aspetti relativi alle scuole legalmente riconosciute auspicando che gli scarni riferimenti ad esse contenuti nello schema di

regolamento possano ampliarsi a seguito del prosieguo dell'*iter* dei disegni di legge sulla parità scolastica.

Egli svolge altresì alcune considerazioni relative agli ispettori tecnici, il cui ruolo nella scuola è stato senz'altro rilevante in passato, pur perdendo efficacia culturale nel tempo. Conclude registrando con soddisfazione l'affermazione della responsabilità della progettazione in capo ai docenti, prevista dal comma 3 dell'articolo 16, ed auspicando un chiarimento delle responsabilità previste dal comma 5 dello stesso articolo.

Il senatore BERGONZI – premesse alcune considerazioni sull'utilizzo dello strumento regolamentare che, in taluni casi (come in quello attuale), assume un rilievo addirittura maggiore alla legge da cui trae origine – individua alcuni punti critici che a suo giudizio necessitano modifiche.

In primo luogo, egli ritiene che l'articolo 7, relativo alle reti di scuole, rappresenti una forzatura rispetto al comma 10 dell'articolo 21 della legge n. 59, che prevedeva finalità assai più limitate per tali forme di associazioni. Alle scuole consorziate ai sensi dell'articolo 7 vengono invece attribuite competenze amplissime, che coinvolgono anche le attività didattiche, di ricerca e sperimentazione, con il rischio di sperequazioni nella qualità del servizio formativo offerto tali che qualunque intervento perequativo risulterebbe impotente. Occorre pertanto ridimensionare l'articolo 7 nei termini previsti dalla legge n. 59.

Inoltre, nel corso del dibattito sull'articolo 21 si era convenuto di non anticipare in questa sede scelte proprie del dibattito sulla parità scolastica. L'articolo 7, prevedendo che alle reti di scuole possano partecipare anche le scuole legalmente riconosciute, opera invece una scelta precisa che la sua parte politica giudica del tutto inaccettabile. Né va dimenticato che anche all'articolo 2, comma 3, vi è un riferimento alle scuole private la cui sede più opportuna sarebbe invece la legge sulla parità. Tale norma, stabilendo che le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmente riconosciute debbano «adeguare» il proprio ordinamento alle disposizioni del regolamento si pone peraltro in contrasto con il comma 2 dell'articolo 21 della legge n. 59, che non a caso prevedeva una assai più flessibile «armonizzazione». Si tratta pertanto di una innegabile forzatura, che lede i diritti di libertà delle scuole private, cui certamente non si può imporre un adeguamento speculare alle scuole pubbliche sotto molteplici profili, come ad esempio quello degli organi collegiali.

Il senatore Bergonzi si sofferma poi sul comma 1 dell'articolo 1 criticando la disposizione secondo cui le istituzioni scolastiche sono autonomie funzionali alla definizione e alla realizzazione dell'offerta formativa, disposizione che a suo giudizio trascura la libertà di insegnamento e la garanzia del pluralismo.

Egli sottolinea inoltre che il comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 59 stabiliva che l'autonomia delle istituzioni scolastiche si inserisse nel processo di autonomia dell'intero sistema formativo, con ciò intendendo – evidentemente – autonomia nei confronti del Governo. L'artico-

lo 8, comma 1, dello schema di regolamento, attribuisce invece al Governo funzioni di fatto limitative di tale autonomia del sistema formativo complessivo: occorrerebbe pertanto prevedere un ruolo assai più incisivo del Parlamento, nonché del CNPI, eventualmente riformato.

Egli conclude infine lamentando che lo schema di regolamento in esame non si possa inserire in un contesto organico, per il quale mancano ancora l'individuazione dei *curricula* e la determinazione delle risorse: per entrambi tali tasselli sono infatti previsti distinti provvedimenti che determinano un rinvio del completamento del quadro di riforma.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**257ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Danese.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri relativa all'alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dall'Iri nella società Aeroporti di Roma Spa (n. 387)**

(Parere al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C08ª, 0030º)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 21 gennaio scorso.

Il relatore, senatore FALOMI, sottopone alla Commissione la seguente proposta di parere:

«L'8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminata la bozza di deliberazione del Consiglio dei ministri relativa all'alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dall'Iri nella società Aeroporti di Roma Spa:

considerato:

che la massimizzazione del ricavato derivante dalla dismissione della partecipazione detenuta indirettamente dall'IRI va coniugata con l'obiettivo di garantire alla società Aeroporti di Roma S.p.A. una prospettiva di sviluppo e di occupazione;

che tale prospettiva non riguarda semplicemente lo sviluppo di una realtà territoriale particolare ma l'intero sistema infrastrutturale italiano;

che il destino della società Aeroporti di Roma S.p.A. è un elemento essenziale della competitività del "sistema Italia" e incide sul ruolo di "volano" che essa può svolgere per lo sviluppo del Mezzogiorno e della sua capacità di proiezione in un mercato sempre più europeo e globale;

considerati i mutamenti in atto sul mercato del trasporto aereo e su quello delle gestioni aeroportuali segnati da processi di fusione e grandi alleanze tra compagnie aeree allo scopo di realizzare reti internazionali di collegamenti e da una forte spinta dei principali gestori di aeroporti internazionali a costituire *network* intercontinentali di strutture aeroportuali attraverso l'acquisizione di partecipazioni di controllo industriale in aeroporti esteri;

considerata pertanto la necessità di evitare che il sistema aeroportuale romano sia inglobato entro strategie di sviluppo di gestori esteri i cui interessi sono in conflitto con le prospettive di sviluppo del sistema aeroportuale romano e italiano e che ne pregiudichino la funzione di *hub*;

sottolineata l'importanza di salvaguardare gli investimenti pubblici effettuati e di non pregiudicare possibili integrazioni future tra società aeroportuali italiane idonee al rafforzamento e allo sviluppo dell'intero sistema aeroportuale nazionale;

esprime parere favorevole a condizione che vengano accolte le seguenti osservazioni:

1) la scelta della modalità di selezione degli investitori, allo scopo di dare adeguate garanzie di realizzazione degli obiettivi indicati in premessa, va indirizzata prevalentemente verso la trattativa privata;

2) la negoziazione deve essere rivolta verso investitori che danno garanzie sulla destinazione delle infrastrutture al servizio dello sviluppo del traffico e sulla valorizzazione di Roma-Fiumicino quale *hub* europeo;

3) la trattativa con i possibili acquirenti deve essere preclusa a soggetti, quali vettori aerei o gestori aeroportuali di qualsiasi nazionalità nonché soggetti ai medesimi collegati o dai medesimi controllati o controllanti i medesimi, che si trovino in situazione di sostanziale conflitto di interesse;

4) la natura dei soggetti acquirenti non deve essere contraria allo scopo della privatizzazione;

5) deve essere previsto un patto di stabilità della compagine azionaria di almeno sei anni a garanzia del perseguimento degli obiettivi indicati in premessa;

6) la privatizzazione non deve pregiudicare possibili future integrazioni tra società aeroportuali nazionali;

7) deve essere consentita, sia pure con una quota di minoranza, la partecipazione delle istituzioni locali interessate;

8) in considerazione dell'avvicinarsi del Giubileo, e dell'accelerazione dei processi di liberalizzazione del trasporto aereo internazionale e intercontinentale, i tempi di dismissione della quota di partecipazione pubblica devono essere accelerati al massimo».

Interviene il senatore VERALDI per esprimere l'avviso favorevole del suo Gruppo sulla proposta del relatore.

Il senatore TERRACINI giudica superfluo il punto 2 del dispositivo, mentre i senatori LO CURZIO e LAURO chiedono chiarimenti sul punto 7 ed in particolare sulla individuazione delle istituzioni locali ivi previste.

Il senatore FIRRARELLO esprime perplessità sulla previsione della trattativa privata nel punto 1 del dispositivo, mentre il presidente PETRUCCIOLI ritiene che si debba meglio approfondire la questione del conflitto di interessi indicata nel punto 3.

Replica brevemente il relatore FALOMI per osservare che il suo schema di parere intende evitare che la privatizzazione si risolva solo in una operazione di cassa a vantaggio dell'IRI. D'altra parte il ruolo degli aeroporti romani deve essere quello di fare «sistema» assieme agli aeroporti milanesi per competere a livelli internazionali e nel contempo essere fattore di sviluppo per il resto del paese.

Si dichiara disponibile a chiarire meglio la questione del conflitto di interesse, mentre precisa che la partecipazione degli enti locali dovrà essere minoritaria e comunque motivata dai riflessi sul territorio immediatamente circostante del processo di privatizzazione dell'aeroporto di Fiumicino.

Il sottosegretario DANESE chiede in primo luogo che la votazione del documento sia rinviata a domani per consentire un approfondimento con il Tesoro. Esprime comunque perplessità sulla previsione del conflitto di interessi come limite alla trattativa ed auspica che quanto meno la previsione in questione sia limitata ai gestori di aeroporti che siano *hub* europei.

Dopo un breve intervento del senatore MANIS, che esprime una più generale perplessità sulle modalità con le quali vengono gestiti i processi di privatizzazione, la Commissione conviene di rinviare la trattativa alla seduta di domani ed il RELATORE si impegna a riformulare lo schema di parere secondo le indicazioni emerse dal dibattito.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

#### CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta per l'esame congiunto dei disegni di

legge nn. 3749 e 3196 recanti disposizioni relative alla Tenuta di San Rossore, deferiti nel merito alla 1<sup>a</sup> Commissione permanente.

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DELLA SETTIMANA*

(A007 000, C08<sup>a</sup>, 0036<sup>o</sup>)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della settimana deve essere integrato con l'esame in sede referente del disegno di legge n. 3782 di conversione del decreto-legge n. 15 del 1999 sull'emittenza radiotelevisiva.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**228ª Seduta***Presidenza del Presidente*  
SCIVOLETTO

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.*

*La seduta inizia alle ore 15,45.*

**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**  
(A007 000, C09ª, 0102ª)

Il PRESIDENTE informa che, per concomitanti impegni istituzionali del Ministro per le politiche agricole, è pervenuta la richiesta di anticipare la prevista audizione del ministro De Castro alla seduta già programmata per domani alle ore 15, integrando conseguentemente il relativo ordine del giorno, precisando altresì che per la seduta, già programmata, per giovedì alle ore 15 si può conseguentemente prevedere di mettere all'ordine del giorno gli argomenti già iscritti alla seduta di oggi (A.S. 2981-B in materia di proroga termini e i provvedimenti in materia di denominazioni d'origine protette).

Avverte altresì che occorre prevedere una convocazione della Sottocommissione per i pareri, per domani alle ore 14,45, in relazione ai disegni di legge nn. 3196 e 3749 recanti disposizioni relative alla tenuta di San Rossore.

Conviene la Commissione.

**IN SEDE DELIBERANTE**

**(2981-B) Proroga di termini nel settore agricolo**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati  
(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore BARRILE, il quale segnala come il provvedimento all'esame sembra avere un *iter* abbastanza travagliato che, anche per la concomitanza della sessione di bilancio, non si

è potuto concludere in tempi ragionevoli, pur rivestendo notevole rilievo ed essendo molto atteso da vari comparti produttivi. Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla esigenza di aggiornare il provvedimento, la cui discussione si protrae da notevole tempo, ipotizzando di ricorrere ad una formulazione normativa, utilizzata per l'articolo 2, comma 2, dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati (che prevede la decorrenza delle proroghe con riferimento non ad una data fissa ma alla decorrenza di un determinato periodo dalla data di entrata in vigore del provvedimento).

Il Relatore da quindi conto delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, precisando, in particolare, che è opportuno rivedere la proroga di cui al comma 1, dell'articolo 1, (prevista al 31 marzo 1999), eventualmente ricorrendo alla metodologia già esposta. Dopo aver dato conto della soppressione dell'originario articolo 2, dà ulteriormente conto delle modifiche proposte al nuovo articolo 2, in materia di denuncia dei pozzi (al comma 1) e in materia di piano regolatore degli acquedotti (al comma 3). Quanto all'articolo 3 (riferito al Supporto alla programmazione agricola nazionale), anche qui ritiene opportuno preannunciare una modifica relativamente alla norma di copertura, da riferire al 1999. Quanto all'articolo 4, (relativo alle operazioni di credito agrario), ritiene altresì opportuna analoga modifica alla formulazione di copertura, di cui al comma 5, (da riferire al 1999). Dà quindi conto del nuovo comma 4 dell'articolo 5, relativo ai programmi di rilievo nazionale nel settore zootecnico, per il quale pure preannuncia una proposta di riformulazione, per una migliore utilizzabilità degli stanziamenti. Si sofferma quindi sull'articolo 6, che prevede, per la riclassificazione delle zone svantaggiate, una proroga di un solo anno, al 1° gennaio 1999, e che pone un problema di serio coordinamento con la proroga biennale già entrata in vigore con il Provvedimento collegato. Dopo aver altresì ipotizzato una modifica del termine troppo ridotto, per la proroga di cui all'articolo 7, ritiene vada riconsiderata anche la proroga di cui all'articolo 8.

Il relatore Barrile richiama conclusivamente l'attenzione della Commissione sull'esigenza di assicurare una celere approvazione del provvedimento e invita tutti i Gruppi ad una riflessione in merito.

Il presidente SCIVOLETTO richiama l'attenzione della Commissione su una questione che si pone in relazione al provvedimento in discussione, che è in terza lettura al Senato, e quindi sottoposto al regime dell'articolo 104 del Regolamento: al riguardo, è opportuno ricordare che l'articolo 6 (già articolo 7 del testo Senato), non modificato dalla Camera dei deputati, differisce di un solo anno – come ha sottolineato il Relatore – al 1° gennaio 1999 il termine per la riclassificazione delle zone svantaggiate, termine che era stato già prorogato al 1° gennaio 2000 dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 448 del 1998, (provvedimento collegato). Pertanto – prosegue il Presidente – ove la proroga annuale (di fatto già esaurita) di cui all'articolo 6 del provvedimento in discussione venisse approvata nell'attuale formulazione, entrando in vigore successivamente alla citata disposizione del provvedimento collegato, si sostituirebbe negli effetti normativi alla proroga biennale già approvata

dal Parlamento nell'ambito della manovra di finanza pubblica per l'anno in corso. Alla luce dei precedenti e dell'esigenza di assicurare un coordinamento normativo non meramente formale e tenuto altresì conto della «maggiore forza e valenza», almeno sul piano politico-procedurale, delle disposizioni annualmente votate dalla Camera con i provvedimenti «collegati di sessione», il Presidente informa che è pertanto possibile consentire la presentazione, eventualmente da parte del relatore, di un emendamento soppressivo del citato articolo 6 (al fine di consentire i necessari tempi tecnici richiesti dalla delicata operazione di riclassificazione delle zone agricole svantaggiate), ferma restando la rigorosa applicazione del criterio generale, fissato dall'articolo 104 del Regolamento, di esclusiva proponibilità di emendamenti «solo se si trovino in diretta correlazione con gli emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati». Invita inoltre i Gruppi ad esprimere preliminarmente il loro orientamento sulla proposta avanzata dal Relatore in ordine all'*iter* del provvedimento in discussione.

Si svolge quindi un breve dibattito sull'ordine dei lavori.

Il senatore ANTOLINI osserva che paradossalmente si può affermare che, continuando a prorogare i termini, i problemi finiranno col risolversi da soli.

Il senatore CUSIMANO ritiene sussistano due possibilità: la prima – che è da ritenere la strada preferibile e più celere – consiste nel chiedere al Governo di ritirare il provvedimento ripresentandolo con le adeguate riformulazioni; la seconda consiste, a suo avviso, nell'invitare il Relatore a prefigurare il tenore concreto delle modifiche che intende proporre al testo, onde consentire ai Gruppi una valutazione approfondita.

Il senatore PIATTI ritiene più agibile la seconda ipotesi avanzata dal senatore Cusimano.

Il senatore MINARDO conviene con il senatore Piatti.

Il presidente SCIVOLETTO, riassumendo i termini del dibattito testè svoltosi, propone di procedere (in una prossima seduta, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori dell'Aula) alla discussione generale nel corso della quale i vari Gruppi potranno rendere noto il loro orientamento in ordine alle concrete ipotesi di modifica, onde consentire al Relatore di predisporre le ipotesi di emendamento da sottoporre all'attenzione della Commissione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*MODIFICHE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDÌ  
E GIOVEDÌ*

(A007 000, C09ª, 0102ª)

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta, già convocata per mercoledì 3 febbraio, alle ore 15, è integrato con l'audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole sull'attuazione del decreto legislativo n. 173 del 1998, in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole.

Il Presidente avverte inoltre che nella seduta già convocata per giovedì 4 febbraio, alle ore 15, saranno esaminati i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno per la seduta odierna.

La Commissione prende atto.

*CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI*

Il PRESIDENTE avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani, mercoledì 3 febbraio, alle ore 14,45 per il parere alla 1ª Commissione sui disegni di legge nn. 3196 e 3749 recanti disposizioni relative alle tenuta di San Rossore.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**INDUSTRIA (10ª)**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**210ª Seduta (antimeridiana)***Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.*

*La seduta inizia alle ore 12,25.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(3593) Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL e l'ENPALS, nonché disposizioni in materia previdenziale**, rinviato alle Commissioni riunite dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 18 dicembre 1998  
(Parere alle Commissioni 5ª e 11ª riunite: favorevole condizionato)

Il presidente relatore CAPONI fa presente che la Commissione deve esprimere un parere sul disegno di legge ordinamentale collegato alla manovra finanziaria per l'anno in corso, attualmente all'esame delle Commissioni 5ª e 11ª riunite, disegno di legge al quale oltretutto è stato presentato da parte dei senatori Ripamonti e Morando un emendamento volto a disciplinare il mercato del gas. Con riferimento a tale proposta emendativa (emendamento 24.0.300 nuovo testo), sarebbe stato sicuramente auspicabile affrontare la questione in sede di esame del disegno di legge comunitaria; occorre tuttavia prendere atto del fatto che con il comma 2 dell'emendamento viene riproposto sostanzialmente quanto già previsto nel testo del disegno di legge comunitaria. Con il comma 1 della stessa proposta emendativa, invece, si interviene sulla questione relativa ai poteri dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, attribuendo alla stessa il controllo sulle attività di approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e distribuzione, e ciò quando la Commissione bilancio del Senato aveva in precedenza optato per l'esclusione dell'approvvigionamento e dello stoccaggio. In effetti, non v'è dubbio che approvvigionamento e stoccaggio siano attività tipicamente industriali, e non quindi servizi da sottoporre al controllo dell'Autorità, alla quale peraltro le in-

formazioni necessarie per esercitare il suo ruolo di regolazione nella distribuzione e trasporto – tipici servizi di pubblica utilità – possono essere fornite dai soggetti industriali coinvolti in tali attività; in ogni caso, comunque, si tratta di una materia controversa sulla quale occorrerebbe riflettere in modo adeguato. Sarebbe pertanto opportuno che la Commissione esprimesse parere favorevole sul disegno di legge n. 3593, condizionato al non accoglimento del comma 1 dell'emendamento 24.0.300 (nuovo testo) su cui il parere è contrario, mentre, invece, sul comma 2 dello stesso emendamento il parere può essere favorevole, sia pure con le osservazioni di cui sopra.

Il sottosegretario CARPI fa presente che il Governo è del tutto d'accordo con il presidente Caponi, nella considerazione che l'emendamento presentato dai senatori Ripamonti e Morando incide su una materia estremamente delicata, recando oltretutto, al comma 1, una vera e propria revisione della normativa introdotta dalla legge n. 481 del 1995. Al riguardo, se è condivisibile l'opinione di chi ritiene che la legge istitutiva delle Autorità potrebbe essere rivista, resta però il fatto che il problema è stato affrontato in modo non del tutto lineare e, soprattutto, in una sede impropria, privando oltretutto la 10ª Commissione permanente del Senato della possibilità di esaminare in modo adeguatamente meditato questioni di così grande rilevanza. Sarebbe pertanto auspicabile che i senatori Ripamonti e Morando ritirassero il citato emendamento, riservandosi di presentare un apposito disegno di legge che verrebbe poi esaminato nelle sedi competenti e con i tempi necessari ad un esame sufficientemente approfondito di questioni così delicate.

Il senatore DEMASI condivide quanto sottolineato dal presidente Caponi e dal sottosegretario Carpi ed auspica che venga reso un parere che, per quanto riguarda l'emendamento dei senatori Ripamonti e Morando, pur non manifestando contrarietà sul merito dell'iniziativa emendativa, dia modo alla Commissione industria del Senato di esaminare tematiche così importanti in modo adeguatamente ponderato.

Sul piano del metodo il senatore MICELE dichiara di condividere quanto sottolineato dal presidente Caponi, nella considerazione che questioni così rilevanti come quelle concernenti la disciplina del mercato del gas avrebbero dovuto essere esaminate in un contesto più generale, e non già presentando un emendamento al disegno di legge n. 3593, emendamento che, oltretutto, finisce col privare la Commissione industria del Senato della possibilità di esaminare con i tempi dovuti questioni di propria stretta competenza. Nel merito, poi, la proposta emendativa citata, al comma 1, modifica la legge n. 481 del 1995 sottraendo al controllo del Governo e del Parlamento attività tipicamente industriali come quelle di approvvigionamento e stoccaggio del gas naturale, per demandarle al controllo dell'Autorità per l'energia e il gas. Su tale disposizione non si può quindi che esprimere un parere decisamente contrario, mentre un parere favorevole può essere espresso sul comma 2 dell'emendamento – che delega il Governo ad attuare la direttiva CE

sulla liberalizzazione del mercato del gas – anche se la sede propria per esaminare tali questioni sarebbe stata la discussione del disegno di legge comunitaria.

Il senatore Athos DE LUCA concorda con quanto osservato dal presidente Caponi, nella considerazione che su questioni di così grande rilievo è necessario muoversi con la necessaria prudenza.

Il senatore ZILIO concorda con le argomentazioni del presidente Caponi e del sottosegretario Carpi ed esprime il proprio voto favorevole alla proposta di parere formulata.

Il senatore SELLA di MONTELUCE si richiama a tutti gli interventi fino ad ora svolti, da cui emerge una netta sensazione di esautoramento delle competenze della Commissione industria e dello stesso Ministero dell'industria su una materia di primaria importanza per la politica industriale italiana, sulla quale la Commissione non ha potuto svolgere un adeguato dibattito.

Si chiude la discussione generale.

La Commissione approva quindi la proposta formulata dal presidente Caponi – sulla quale esprimono il proprio voto contrario i senatori SELLA di MONTELUCE e PONTONE – e dà mandato al senatore Larrizza, che su richiesta del Presidente Caponi lo sostituisce nella veste di relatore, a redigere un parere in tal senso.

*La seduta termina alle ore 13,15.*

### **211ª Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
CAPONI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Carpi.*

*La seduta inizia alle ore 14,50.*

#### **IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (n. 379)**  
(Parere al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 aprile 1998, n. 128. Seguito dell'esame e rinvio)  
(R144 003, C10ª, 0005ª)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 gennaio, dopo che era stata svolta la relazione.

Si apre la discussione generale.

Il senatore Athos DE LUCA, dopo aver ricordato l'impegno a ridurre l'entità delle emissioni inquinanti assunto dall'Italia a livello internazionale con la sottoscrizione del protocollo di Kyoto, rileva i possibili benefici effetti sull'ambiente di un sistema elettrico competitivo, aperto alla concorrenza, teso a migliorare la qualità dei prodotti e l'efficienza nell'uso dell'energia. Al riguardo, prendendo atto con soddisfazione delle previsioni contenute nello schema di decreto in titolo in materia di fonti rinnovabili e di uso efficiente delle risorse, ritiene che quest'ultimo obiettivo vada perseguito con maggiore determinazione. L'efficienza deve essere ancor più stimolata con riferimento ai consumatori finali, divenire una strategia qualificante delle imprese produttrici, aprendo in tal modo prospettive di sviluppo dell'occupazione.

Venendo a considerare taluni aspetti del provvedimento in esame, ritiene che debba essere valorizzato il ruolo delle aziende municipalizzate che, per il loro stretto rapporto con l'utenza, possono essere efficaci strumenti nell'uso efficiente delle risorse energetiche. Sempre a questo fine reputa non opportuna la separazione tra l'attività di vendita e quella di distribuzione. Reputa, invece, adeguata la soglia del 20 per cento prevista dall'articolo 11, della quale anzi, a suo avviso, potrebbe prevedersi un meccanismo automatico di revisione.

Il senatore DE CAROLIS manifesta perplessità sul procedimento di esame dello schema in titolo ritenendo, in particolare, discutibile l'averne affidata la fase istruttoria alla sede delle Commissioni riunite dei due rami del Parlamento. Quanto al merito del provvedimento, richiama l'attenzione sui gravi effetti occupazionali che genererà in particolare la liberalizzazione della produzione; effetti che si vanno ad aggiungere alla riduzione di oltre 30 mila unità del personale dell'Enel realizzatasi negli ultimi cinque anni.

Dopo aver ricordato le gravi conseguenze derivanti dalla scelta di abbandonare il nucleare, rileva come l'obsolescenza di gran parte degli impianti di produzione, che dovranno essere ceduti dall'Enel secondo quanto disposto dallo schema in titolo, imporrà notevoli investimenti e l'adozione di nuove tecnologie. In proposito, ricordando il caso delle centrali di Piacenza e di Casella, ritiene che la loro cessione e trasformazione in impianti a ciclo combinato, se creerà occupazione nell'indotto, determinerà un'inevitabile contrazione dei livelli occupazionali. Queste ultime conseguenze a suo avviso appaiono oggettivamente in contraddizione con la politica di rilancio dell'occupazione promossa dal Governo, e suscitano perplessità sulle volontà realmente sottese allo schema di decreto in titolo.

A quest'ultimo rilievo replica il sottosegretario CARPI che ribadisce la coerenza dell'azione del Governo in materia.

Interviene quindi il senatore DEBENEDETTI che esprime una valutazione complessivamente positiva sullo schema in esame il quale, a

suo avviso, si pone nel solco di una tradizione storica della sinistra: quella della lotta contro i monopoli; monopoli le cui esigenze, minoritarie nel Paese, sono oggi difese da corporazioni ed interessi costituiti. Ai rilievi mossi da parte dell'Enel sull'ingiustificata riduzione della sua dimensione indotta dallo schema in esame, rileva come non vi sia – nello schema di decreto – alcun impedimento ad un'espansione dell'Enel fuori del territorio nazionale, ma solo l'esigenza di ridimensionare la sua posizione dominante sul mercato italiano. Quanto invece alle polemiche sul ruolo dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ritiene che queste siano gran parte frutto di un «parlamentarismo» esasperato, di una concezione rousseauiana della democrazia alla quale vanno contrapposte invece le esigenze di una democrazia liberale, cui l'istituzione di autorità indipendenti è funzionale.

Venendo a considerare il merito del provvedimento, si sofferma criticamente sulla separazione tra proprietà e gestione della rete; attività quest'ultima che andrebbe comunque affidata ad un ente costituito in forma societaria, pur sotto il controllo pubblico. Quanto alla borsa dell'energia ne ritiene auspicabile una più tempestiva attuazione.

Al riguardo il sottosegretario CARPI replica come a ciò ostino difficoltà tecniche non facilmente superabili.

Con riferimento alla distribuzione, il senatore DEBENEDETTI rileva come si tratti di tema complesso essendo difficile ipotizzare il superamento di una situazione di monopolio naturale. Quanto invece al rinnovo delle concessioni ne ritiene ingiustificata la durata trentennale. Conclusivamente, nell'auspicare una maggiore apertura alla concorrenza dei mercati interessati dalla riforma, rileva l'opportunità di aumentare da subito il novero dei clienti qualificati come idonei.

Interviene quindi il senatore NIEDDU, il quale, premessa la necessità di una decisione politica a monte del recepimento della direttiva comunitaria che abbia ad oggetto il mantenimento o meno dell'attuale assetto integrato dell'Enel, sottolinea come dal dibattito fin qui svolto siano affiorati alcuni principi da lui ritenuti fondamentali: la difesa degli interessi economici del Paese; il mantenimento del servizio pubblico; la tariffa unica per i clienti vincolati; l'instaurazione della concorrenza nella fase della generazione; l'esistenza di un contesto competitivo che travalica il livello nazionale; la duplicità del mercato, distinguendo fra clienti vincolati e clienti liberi.

Si sofferma, quindi, su alcuni punti dello schema di decreto che – a suo modo di vedere – meritano delle puntualizzazioni. Innanzitutto quello dell'accesso al mercato libero dei clienti eleggibili, al cui interno sono inseriti i consorzi a partire da determinate soglie. Al riguardo, gli sembra che le tipologie definite nello schema di decreto non corrispondano in pieno alle esigenze dell'assetto produttivo del Paese: accanto ai consorzi e agli utenti multiuso, infatti, occorrerebbe fare riferimento anche a consorzi di tipo settoriale o merceologico. Quanto all'attività di produzione dell'energia elettrica, per la quale si persegue l'obiettivo di una

crescente liberalizzazione in un contesto che va al di là di quello nazionale, egli rileva come il modello frammentato britannico costituisca un caso isolato, a fronte di una situazione di sostanziale monopolio in Francia e di accordi fra produttori del sistema tedesco. È necessario, quindi, che anche in Italia si mantenga un assetto paragonabile, evitando smembramenti dell'Enel che vadano oltre il necessario, in presenza di processi di integrazione e concentrazione che, in ambito europeo, interessano anche il settore elettrico.

Passando a considerare il settore della distribuzione, il senatore Nieddu sottolinea come solo una gestione unitaria della distribuzione e della vendita può consentire la perequazione fra le diverse aree territoriali. In presenza di una tariffa unica, la scissione della distribuzione dalla vendita è suscettibile di produrre divari di produttività compensabili solo con forti incentivi. Conclude esprimendosi, quindi, per un parere favorevole con osservazioni puntuali tese a rendere più coerente il testo con i sei obiettivi da lui inizialmente richiamati; non secondaria gli appare poi la considerazione delle prospettive di valorizzazione o meno dell'Enel in vista della sua immissione sul mercato.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, premesso che il provvedimento presenta due aspetti fondamentali: quello della liberalizzazione del mercato ed, in prospettiva, quello della privatizzazione dell'Enel, con ricadute anche sull'innovazione tecnologica, sottolinea come le scelte che si realizzano oggi devono avere come prospettiva i futuri assetti. Nella fase transitoria ognuno deve svolgere il ruolo che gli è proprio ed in particolare il Governo deve assolvere a funzioni di indirizzo, mentre all'Autorità indipendente compete la protezione dei consumatori, e, a seguito della sua realizzazione, la tutela della concorrenza.

Passa quindi a considerare singoli punti interessati dal provvedimento, soffermandosi innanzitutto sul tetto fissato alla produzione di energia elettrica per il quale sono previsti – a suo modo di vedere – tempi troppo lunghi. È da sottolineare poi l'eccessiva complessità dei meccanismi previsti che comportano quattro diversi tipi di attività e dieci tipologie di regolatori. Dopo aver rilevato che la proibizione dell'integrazione verticale non è prevista dalla direttiva europea e dopo aver evidenziato le ricadute negative sull'innovazione tecnologica derivanti dall'impedimento all'ingresso delle società di comunicazioni, si sofferma sulla penalizzazione delle famiglie e delle imprese di piccole dimensioni, auspicando un abbassamento della soglia di idoneità. Si richiama, quindi, all'esigenza della previsione di un punto di «prelievo virtuale», come richiesto dal Club dei distretti, rilevando negativamente la mancata considerazione di una realtà così importante e vitale per l'economia del Paese nell'ambito dello schema di decreto.

Quanto al tema della proprietà della rete di trasmissione, egli ritiene che la separazione fra trasmissione-dispacciamento e proprietà determini complicazioni evidenti e che tale scelta sia difficile da spiegare se non con l'intento di permettere all'Enel un apporto di sicuro valore alla WIND.

Passa quindi a considerare il capitolo della privatizzazione dell'Enel, sottolineando come le dismissioni debbano realizzarsi con tempi adeguati e sulla base di un piano coerente che non può avere come riferimento temporale i 60 giorni previsti dallo schema di decreto, pena un ingresso non competitivo sul mercato azionario. Va altresì salvaguardata l'esperienza accumulata dall'Enel a livello locale, evitando di porre in capo ad essa obblighi nei confronti delle imprese municipalizzate. Quanto alla durata delle concessioni, devono valere regole uniformi per tutti i soggetti sul mercato. Conclude esprimendo perplessità sul progetto sotteso allo schema di decreto in esame, che appare nel suo complesso orientato ad un'ottica miope e non proiettata verso il futuro.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**301<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*

SMURAGLIA

*La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

**(2389) SMURAGLIA:** *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche*

**(2852) MULAS ed altri:** *Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta del 28 gennaio 1999.

Il PRESIDENTE avverte che si procederà nell'illustrazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4 del disegno di legge n. 2389, assunto dalla Commissione come testo base.

Il senatore RIPAMONTI precisa preliminarmente che i circa cinquanta emendamenti da lui presentati non implicano un giudizio critico sul provvedimento all'esame, ma, al contrario, si propongono di approfondirne alcune parti, ritenute dalla sua parte politica meritevoli di particolare riflessione. Avverte altresì che limiterà l'illustrazione ad alcuni emendamenti, intendendosi pertanto dati per illustrati tutti gli altri emendamenti da lui sottoscritti e riferiti all'articolo 4.

Ciò premesso, illustra l'emendamento 4.289, mirante ad affiancare ai compiti di informazione e formazione dei lavoratori sui rischi connessi all'attività di impresa, anche le attività di istruzione e addestramento, di carattere preventivo e ripetute periodicamente. Al senatore PELELLA, che ritiene pleorico l'uso del termine «preventivi» nell'emendamento, fa presente che si tratta comunque di valorizzare alcune attività addestrative che l'esperienza dimostra essere attualmente tenute in scarsa considerazione. Il tema della formazione e dell'informazione costituisce l'oggetto anche dell'emendamento 4.293: i numeri aggiuntivi al nu-

mero 34, in esso contenuti, si propongono di assicurare ai lavoratori un'informazione idonea ed esauriente su ogni specifico aspetto connesso all'individuazione dei rischi e alla tutela della salute e della sicurezza, a carico del datore di lavoro, attraverso attività mirate e ripetute periodicamente. In tale contesto, l'emendamento rivolge una particolare attenzione all'equipaggiamento per la protezione individuale e collettiva, alla sicurezza dei visitatori occasionali ed alla piena responsabilizzazione dei datori di lavoro in ordine alla completezza ed all'aggiornamento della formazione ed informazione assicurata ai lavoratori; è prevista altresì l'introduzione nelle scuole di ogni ordine e grado di attività formative rivolte ad accrescere la capacità degli studenti ad individuare i fattori di rischio nei luoghi di vita e di lavoro.

Con l'emendamento 4.306, si intende incentivare l'utilizzazione dei fondi destinati alla formazione e all'informazione in tema di sicurezza e prevenzione da parte delle Aziende sanitarie locali, prevedendo anche un meccanismo che penalizzi il mancato uso di tali risorse. L'emendamento 4.307 intende estendere la sorveglianza sanitaria prevista al numero 36 del comma 1 dell'articolo 4 anche ai lavoratori cessati dall'impiego, dato che molte patologie si manifestano anche molto tempo dopo la fine dell'attività lavorativa. Con l'emendamento 4.309, infine, si intende dettare una norma di garanzia per l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di promuovere le azioni che si rendano a tal fine necessarie.

Il senatore MULAS dà per illustrati tutti gli emendamenti da lui sottoscritti e riferiti all'articolo 4, con l'eccezione di alcuni, sui quali intende richiamare l'attenzione della Commissione. Si sofferma pertanto in primo luogo sull'emendamento 4.651, inteso a introdurre un principio di differenziazione dei trattamenti in base alla diversità delle varie tipologie aziendali, e passa quindi ad illustrare gli emendamenti 4.652 e 4.648, che si propongono entrambi di circoscrivere con maggiore chiarezza e rigore l'ambito soggettivo di applicazione della normativa all'esame. L'emendamento 4.649 intende invece perseguire un fine di chiarezza del testo, ravvisabile anche nel successivo emendamento 4.350 del Presidente, mentre con l'emendamento 4.620 si vuole sfrondare di precisazioni pletoriche in ordine ai requisiti professionali il principio di delega relativo all'individuazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. L'emendamento 4.654 ha riguardo alla introduzione del principio della nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e l'emendamento 4.670, eliminando un riferimento alla tutela ambientale, si propone di limitare con chiarezza la materia oggetto del disegno di legge all'esame. Con l'emendamento 4.565, si elimina un richiamo al concetto di progresso tecnico che può rivelarsi estremamente aleatorio, mentre l'emendamento 4.636 intende assicurare che l'informazione e la formazione dei lavoratori avvenga tramite i rappresentanti per la sicurezza, onde evitare forme di assemblearismo che potrebbero ripercuotersi negativamente sull'attività produttiva senza tradursi in effettivi vantaggi per i lavoratori; l'emendamento 4.621 mira ad assicurare la co-

pertura assicurativa dei grandi rischi di natura industriale mediante l'istituzione di un fondo autonomo presso l'INAIL, e l'emendamento 4.664 detta norme a favore delle imprese artigiane, commerciali ed agricole che effettuino assunzioni a tempo determinato. Dato quindi conto dell'emendamento 4.629, con il quale si precisa che i corsi di formazioni debbono essere programmati in base a esigenze rilevate durante le riunioni periodiche previste dall'articolo 11 del decreto legislativo n. 626 del 1994, il senatore Mulas passa ad illustrare l'emendamento 4.624, volto ad istituire un elenco nazionale degli organismi abilitati a svolgere i corsi di formazione ed a rilasciare le relative certificazioni. L'emendamento 4.632 è rivolto a determinare un sistema di certificazione dei servizi di consulenza e assistenza; ai compiti dei medici competenti è dedicato invece l'emendamento 4.633, mentre con l'emendamento 4.628 si prevede l'istituzione, presso l'INAIL, di centri di ricerca, anche a supporto delle imprese, sui temi della sicurezza. Gli emendamenti 4.638 e 4.641 riguardano la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: il primo prevede che le attribuzioni di questi siano esercitate anche ove la contrattazione collettiva non ne abbia definito le modalità, e il secondo assicura la possibilità di avvalersi di consulenti esterni per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Il senatore MONTAGNINO fa quindi proprio e dà per illustrato l'emendamento 4.252, stante l'assenza del proponente.

Il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4 è conclusa e che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Al solo fine di evitarne la dichiarazione di decadenza per l'assenza del presentatore, il senatore PELELLA fa propri e dà per illustrati tutti gli emendamenti sottoscritti dal senatore Manfroi e riferiti all'articolo 5.

Dopo che il senatore MONTAGNINO ha fatto proprio, dandolo per illustrato, l'emendamento 5.21, stante l'assenza del proponente, il senatore RIPAMONTI, dati per illustrati tutti gli altri emendamenti da lui sottoscritti riferiti all'articolo 5, illustra l'emendamento 5.25, precisando che esso introduce principi e criteri direttivi aggiuntivi, riferiti alle modalità di confezionamento dei prodotti fitosanitari, ai requisiti minimi degli imballaggi e al loro riuso, nonché all'istituzione di una tassa di concessione governativa sulla produzione di pesticidi, i cui proventi sono destinati al finanziamento di progetti di tutela della salute degli operatori agricoli e al finanziamento di iniziative per la diffusione di tecniche di lotta fitosanitaria integrata e di iniziative per l'allevamento di insetti utili per la lotta biologica.

Accogliendo una richiesta del senatore MULAS, il PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 5.

*La seduta termina alle ore 16.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2389****Art. 4.**

*Sopprimere l'articolo.*

**4.251**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 1).*

**4.432**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 1), sopprimere, in fine, le parole: «negli ambienti di lavoro e di vita».*

**4.1000**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 1), sopprimere, in fine, le parole: «e di vita».*

**4.433**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 1), sopprimere, in fine, le parole: «e di vita».*

**4.507**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 1), sopprimere, in fine, le parole: «e di vita».*

**4.650**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 1, dopo le parole: «di lavoro e di vita;» aggiungere, in fine, le seguenti: «tutte le disposizioni vanno coordinate con le altre relative alla tutela del lavoro previste dal comma 1 dell'articolo 3;».*

**4.328**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 1), dopo le parole: «di lavoro e di vita;» aggiungere, in fine, le seguenti: «tutte le disposizioni vanno coordinate con le altre relative alla tutela del lavoro previste dal comma 1 dell'articolo 3;».*

**4.508**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 1), dopo le parole: «di lavoro e di vita;» aggiungere le seguenti: «tutte le disposizioni vanno coordinate con le altre relative alla tutela del lavoro previste dal comma 1 dell'articolo 3;».*

**4.600**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 1), dopo le parole: «di lavoro e di vita;» aggiungere, in fine, le seguenti: «tutte le disposizioni vanno coordinate con le altre relative alla tutela del lavoro previste dal comma 1 dell'articolo 3;».*

**4.619**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, sopprimere il numero 2).*

**4.434**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 2), sopprimere le parole: «e a tutti i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori».*

**4.91**

MANFROI

*Al comma 1, numero 2), sostituire le parole: «imprenditori e non imprenditori» con le seguenti: «stabilendo norme specifiche in relazione alle dimensioni dell'azienda, al numero di lavoratori occupati, ai rischi presenti, nonché disposizioni semplificate per le imprese familiari e per le aziende che assumono lavoratori a tempo determinato o che svolgono la loro attività solo stagionalmente».*

**4.435**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 2), sostituire le parole: «imprenditori e non imprenditori» con le seguenti: «stabilendo norme specifiche in relazione alle dimensioni dell'azienda, al numero di lavoratori occupati, ai rischi presenti, nonchè stabilendo disposizioni semplificate per le imprese familiari e per le aziende che assumono lavoratori a tempo determinato e per le aziende che svolgono la loro attività solo stagionalmente».*

**4.509**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 2), sostituire le parole: «imprenditori e non imprenditori» con le seguenti: «stabilendo norme specifiche in relazione alle dimensioni dell'azienda, al numero di lavoratori occupati, ai rischi presenti, nonchè stabilendo disposizioni semplificate per le imprese familiari e per le aziende che assumono lavoratori a tempo determinato e per le aziende che svolgono la loro attività solo stagionalmente».*

**4.651**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 2), dopo le parole: «non imprenditori, stabilendo» inserire le seguenti: «norme specifiche in relazione alla dimensione dell'azienda, al numero degli occupati, ai rischi presenti e noti, nonchè stabilendo disposizioni semplificate per le imprese familiari e per le aziende che svolgono le loro attività solo stagionalmente, stabilendo altresì».*

**4.348**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 2), sopprimere le parole da: «stabilendo che soltanto nei riguardi delle Forze armate» fino a: «, della sanità e per la funzione pubblica».*

**4.510**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 2), dopo le parole: «servizi di protezione civile» aggiungere le seguenti: «e di pronto intervento».*

**4.347**TAPPARO, DE LUCA Michele, MONTAGNINO, PELELLA,  
SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 2), dopo le parole: «protezione civile» inserire le seguenti: «nonchè nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, dell'Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, degli archivi, biblioteche, musei, aree archeologiche dello Stato».*

**4.1001**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 2), aggiungere, in fine, dopo le parole: «della sanità» le seguenti: «, dell'ambiente».*

**4.300**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, sopprimere il numero 3).*

**4.436**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) assicurare, con la necessaria flessibilità e con le opportune deroghe, l'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro a tutti i lavoratori subordinati e, per quanto possibile, ai parsubordinati, agli associati, ed ai lavoratori autonomi; tali disposizioni vanno inoltre adattate alle forme di lavoro emergenti quali, in particolare, il lavoro interinale, il lavoro a termine, le nuove forme di lavoro a domicilio, nell'osservanza delle specifiche direttive CEE».

**4.329**

MONTAGNINO

*All'articolo 4, comma 1, numero 3, dopo la parola: «lavoratori» inserire le seguenti: «nonchè le categorie ad essi equiparate secondo le disposizioni vigenti».*

**4.1002**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 3), sopprimere le parole da: «considerando tali tutti i titolari» fino alla fine del numero.*

**4.92**

MANFROI

*Al comma 1, numero 3), sostituire le parole da: «considerando tali tutti i titolari» fino alla fine del numero, con le seguenti: «tenendo conto della natura e delle caratteristiche delle varie tipologie di rapporti, nonché della qualità delle prestazioni e di rischi ad esse connessi;».*

**4.349**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 3), sopprimere, ove ricorrenti, le parole: «i partecipanti all'impresa familiare».*

**4.652**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 3), primo periodo, sopprimere le parole: «i partecipanti all'impresa familiare».*

**4.437**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 3), sopprimere le parole: «i titolari di rapporti di prestazione continuativa e coordinata a carattere prevalentemente personale».*

**4.648**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 3), secondo periodo, sopprimere le parole: «e per i partecipanti all'impresa familiare».*

**4.438**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 4).*

**4.439**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 4).*

**4.653**MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI,  
ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 4 con seguente: «riformulare e semplificare la definizione di datore di lavoro stabilendo che si considera tale la persona titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, ovvero dell'unità produttiva o amministrativa, in quanto titolare dei poteri organizzativi e di spesa».*

**4.1003**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 4), dopo le parole: «persona fisica», sopprimere le seguenti: «o giuridica».*

**4.567**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 4), dopo le parole «o abbia la responsabilità dell'impresa» inserire le seguenti: «ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri gestionali e di spesa»; sopprimere, in fine, le parole: «ed eliminando ogni riferimento all'unità produttiva».*

**4.649**MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI,  
ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 4), sopprimere, in fine, le parole: «ed eliminando ogni riferimento all'unità produttiva».*

**4.350**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 6).*

**4.88**

MANFROI

*Al comma 1, numero 6), sopprimere le parole da: «, stabilendo altresì i requisiti professionali» fino alla fine del numero.*

**4.620**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sopprimere il numero 7).*

**4.89**

MANFROI

*Al comma 1, numero 7), alinea, dopo le parole: «definire medico competente» aggiungere le seguenti: «comunque sottoposto al controllo pubblico,».*

**4.618**

MANZI

*Al comma 1, numero 7), alinea, dopo le parole: «seguenti titoli» aggiungere le seguenti: «e dell'attestazione di servizio specifico».*

**4.590**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 7), lettera c), sostituire le parole da: «con le modalità» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con riapertura dei termini per la presentazione delle domande, da stabilirsi con specifico decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».*

**4.511**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 8).*

**4.90**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 8).*

**4.440**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 8), sopprimere le parole: «eletta dai lavoratori».*

**4.441**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 8), sopprimere le parole: «eletta dai lavoratori».*

**4.654**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 8), sopprimere le parole: «eletta dai lavoratori».*

**4.327**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 8), dopo la parola: «eletta» inserire le seguenti: «o designata».*

**4.351**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere il numero 9).*

**4.45**

MANFROI

*Al comma 1, numero 9), sopprimere le parole: «adottate o».*

**4.48**

MANFROI

*Al comma 1, numero 9), sopprimere le parole: «o previste».*

**4.47**

MANFROI

*Al comma 1, numero 9), sostituire le parole: «in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire» con le seguenti: «, o comunque finalizzate ad evitare o diminuire, in tutte le fasi dell'attività lavorativa,».*

**4.352**

GRUOSSO, PILONI, TAPPARO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 9), sopprimere le parole: «nel rispetto della salute e dell'integrità dell'ambiente esterno».*

**4.46**

MANFROI

*Al comma 1, dopo numero 9), inserire il seguente:*

«9-...) definire rischio qualunque probabilità di danno alla salute o all'integrità psico-fisica conseguente allo svolgimento di un'attività connessa al lavoro».

**4.353**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere il numero 10).*

**4.442**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera a).*

**4.50**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera a), sopprimere le parole: «e delle popolazioni interessate e per la tutela dell'ambiente».*

**4.49**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera a), sopprimere le parole: «e delle popolazioni interessate e per la tutela dell'ambiente».*

**4.443**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 10), lettera a) sopprimere le parole: «e delle popolazioni interessate e per la tutela dell'ambiente».*

**4.670**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 10, lettera a), sopprimere le parole: «e per la tutela dell'ambiente».*

**4.1005**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera b).*

**4.54**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) la programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro».

**4.512**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) la programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro».

**4.634**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 10, lettera b), sopprimere le parole: «le relazioni sociali».*

**4.1006**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 10), lettera b), sopprimere le parole: «, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente».*

**4.51**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera c) con la seguente:*

*«c) la riduzione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite;».*

**4.52**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera c), sopprimere, in fine, le parole: «in base al progresso tecnico».*

**4.444**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 10), lettera c), sopprimere, in fine, le parole: «in base al progresso tecnico».*

**4.655**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera d).*

**4.53**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera d), sopprimere le parole da: «o quanto meno li riducano» fino alla fine del numero.*

**4.591**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera e).*

**4.55**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera e), sopprimere le parole: «l'adeguamento del lavoro all'uomo, in particolare mediante il rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro e nella scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, nonchè mediante».*

**4.445**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 10), lettera e), sopprimere le parole: «l'adeguamento del lavoro all'uomo, in particolare mediante».*

**4.656** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 10), lettera e), sopprimere le parole: «in particolare mediante il rispetto dei principi ergonomici».*

**4.56** MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera e), dopo le parole: «nella concezione» aggiungere le seguenti: «e nella progettazione».*

**4.288** RIPAMONTI, PIERONI, MANZI

*Al comma 1, numero 10), lettera e), dopo le parole: «nella concezione» aggiungere le seguenti: «e nella progettazione».*

**4.354** TAPPARO, PELELLA, MONTAGNINO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 10), lettera e), dopo le parole: «nella concezione» aggiungere le seguenti: «e nella progettazione».*

**4.601** MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 10), lettera e), sopprimere le parole: «nonchè mediante l'attenuazione dei lavori monotoni e ripetitivi e la riduzione dei loro effetti sulla salute fisica e mentale».*

**4.57** MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera f), sopprimere le parole da: «le misure tecniche» fino a: «nonchè».*

**4.58** MANFROI

*Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera g).*

**4.593** MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 10), lettera g) sopprimere le parole: «, o possono essere,».*

**4.59**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera h) con la seguente:*

«h) l'utilizzo limitato di sostanze nocive;».

**4.61**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera h), dopo la parola: «limitato» aggiungere le seguenti: «e controllato».*

**4.592**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 10), lettera h), sopprimere le parole: «pericoloso o».*

**4.60**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera i), dopo le parole: «preventivo e periodico» inserire le seguenti: «nei casi previsti».*

**4.356**

DUVA, DE LUCA Michele, TAPPARO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 10), lettera i), dopo le parole: «preventivo e periodico» inserire le seguenti: «, nei casi previsti,».*

**4.446**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 10), lettera i), dopo le parole: «preventivo e periodico» inserire le seguenti: «, nei casi previsti,».*

**4.657**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 10), lettera i), sopprimere le parole: «, ed eventualmente prolungato oltre la cessazione dell'esposizione al rischio,».*

**4.62**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera i), sostituire le parole: «, ed eventualmente prolungato oltre l'esposizione al rischio,» con le seguenti: «e prolungato oltre la cessazione dell'esposizione al rischio o dopo la cessazione del rapporto di lavoro per quelle lavorazioni la cui esposizione può provocare danni a distanza di tempo, stabilendo che tali controlli sono comunque senza oneri per i lavoratori».*

**4.359**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 10), lettera i), dopo le parole: «dell'esposizione al rischio,» inserire le seguenti: «a totale carico del Servizio sanitario nazionale,».*

**4.26**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera i), dopo le parole: «dell'esposizione al rumore,», inserire le seguenti: «ai campi elettromagnetici,».*

**4.301**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 10), lettera l), dopo le parole: «il rispetto dei valori limite», inserire le seguenti: «, quando previsti da specifiche disposizioni legislative o regolamentari,».*

**4.355**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 10), lettera l), dopo le parole: «esposizione a rumore,», inserire le seguenti: «a campi elettromagnetici,».*

**4.302**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 10), lettera l), sopprimere la parola: «, cancerogeni»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per gli agenti nocivi, cancerogeni, teratogeni e mutageni, il valore limite è uguale a zero, se del caso con l'adozione del ciclo chiuso;».*

**4.617**

MANZI

*Al comma 1, numero 10), lettera l), dopo le parole: «ed ovviarvi», aggiungere, in fine, le seguenti: «, riducendo comunque al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici, fisici, biologici o cancerogeni mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte».*

**4.568**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 10), lettera o), dopo le parole: «pronto soccorso», aggiungere le seguenti: «in collegamento e integrazione con il servizio di emergenze del Servizio sanitario nazionale».*

**4.357** DE LUCA Michele, PELELLA, MONTAGNINO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 10), lettera p), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la documentazione degli interventi di manutenzione su impianti e sistemi con valenza di sicurezza in occasione dell'aggiornamento del documento di analisi e valutazione dei rischi».*

**4.616** MANZI

*Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera q) con la seguente:*

«q) l'informazione, la formazione dei lavoratori nonché la consultazione e la loro partecipazione mediante i loro rappresentanti eletti da tutti i lavoratori, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; la circolazione delle informazioni tra i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i rappresentanti per la sicurezza, i servizi di prevenzione e protezione delle unità sanitarie locali e ogni altro ente o servizio pubblico che svolge attività di ricerca, informazione e assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro».

**4.636** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera q) con la seguente:*

«q) l'informazione, la formazione dei lavoratori nonché la consultazione e la loro partecipazione mediante i loro rappresentanti eletti da tutti i lavoratori, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro; la circolazione delle informazioni tra i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti, i rappresentanti per la sicurezza, i servizi di prevenzione e protezione delle unità sanitarie locali e ogni altro ente o servizio pubblico che svolge attività di ricerca, informazione e assistenza in materia di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro».

**4.513** NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 10), lettera q), sopprimere le parole da: «la circolazione delle informazioni» fino alla fine della lettera.*

**4.27** MANFROI

*Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera r).*

**4.29**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera r), sostituire le parole: «l'informazione e la formazione completa, preventiva e periodica» con le seguenti: «l'informazione, la formazione, l'istruzione e l'addestramento completi, preventivi e periodicamente ripetuti ogni volta che risulti necessario».*

**4.289**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 10), lettera r), sostituire le parole: «l'informazione e la formazione completa, preventiva e periodica» con le seguenti: «l'informazione, la formazione, l'istruzione e l'addestramento completi, preventivi e periodicamente ripetuti ogni volta che risulti necessario».*

**4.602**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 10), lettera r), sopprimere la parola: «completa».*

**4.28**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera r), dopo le parole: «dall'esposizione a rumore», aggiungere le seguenti: «a campi elettromagnetici».*

**4.303**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 10), lettera r), dopo le parole: «misure di prevenzione» inserire le seguenti: «e di emergenza».*

**4.290**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 10), lettera r), dopo le parole: «misure di prevenzione» inserire le seguenti: «e di emergenza».*

**4.360**

PELELLA, MONTAGNINO, GRUOSSO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 10), lettera r), dopo le parole: «misure di prevenzione» inserire le seguenti: «e di emergenza».*

**4.720**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera s), con la seguente:*

«s) la tenuta e l'aggiornamento dei registri di esposizione dei lavoratori ad agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni ed ogni altra sostanza o preparato pericoloso o nocivo, delle cartelle sanitarie e di rischio e di ogni altro documento rilevante ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. La tenuta e l'aggiornamento dei registri degli infortuni vengono effettuati se l'assenza dal lavoro è di almeno tre giorni;».

**4.84**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera s), sopprimere le parole da: «dei registri di esposizione» fino a: «pericoloso e nocivo,».*

**4.30**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera t), sopprimere le parole da: «l'accesso dei lavoratori e dei loro rappresentanti» fino a: «accertamenti sanitari e».*

**4.31**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), lettera t), dopo le parole: «l'accesso dei lavoratori» inserire le altre: «e dei datori di lavoro».*

**4.85**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera u).*

**4.32**

MANFROI

*Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera u).*

**4.447**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera u).*

**4.658** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 10), sostituire la lettera u) con la seguente:*

«u) la notifica alle autorità competenti dei nuovi insediamenti produttivi, nonché di rilevante trasformazione del sistema produttivo, accompagnata da relazione tecnica con indicazioni relative alla sicurezza e igiene del lavoro».

**4.358** SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 10), lettera u), sopprimere le parole da: «, nonché dei progetti» fino alla fine della lettera.*

**4.33** MANFROI

*Al comma 1, numero 10), dopo la lettera u) aggiungere la seguente:*

«u-...) prevedere l'eventuale delocalizzazione degli impianti qualora non vi sia compatibilità accertata tra la sicurezza interna e la salubrità dell'ambiente esterno;».

**4.304** RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera v).*

**4.448** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 10), sopprimere la lettera v).*

**4.659** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 10, sostituire lettera v), con la seguente: «la collaborazione con i servizi pubblici di prevenzione per la tempestiva rilevazione delle malattie da lavoro».*

**4.1007** IL RELATORE

*Al comma 1, numero 10), lettera v) sopprimere le parole da: «, anche se non previste» fino alla fine della lettera.*

**4.34**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 11).*

**4.35**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 11).*

**4.449**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 11).*

**4.660**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 11 con il seguente: «prevedere un obbligo generale di sicurezza a carico del datore di lavoro consistente nell'adozione di tutte le misure generali di prevenzione, di sicurezza e di gestione dell'emergenza previste al n. 10, nonchè di tutte le misure stabilite da disposizioni legislative e regolamentari e di tutte le misure necessarie secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica».*

**4.1008**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 11), sopprimere le parole: «a carico del datore di lavoro».*

**4.36**

MANFROI

*Al comma 1, numero 11), sopprimere le parole da: «e consistente nell'adozione» fino a: «di cui al numero 10),».*

**4.37**

MANFROI

*Al comma 1, numero 11), sostituire le parole: «misure generali di prevenzione e di sicurezza» con le seguenti: «misure generali di prevenzione, di sicurezza e di gestione delle emergenze».*

**4.291**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 11), sostituire le parole: «misure generali di prevenzione e di sicurezza» con le seguenti: «misure generali di prevenzione, di sicurezza e di gestione delle emergenze».*

**4.361** GRUOSSO, PILONI, PELELLA, MONTAGNINO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 11), sostituire le parole: «misure generali di prevenzione e di sicurezza» con le seguenti: «misure generali di prevenzione, di sicurezza e di gestione delle emergenze».*

**4.603** MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 11), sopprimere le parole: «anche se non espressamente previste da disposizioni di legge o di regolamento.».*

**4.362** IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere il numero 12).*

**4.38** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 12).*

**4.450** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 12).*

**4.661** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 12), sopprimere le parole: «e per l'ambiente».*

**4.363** DUVA, DE LUCA Michele, MONTAGNINO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 12), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo a tale scopo l'istituzione, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di un Fondo autonomo per l'assicurazione obbligatoria dei grandi rischi di natura industriale che comportino danno all'ambiente ed all'uomo che in esso vive;».*

**4.323** RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 12), dopo le parole: «e per l'ambiente;» aggiungere, in fine, le seguenti: «a tale scopo è prevista presso l'INAIL l'istituzione di un Fondo autonomo per l'assicurazione obbligatoria dei "grandi rischi" di natura industriale che comportino danno all'ambiente ed all'uomo che in esso vive;».*

**4.330**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 12), dopo le parole: «e per l'ambiente;» aggiungere, in fine, le seguenti: «a tale scopo è prevista presso l'INAIL l'istituzione di un Fondo autonomo per l'assicurazione obbligatoria dei "grandi rischi" di natura industriale che comportino danno all'ambiente ed all'uomo che in esso vive;».*

**4.514**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 12), dopo le parole: «e per l'ambiente;» aggiungere, in fine, le seguenti: «a tale scopo è prevista presso l'INAIL l'istituzione di un Fondo autonomo per l'assicurazione obbligatoria dei "grandi rischi" di natura industriale che comportino danno all'ambiente ed all'uomo che in esso vive;».*

**4.621**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, dopo il numero 12), aggiungere il seguente:*

«12...) dovrà essere prevista la competenza dell'INAIL, anche sotto forma di risarcimento mirato a totale recupero del lavoratore, in materia riabilitativa specifica, di ergonomia e di centri per il reinserimento nella vita sociale e lavorativa degli infortunati del lavoro e dei tecnopatici;».

**4.64**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 13).*

**4.39**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 13).*

**4.451**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 13).*

**4.662** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 13), sostituire le parole da: «l'individuazione di tutte le misure» fino alla fine del numero con le seguenti: «l'indicazione delle misure adottate nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza;».*

**4.364** MONTAGNINO, PELELLA, TAPPARO, SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 14).*

**4.452** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 14).*

**4.663** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 14) con il seguente:*

«14) le aziende che, dopo ispezione da parte dell'ispettorato del lavoro, risultino prive di rischio, vengono escluse dall'applicazione dei doveri formali derivanti dagli obblighi della presente legge;».

**4.83** MANFROI

*All'emendamento 4.365, sostituire le parole da: «stabilendo che» fino a: «riscontrabili» con le seguenti: «definendo per l'adempimento procedure standardizzate tali da rendere, in ogni caso, facilmente verificabile la valutazione dei rischi effettuata».*

**4.365/1** IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il numero 14) con il seguente:*

«14) prevedere che, in deroga ai principi generali, le piccole imprese procedano all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione del rischio e dell'adempimento degli obblighi ad essa collegati, stabilendo che i criteri di autocertificazione siano fondati su dati obiettivi, specifici per singole imprese e facilmente riscontrabili;».

**4.365** SMURAGLIA

*Al comma 1, sostituire il numero 14) con il seguente:*

«14) estendere l'obbligo di redigere il documento di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, a tutte le imprese aventi più di 100 dipendenti, formulando la norma in modo che i criteri di autocertificazione si fondino su dati obiettivi, concreti e facilmente verificabili e su elementi che consentano di accertare l'eventuale sussistenza di obiettive difficoltà, in relazione alle caratteristiche ed alle dimensioni dell'impresa;».

**4.86**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 15).*

**4.453**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 15), dopo le parole: «a svolgersi in più luoghi» inserire le seguenti: «, per le aziende agricole, artigianali e commerciali che si avvalgono di contratti di lavoro a tempo determinato».*

**4.366**

PELELLA, DE LUCA Michele, DUVA, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 15), dopo le parole: «a svolgersi in più luoghi» inserire le seguenti: «, per le aziende agricole, artigianali e commerciali che assumono lavoratori a tempo determinato».*

**4.664**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 15), dopo le parole: «sono destinate a svolgersi in più luoghi» inserire le seguenti: «, per le aziende agricole, artigianali e commerciali che assumono lavoratori a tempo determinato».*

**4.454**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 15), dopo le parole: «sono destinate a svolgersi in più luoghi» inserire le seguenti: «, per le aziende agricole, artigianali e commerciali che assumono lavoratori a tempo determinato».*

**4.515**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 15), sopprimere le parole: «, per le piccole e medie imprese,» nonchè le seguenti: «e alle dimensioni dell'azienda».*

**4.572**

MANZI

*Al comma 1, sopprimere il numero 16).*

**4.40**

MANFROI

*Al comma 1, numero 16), sopprimere le parole da: «alle aziende rientranti nel campo di» sino a: «pressione o a rischio di incendio o esplosione».*

**4.455**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, ai numeri 16), 24) e 25), dopo le parole: «polveri, munizioni» sopprimere le seguenti: «alle aziende rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277»; dopo le parole: «agenti cancerogeni o biologici» sopprimere le seguenti: «, di sostanze o preparati pericolosi,».*

**4.569**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 17).*

**4.456**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 17).*

**4.665**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 17), sostituire le parole: «la documentazione o» con le seguenti: «la documentazione e».*

**4.570**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sostituire il numero 17) con il seguente:*

«17) disporre che la documentazione o l'autocertificazione relative alla valutazione dei rischi siano custodite presso la sede aziendale, a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente;».

**4.367**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 17), sostituire le parole: «inviata all'organo di vigilanza territorialmente competente» con le seguenti: «conservata e disponibile presso la sede aziendale per l'organo di vigilanza territorialmente competente».*

**4.516**

NAPOLI Roberto

*Al numero 17), sostituire le parole: «inviata all'» con le seguenti: «tenuta a disposizione dell'».*

**4.571**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 17), dopo le parole: «territorialmente competente» aggiungere, in fine, le seguenti: «ed alla struttura dell'INAIL che opera sul territorio».*

**4.331**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 17), dopo le parole: «territorialmente competente» aggiungere, in fine, le seguenti: «ed alla struttura dell'INAIL che opera sul territorio».*

**4.622**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, sopprimere il numero 18).*

**4.41**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 18).*

**4.457**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 18).*

**4.517**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 18).*

**4.666**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 18), sopprimere le parole da: «prima dell'inizio dell'attività» fino a: «dell'opera e».*

**4.42**

MANFROI

*Al comma 1, numero 18), sostituire le parole da: «deve essere effettuata» fino alla fine del numero, con le seguenti: «venga effettuata entro tre mesi dall'inizio dell'attività e che la valutazione venga aggiornata ogni volta che si pongono in essere rilevanti modifiche del processo produttivo;».*

**4.368**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 18), dopo le parole da: «delle scelte tecniche» aggiungere, in fine, le seguenti: «ed adeguata in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute».*

**4.573**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 19).*

**4.43**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 19).*

**4.369**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 19).*

**4.667**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sopprimere il numero 19).*

**4.458**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 19).*

**4.519**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sostituire il numero 19) con il seguente:*

«19) prevedere che il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori, sia tenuto a trasmettere una notifica preliminare di inizio attività conforme alle indicazioni fornite dal Ministro della sanità con proprio decreto all'organo di vigilanza territorialmente competente. L'organo di vigilanza può, entro trenta giorni dalla data della notifica, chiedere ulteriori dati e prescrivere modifiche dei locali, degli impianti e delle modalità delle lavorazioni per l'osservanza delle norme di igiene e sicurezza sul lavoro;».

**4.574**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 19), sostituire le parole: «conforme alle indicazioni fornite dal Ministro della sanità con proprio decreto» con le seguenti: «conforme alle indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto».*

**4.518**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 19), sostituire le parole: «conforme alle indicazioni fornite dal Ministro della sanità con proprio decreto» con le seguenti: «conforme alle indicazioni fornite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto».*

**4.631**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sopprimere il numero 20).*

**4.93**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 20).*

**4.459**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 20).*

**4.520**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 20).*

**4.671**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 20) con il seguente:*

«20) semplificare tutte le procedure di comunicazione, di notificazione e di invio di documentazione agli organi della pubblica amministrazione, definendo i rapporti necessari tra i diversi uffici della stessa amministrazione e tra le diverse amministrazioni pubbliche al fine di ridurre le fasi procedurali e di uniformare e accorpate i procedimenti amministrativi che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;».

**4.721**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 20), sopprimere le parole: «o delle sostanze impiegate nell'attività lavorativa».*

**4.44**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 21).*

**4.460**

SCHIFANI, NOVI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 21).*

**4.672**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 21), sostituire le parole: «e dei preposti» con le seguenti: «, dei preposti e dei lavoratori».*

**4.94**

MANFROI

*Al comma 1, numero 21), sopprimere le parole da: «, mantenendo in capo» fino alla fine del numero.*

**4.95**

MANFROI

*Al comma 1, sostituire il numero 22 con il seguente: «stabilire che il datore di lavoro non può delegare ad altri soggetti la valutazione dei rischi, la elaborazione del documento relativo alle valutazioni effettuate, all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate e il programma di attuazione di tutte le misure necessarie, nonché la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e l'adempimento di tutti quegli obblighi che presuppongono l'esercizio dei poteri decisionali e organizzativi propri del datore di lavoro».*

**4.1004**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 22), dopo le parole: «ad altri soggetti» inserire le seguenti: «la responsabilità inerente alla». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a tale fine il datore di lavoro può avvalersi anche di consulenze a pagamento offerte dagli appositi servizi dell'INAIL o dell'ISPESL, in qualità di Enti deputati a certificare l'adozione delle idonee misure di sicurezza, anche ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile;».*

**4.332**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 22), dopo le parole: «ad altri soggetti» inserire le seguenti: «la responsabilità inerente alla». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a tale fine il datore di lavoro può avvalersi anche di consulenze a pagamento offerte dagli appositi servizi dell'INAIL o dell'ISPESL, in qualità di Enti deputati a certificare l'adozione delle idonee misure di sicurezza, anche ai sensi dell'articolo 2087 del codice civile;».*

**4.623**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 22), dopo le parole: «ad altri soggetti» inserire le seguenti: «la responsabilità inerente alla».*

**4.521**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 22), dopo la parola: «imprenditoriali;» aggiungere le seguenti: «a tale fine il datore di lavoro può avvalersi anche di consulenze a pagamento offerte dagli appositi servizi dell'INAIL o dell'ISPESL, o da altre strutture convenzionate, in possesso dei requisiti previsti da specifico decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale».*

**4.522**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 23), dopo le parole: «deve essere conferita» inserire le seguenti: «in forma scritta e in data attestata».*

**4.575**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 24).*

**4.96**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 24).*

**4.461**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sostituire il numero 24) con il seguente:*

«24) confermare le disposizioni vigenti relative al servizio di prevenzione e protezione come sancite dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;».

**4.630**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 24), dopo le parole: «chiaramente: che» inserire le seguenti: «, fermo restando quanto stabilito al numero 37) del presente comma per il medico competente,».*

**4.372**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 24), dopo le parole: «all'interno delle aziende» inserire le seguenti: «di medie e grandi dimensioni».*

**4.371**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 24), sopprimere le parole: «, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,».*

**4.97**

MANFROI

*Al comma 1, numero 24), sostituire le parole: «previa consultazione» con le seguenti: «previo assenso».*

**4.594**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 24), sopprimere le parole da: «polveri, munizioni» sino a: «pressione o a rischio di incendio o esplosione».*

**4.462**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 24), sopprimere le parole da: «, per le aziende rientranti nel campo di applicazione» fino a: «pressione o a rischio di incendio o esplosione».*

**4.673**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 24), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«nel rispetto delle disposizioni relative al servizio di prevenzione e protezione introdotte dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni».

**4.523**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 24), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«che, infine, per le piccole imprese che non corrispondano alle sopraindicate caratteristiche di particolare pericolosità, qualora l'azienda si avvalga di consulenti esterni, venga individuato all'interno dell'azienda stessa un incaricato per garantire il necessario raccordo tra i professionisti esterni e le strutture aziendali».

**4.722**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 24), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«prevedere che, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possano essere individuate le imprese depositarie di sostanze o preparati pericolosi e le imprese rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di esposizione al rumore che, per le caratteristiche dell'attività svolta, non comportano rischi tali da escludere la possibilità di avvalersi di competenze esterne all'azienda per la costituzione del servizio di prevenzione e protezione;».

**4.370**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 25).*

**4.463**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 25).*

**4.674**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 25), sostituire la parola: «ridefinire» con l'altra: «definire».*

**4.98**

MANFROI

*Al comma 1, numero 25), sopprimere le seguenti parole: «per l'iscrizione all'albo dei responsabili del servizio stesso».*

**4.305**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 25), sopprimere le parole da: «escludendo, in ogni caso», fino a: «17 maggio 1988, n. 175».*

**4.99**

MANFROI

*Al comma 1, numero 25), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedere che con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possano essere individuate le imprese depositarie di sostanze o preparati pericolosi e le imprese rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di esposizione al rumore che, per le caratteristiche dell'attività svolta, non comportano rischi tali da escludere la possibilità per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;».*

**4.373**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere i numeri 26), 29) e 32).*

**4.374**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 26).*

**4.100**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 26).*

**4.464**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 26).*

**4.675**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 26) con il seguente:*

«26) integrare la normativa al fine di stabilire che i membri del servizio di prevenzione e protezione interni siano avviati a corsi di formazione e aggiornamento, decisi sulla base di esigenze verificate congiuntamente nella riunione periodica indicata dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine è necessario prevedere la formazione di un elenco nazionale degli organismi abilitati ad effettuare i succitati corsi ed a rilasciare le relative certificazioni;».

**4.525**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sostituire il numero 26) con il seguente:*

«26) integrare la normativa al fine di stabilire che i membri del servizio di prevenzione e protezione interni siano avviati a corsi di formazione e aggiornamento, decisi sulla base di esigenze verificate congiuntamente nella riunione periodica indicata dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni;».

**4.629**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 26) con il seguente:*

«26) integrare la normativa al fine di stabilire che i membri del servizio di prevenzione e protezione interni siano avviati a corsi di formazione e aggiornamento. A tal fine è necessario prevedere la formazione di un elenco nazionale degli organismi abilitati ad effettuare i succitati corsi ed a rilasciare le relative certificazioni;».

**4.524**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 26), dopo la parola: «siano» aggiungere la seguente: «periodicamente».*

**4.595**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 26), sostituire le parole: «siano avviati» con le seguenti: «possono essere avviati».*

**4.101**

MANFROI

*Al comma 1, numero 26), sostituire le parole: «e di aggiornamento necessari,» con le seguenti: «e per i quali deve essere previsto un aggiornamento periodico». Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine è necessario prevedere la formazione di un elenco nazionale degli organismi abilitati ad effettuare gli stessi corsi ed a rilasciare le relative certificazioni;».*

**4.333**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 26), sostituire le parole: «e di aggiornamento necessari,» con le seguenti: «necessari e per i quali deve essere previsto un aggiornamento periodico». Aggiungere, in fine, il seguente periodo: «a tal fine è necessario prevedere la formazione di un elenco nazionale degli organismi abilitati ad effettuare gli stessi corsi ed a rilasciare le relative certificazioni;».*

**4.624**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 26), dopo le parole: «di aggiornamento necessari» inserire le seguenti: «senza oneri per il datore di lavoro ed al di fuori dell'orario di lavoro».*

**4.103**

MANFROI

*Al comma 1, numero 26), dopo le parole: «di aggiornamento necessari» inserire le seguenti: «senza oneri per il datore di lavoro».*

**4.102**

MANFROI

*Al comma 1, numero 26), sopprimere le parole da: «anche in relazione» fino alla fine del numero.*

**4.104**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 27).*

**4.465**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 27).*

**4.676**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, sostituire i numeri 27) e 28) con il seguente:*

«27) prevedere l'individuazione da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, di specifici requisiti, modalità e procedure per la certificazione dei servizi, nonché del numero minimo degli operatori interni addetti al servizio di prevenzione e protezione. I soggetti e i servizi esterni certificati sulla base degli specifici requisiti, modalità e procedure di cui al precedente periodo sono iscritti in un elenco nazionale, tenuto ed aggiornato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;».

**4.632**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 27) con il seguente:*

«27) stabilire che, per lo svolgimento in conto proprio o per conto di società dell'attività di assistenza e consulenza ai datori di lavoro nell'adempimento degli obblighi relativi alla prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, sono necessari requisiti professionali e *standard* di qualità, da definirsi e da aggiornarsi periodicamente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; prevedere altresì un apposito tariffario per lo svolgimento delle suddette attività; stabilire sanzioni amministrative per coloro che svolgono delle attività senza il possesso dei requisiti o al di fuori delle tariffe».

**4.375**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 27), sostituire le parole: «Ministero della sanità» con le seguenti: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e sostituire le parole: «Ministro della sanità» con le seguenti: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale».*

**4.526**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 27), dopo le parole: «eventuale cancellazione dall'albo» inserire le seguenti: «ed alle responsabilità civili e penali dovute a imperizie o ad errata valutazione dei rischi».*

**4.105**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 28).*

**4.376**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 28).*

**4.467**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 28).*

**4.677**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 28), sostituire le parole: «Ministero della sanità» con le seguenti: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale» e sostituire le parole: «Ministro della sanità» con le seguenti: «Ministro del lavoro e della previdenza sociale».*

**4.527**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 28), dopo le parole: «di una commissione» inserire le seguenti: «di cui facciano parte rappresentanti del Servizio sanitario nazionale, dell'INAIL e dell'ISPESL».*

**4.334**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 28), dopo le parole: «di una commissione» inserire le seguenti: «di cui facciano parte rappresentanti del Servizio sanitario nazionale, dell'INAIL e dell'ISPESL».*

**4.528**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 28), dopo le parole: «di una commissione» inserire le seguenti: «di cui facciano parte rappresentanti del Servizio sanitario nazionale, dell'INAIL e dell'ISPESL».*

**4.625**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, sopprimere il numero 29).*

**4.107**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 29).*

**4.468**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 29).*

**4.678** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 29), sopprimere le parole da: «alla garanzia della propria» fino a: «lavorativa e».*

**4.109** MANFROI

*Al comma 1, numero 29), sostituire la parola: «garanzia» con la seguente: «tutela».*

**4.596** MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 29), sostituire le parole: «integrità psicofisica e morale» con le seguenti: «integrità fisica».*

**4.106** MANFROI

*Al comma 1, numero 29), sopprimere le parole: «e morale».*

**4.108** MANFROI

*Al comma 1, numero 29), dopo le parole: «sostanze nocivi» aggiungere le seguenti: «senza adottare le precauzioni descritte sulle confezioni sull'uso di dette sostanze».*

**4.111** MANFROI

*Al comma 1, numero 29), dopo le parole: «sostanze nocivi» aggiungere le seguenti: «senza le opportune misure di sicurezza».*

**4.110** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 30).*

**4.112** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 30).*

**4.469** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 30).*

**4.679** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 30), dopo le parole: «prestazione lavorativa,» inserire le seguenti: «previo diretto consenso e responsabilità del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.».*

**4.113** MANFROI

*Al comma 1, numero 30), sostituire le parole da: «ampliandolo» fino a: «vi sia un», con le seguenti: «in tutti i casi in cui sussista un».*

**4.377** DE LUCA Michele, GRUOSSO, PILONI, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 30), dopo le parole: «ampliandolo a tutti i casi di» inserire la seguente: «accertata».*

**4.115** MANFROI

*Al comma 1, numero 30), dopo le parole: «ampliandolo a tutti i casi di» inserire la seguente: «evidente».*

**4.116** MANFROI

*Al comma 1, numero 30), sopprimere le parole da: «in cui, comunque» fino a: «in una situazione».*

**4.114** MANFROI

*Al comma 1, numero 30), sostituire la parola: «ragionevole» con l'altra: «evidente».*

**4.117** MANFROI

*Al comma 1, numero 31), dopo le parole: «abbia rifiutato la» inserire la seguente: «accertata».*

**4.118** MANFROI

*Al comma 1, numero 31, sopprimere la seconda parte del testo, da: «e predisporre» fino alla fine.*

**4.1010**

IL RELATORE

*Al comma 1, sopprimere il numero 32).*

**4.680**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sopprimere il numero 32).*

**4.81**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 32).*

**4.470**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 32), sostituire le parole: «del lavoratore» con le seguenti: «del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».*

**4.119**

MANFROI

*Al comma 1, numero 32), sopprimere le parole: «e dell'autorità giudiziaria».*

**4.378**

DUVA, PILONI, MONTAGNINO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 32), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sancire le responsabilità civili e penali del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per eventuali danni procurati al datore di lavoro a causa di imperizia o errata valutazione dei rischi».*

**4.121**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 33).*

**4.124**

MANFROI

*Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «del lavoratore stesso di essere adibito» aggiungere le seguenti: «solo nel caso in cui il datore di lavoro disponga di altra mansione non ricoperta».*

**4.125**

MANFROI

*Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «del lavoratore stesso di essere adibito» aggiungere le seguenti: «solo in caso di disponibilità di una mansione idonea».*

**4.122**

MANFROI

*Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «connessi alle condizioni di lavoro» aggiungere le seguenti: «per responsabilità non dovute al lavoratore».*

**4.123**

MANFROI

*Al comma 1, numero 33), sopprimere le parole da: «stabilendo altresì» fino alla fine del numero.*

**4.668**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «motivo di licenziamento;» aggiungere, in fine, le seguenti: «ai fini del migliore reinserimento del lavoratore nel mondo produttivo, l'INAIL è autorizzato ad effettuare, con proprie strutture o in convenzione, corsi di riqualificazione professionale».*

**4.335**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «motivo di licenziamento;» aggiungere, in fine, le seguenti: «ai fini del migliore reinserimento del lavoratore nel mondo produttivo, l'INAIL è autorizzato ad effettuare, con proprie strutture o in convenzione, corsi in materia di sicurezza del lavoro».*

**4.335** (Nuovo testo)

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 33), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del migliore reinserimento del lavoratore nel mondo produttivo, l'INAIL è autorizzato ad effettuare, con proprie strutture o in convenzione, corsi di riqualificazione professionale;».*

**4.529**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 33), dopo le parole: «motivo di licenziamento;» aggiungere le seguenti: «ai fini del migliore reinserimento del lavoratore nel mondo produttivo l'INAIL è autorizzato ad effettuare, con proprie strutture o in convenzione, corsi di riqualificazione professionale».*

**4.626**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, dopo il numero 33), inserire il seguente:*

«33-...) prevedere per il lavoratore divenuto inidoneo al lavoro per motivi connessi alle condizioni di lavoro, la realizzazione di appositi corsi di riqualificazione professionale e, per i casi in cui non sussistano all'interno dell'impresa datrice di lavoro effettive possibilità di reimpiego, la possibilità di ricorrere a forme di mobilità verso altre aziende, contrattate tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;».

**4.379**

SMURAGLIA

*Al comma 1, dopo il numero 33), inserire il seguente:*

«33-...) assicurare, a cura del datore di lavoro, che a ciascun lavoratore, che entri *in situ* per motivi di lavoro, siano garantite, in attuazione dei contenuti minimi di cui al numero 10) del presente comma, lettere *q*) ed *r*), informazione, formazione, istruzione ed addestramento idonee, adeguate, comprensibili ed esaustive, anche ricorrendo a forme di comunicazione individuali o personalizzate, al fine di assicurare un'adeguata capacità operativa sull'attività assegnata e, in particolare, su:

*a*) uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;

*b*) procedure operative e di manutenzione in condizioni normali, di anomalo esercizio e di emergenza;

*c*) specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza ed alla politica di sicurezza aziendale;

*d*) le possibili conseguenze di inosservanze e deviazioni dalle procedure per la sicurezza;

*e*) benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessità di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;

*f*) contenuti generali del piano di emergenza interno e dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza;

g) ogni altro comportamento utile ai fini della prevenzione dei rischi e della tutela della salute e della sicurezza;».

**4.604**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, dopo il numero 33), inserire il seguente:*

«33-...) assicurare che a ciascun lavoratore sia garantita l'informazione, la formazione, l'istruzione e l'addestramento di cui al numero 33-...) del presente comma, anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati, all'atto dell'assunzione e ripetuti periodicamente:

- a) sulla base della valutazione delle prestazioni;
- b) in caso di trasferimento o cambiamento di mansione;
- c) in caso di introduzione di nuove tecnologie o di modifiche significative;
- d) nei casi di nuove acquisizioni tecniche e scientifiche in materia;
- e) su motivata richiesta dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- f) comunque almeno ogni tre mesi per le attività soggette agli obblighi di notifica e di dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;
- g) comunque ogni sei mesi per le altre attività indicate nelle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;
- h) comunque almeno una volta all'anno per le altre attività indicate nell'allegato 1 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;».

**4.605**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, dopo il numero 33), inserire il seguente:*

«33-...) assicurare che a ciascun lavoratore sia garantito un equipaggiamento idoneo per la protezione individuale e per quella collettiva, tenendo conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari accidentali ipotizzabili e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori *in situ* devono ottemperare. Apposite procedure devono inoltre stabilire le responsabilità per l'addestramento del personale e per la verifica del corretto uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa;».

**4.606**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, dopo il numero 33), inserire il seguente:*

«33-...) definire, in attuazione del numero 33-...) del presente comma, l'obbligatorietà di appositi e periodici incontri con i lavoratori affinché il datore di lavoro:

- a) illustri in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni fornite e la documentazione distribuita;
- b) verifichi che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;
- c) identifichi l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;
- d) risponda ad eventuali quesiti e acquisisca i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori ovvero dai loro rappresentanti per la sicurezza;
- e) mantenga a disposizione dell'organo di vigilanza e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza evidenza documentale scritta delle attività di informazione, formazione, istruzione, addestramento ed equipaggiamento effettuate, ivi compresi i riscontri degli esiti degli incontri effettuati con i lavoratori;».

**4.607**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, dopo il numero 33) inserire il seguente:*

«33-...) assicurare che il datore di lavoro:

- a) informi i visitatori occasionali degli aspetti essenziali del piano di emergenza interno, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al piano di emergenza interno potrà eventualmente limitarsi alle vie di fuga ed ai punti di raccolta;
- b) renda disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento, che lo stesso fabbricante provvederà a individuare, una informazione grafico-visiva, realizzata con i mezzi ritenuti più idonei, relativa alle modalità con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonché all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e, per le attività soggette agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, copia della scheda di cui all'allegato 1 della legge 19 maggio 1997, n. 137;».

**4.608**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 34), sostituire le parole: «integrare le disposizioni vigenti in materia di formazione e informazione dei lavoratori al fine di attivare» con le seguenti: «definire i compiti del datore di lavoro in materia di formazione e informazione dei lavoratori tenendo conto di quanto stabilito dagli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia, prevedendo altresì l'attivazione di».*

**4.380**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 34), dopo le parole: «in materia di sicurezza e igiene del lavoro e di istituire», inserire le seguenti: «, sulla base di apposite convenzioni,».*

**4.381**

PILONI, MONTAGNINO, GRUOSSO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 34), dopo le parole: «rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori», inserire le seguenti: «, senza costi aggiuntivi per il datore di lavoro».*

**4.126**

MANFROI

*Al comma 1, dopo il numero 34), inserire i seguenti:*

«34-bis) assicurare, a cura del datore di lavoro, che a ciascun lavoratore sia garantita, in attuazione dei contenuti minimi di cui al numero 10), lettere *q*) e *r*) del presente comma, una informazione, una formazione, una istruzione ed un addestramento idonei, adeguati, comprensibili ed esaustivi, anche ricorrendo a forme di comunicazione individuali o personalizzate, al fine di assicurare una adeguata capacità operativa sull'attività assegnata e, in particolare:

*a)* sull'uso delle attrezzature di sicurezza e dei dispositivi di protezione individuale e collettiva;

*b)* sulle procedure operative e di manutenzione in condizioni normali, di anomalo esercizio e di emergenza;

*c)* su specifici ruoli e responsabilità di ognuno nel garantire l'aderenza alle normative di sicurezza ed alla politica di sicurezza aziendale;

*d)* sulle possibili conseguenze derivanti da inosservanze e deviazioni dalle procedure per la sicurezza;

*e)* sui benefici conseguibili attraverso la rigorosa applicazione delle misure e delle procedure di sicurezza e prevenzione, con particolare riguardo alla necessità di una tempestiva segnalazione dell'insorgenza di situazioni potenzialmente pericolose;

f) sui contenuti generali del piano di emergenza interno e i dettagli specifici su quanto di pertinenza del singolo lavoratore, anche per il coordinamento con gli eventuali interventi richiesti al lavoratore stesso a seguito dell'attivazione del piano di emergenza;

g) su ogni altro comportamento utile ai fini della prevenzione dei rischi e della tutela della salute e della sicurezza;

34-ter) assicurare che a ciascun lavoratore sia garantita l'informazione, la formazione, l'istruzione e l'addestramento di cui al numero 34-bis), anche attraverso esercitazioni pratiche e con l'affiancamento di istruttori qualificati, all'atto dell'assunzione e da ripetersi periodicamente:

a) sulla base della valutazione delle prestazioni;

b) in caso di trasferimento o cambiamento di mansione;

c) in caso di introduzione di nuove tecnologie o di modifiche significative;

d) nei casi di nuove acquisizioni tecniche e scientifiche in materia;

e) su motivata richiesta dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

f) comunque, almeno ogni tre mesi, per le attività soggette agli obblighi di notifica e di dichiarazione di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

g) comunque, ogni sei mesi, per le altre attività indicate nelle lettere b), c), d), e), f) e g) dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;

h) comunque, almeno una volta all'anno per le altre attività indicate nell'allegato I del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

34-quater) assicurare che a ciascun lavoratore sia garantito un equipaggiamento idoneo per la protezione individuale e per quella collettiva, tenendo conto, oltre che delle ordinarie condizioni di lavoro, anche degli scenari infortunistici ipotizzabili e delle esigenze operative e di intervento a cui i singoli lavoratori devono ottemperare. Apposite procedure devono inoltre stabilire le responsabilità per l'addestramento del personale e per la verifica del corretto uso dell'equipaggiamento assegnato, la sua conservazione, la sua manutenzione e sostituzione, l'adeguamento all'evoluzione della normativa;

34-quinquies) definire, in attuazione del numero 34-bis) del presente comma, l'obbligatorietà di appositi e periodici incontri con i lavoratori affinché il datore di lavoro:

a) illustri in modo adeguato a ciascun lavoratore le informazioni fornite e la documentazione distribuita;

b) verifichi che ciascun lavoratore abbia compreso adeguatamente ed esaustivamente il significato e l'importanza delle informazioni fornite e della documentazione distribuita;

c) identifichi l'eventuale esigenza di ulteriori forme di comunicazione;

d) risponda ad eventuali quesiti ed acquisisca i consigli e le informazioni fornite dagli stessi lavoratori ovvero dai loro rappresentanti per la sicurezza;

e) mantenga a disposizione dell'organo di vigilanza e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza evidenza documentale scritta delle attività di informazione, formazione, istruzione, addestramento ed equipaggiamento effettuate, ivi compresi i riscontri degli esiti degli incontri effettuati con i lavoratori.

34-*sexies*) assicurare che il datore di lavoro:

a) informi i visitatori occasionali degli aspetti essenziali del piano di emergenza interno, prima che questi siano ammessi all'interno dello stabilimento. Qualora il visitatore venga costantemente accompagnato all'interno dello stabilimento da una persona dedicata, l'informazione relativa al piano di emergenza interno potrà eventualmente limitarsi alle vie di fuga ed ai punti di raccolta;

b) renda disponibile, presso i locali di accesso allo stabilimento e presso i punti critici dello stabilimento che lo stesso imprenditore provvederà ad individuare, una informazione grafico-visiva, realizzata con i mezzi ritenuti più idonei, relativa alle modalità con cui segnalare l'insorgere di una situazione di emergenza della quale si venga a conoscenza, all'ubicazione planimetrica dei punti di raccolta e delle vie di fuga, nonché all'identificazione dei segnali di allarme e di cessato allarme e, per le attività soggette agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n.175, copia della scheda di cui all'allegato I della legge 19 maggio 1997, n.137;

34-*septies*) prevedere che gli organi competenti introducano nelle scuole di ogni ordine e grado l'obbligatorietà di attività didattico-formative per accrescere la capacità degli studenti di conoscere e prevenire i rischi sia dovuti alla ubicazione territoriale della scuola, sia collegati alla sicurezza ed all'igiene generale nei luoghi di vita e di lavoro».

**4.293**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, dopo il numero 34), inserire il seguente:*

«34-...) stabilire che i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con appositi provvedimenti, definiscano:

a) le condizioni per cui la partecipazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado a corsi di formazione sulla sicurezza e l'igiene del lavoro sia valida per l'accesso ai benefici economici e di carriera previsti dall'articolo 28 del contratto nazionale di lavoro del 4 agosto 1995, e successive modificazioni;

b) le condizioni per cui, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, qualsiasi concorso per titoli ed esami a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le uni-

versità, deve prevedere la conoscenza delle norme fondamentali di tutela della salute e sicurezza e dell'igiene del lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;

c) le modifiche e le integrazioni da apportare ai programmi di studio delle scuole professionali, delle scuole medie superiori, dei corsi di laurea e dei diplomi di laurea, introducendo specifici contenuti didattici ed attività formative, al fine di sviluppare una concreta preparazione sulla sicurezza sul lavoro, sull'igiene del lavoro e sulla prevenzione dei rischi specifici oggetto delle singole attività didattiche e dei relativi programmi di studio;

d) i criteri per stabilire il numero di ore e l'agibilità minima, per le scuole di ogni ordine e grado, necessari allo svolgimento dell'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni;».

**4.292**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, dopo il numero 34), inserire i seguenti:*

«34-bis) prevedere che gli organi competenti introducano nelle scuole di ogni ordine e grado l'obbligatorietà di attività didattico-formative per accrescere la capacità degli studenti di conoscere e prevenire i rischi sia dovuti alla ubicazione territoriale della scuola sia collegati alla sicurezza ed all'igiene generale nei luoghi di vita e di lavoro;

34-ter) stabilire che i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con loro appositi provvedimenti, modifichino ed integrino i programmi di studio delle scuole professionali, delle scuole medie superiori, dei corsi di laurea e dei diplomi di laurea, introducendo specifici contenuti didattici ed attività formative, al fine di sviluppare una concreta preparazione sulla sicurezza sul lavoro, sull'igiene del lavoro e sulla prevenzione dei rischi specifici oggetto delle singole attività didattiche e dei relativi programmi di studio;

34-quater) stabilire che i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscano il numero di ore e l'agibilità minima per le scuole di ogni ordine e grado necessari allo svolgimento dell'attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

34-quinquies) stabilire che i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscano le condizioni per cui la partecipazione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado a corsi di formazione sulla sicurezza e l'igiene del lavoro è valida per l'accesso ai benefici economici e di carriera previsti dall'articolo 28 del contratto nazionale di lavoro del 4 agosto 1995, e successive modificazioni;

34-*sexies*) stabilire che i Ministeri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definiscano che, a partire dall'entrata in vigore della presente legge, qualsiasi concorso per titoli ed esami a cattedre e posti di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le università, deve prevedere la conoscenza delle norme fondamentali di tutela della salute e sicurezza e dell'igiene del lavoro ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni;».

**4.609**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 35).*

**4.382**

DUVA, PELELLA, GRUOSSO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 35), sostituire le parole: «sia destinata all'attività» con le seguenti: «sia destinata a totale copertura dell'attività».*

**4.127**

MANFROI

*Al comma 1, numero 35), dopo le parole: «Fondo sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «e che tale attività possa essere effettuata in collaborazione con gli organismi di vigilanza;».*

**4.576**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 35), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «a tal fine le Aziende sanitarie locali istituiscono un apposito capitolo di bilancio cui sono destinati i fondi trasferiti dal Fondo sanitario nazionale finalizzati all'attività di informazione e di formazione di cui al numero 34) del presente comma. Le risorse stanziata e non utilizzate ai fini del bilancio dell'anno successivo saranno riassegnate, per il 50 per cento del totale, alla medesima ASL e per il restante 50 per cento destinate ad altre ASL della medesima regione di appartenenza, con vincolo di utilizzo per le stesse finalità. Le risorse non impegnate per due anni successivi saranno riassegnate con decreto del Ministro della sanità ad altra regione con vincolo di utilizzo per le stesse finalità;».*

**4.306**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, dopo il numero 35), inserire il seguente:*

«35-...) prevedere che con appositi provvedimenti dei Ministri competenti siano introdotte nelle scuole di ogni ordine e grado attività didattico-formative obbligatorie, finalizzate all'acquisizione della capacità degli studenti di conoscere e prevenire i rischi per la sicurezza e l'igiene degli ambienti di vita e di lavoro, e siano integrati i piani di studio delle scuole professionali, delle scuole medie superiori, dei diplomi e dei corsi di laurea con attività didattiche volte alla preparazione sulle misure di sicurezza e di igiene da adottare nell'attività oggetto del programma di studio;»

**4.383** DUA, MONTAGNINO, PILONI, SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 36).*

**4.471** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 36), sopprimere le parole da: «stabilire che» fino a: «attività svolta e che».*

**4.681** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 36), sopprimere le parole: «tutti i lavoratori devono essere sottoposti ad una sorveglianza sanitaria generica relativa alle condizioni di salute, anche in relazione al tipo di attività svolta, e che».*

**4.384** IL RELATORE

*Al comma 1, numero 36), dopo le parole: «essere sottoposti», ove ricorrono, aggiungere le seguenti: «a totale carico del Servizio sanitario nazionale».*

**4.129** MANFROI

*Al comma 1, numero 36) dopo le parole: «essere sottoposti», ove ricorrono, aggiungere le seguenti: «, previo consenso dei lavoratori stessi,».*

**4.128** MANFROI

*Al comma 1, numero 36), sopprimere le parole: «pericolosi o».*

**4.130**

MANFROI

*Al comma 1, numero 36), sopprimere le parole: «e mirata ai rischi ai quali sono esposti».*

**4.131**

MANFROI

*Al comma 1, numero 36), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, anche successivamente alla cessazione dall'impiego, per un periodo da stabilire in base al tempo di esposizione agli agenti nocivi e pericolosi e ai materiali usati durante il periodo lavorativo;».*

**4.307**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 36), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con revisione della tabella allegata all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, alla luce delle attuali conoscenze su rischi in precedenza non tabellati; definire un periodismo non superiore a quello annuale per i rischi di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni; prevedere che la sorveglianza sanitaria nei confronti di apprendisti e minori sia a carico del medico competente aziendale in caso di presenza di rischi tabellati, mentre negli altri casi debba essere assicurata dalla ASL secondo le modalità di cui alla legge 17 ottobre 1967, n. 977, ed alla legge 19 gennaio 1955, n. 25;».*

**4.577**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 36), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che le informazioni sulle eventuali patologie debbano essere trasmesse all'INAIL per l'aggiornamento della "Carta sanitaria" di cui all'articolo 3, comma 1, numero 5);».*

**4.336**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 36), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e che le informazioni sulle eventuali patologie debbano essere trasmesse all'INAIL per l'aggiornamento della "Carta sanitaria" di cui all'articolo 3, comma 1, numero 5);».*

**4.530**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 36), aggiungere, in fine, il seguente periodo:*  
«i datori di lavoro non sono responsabili nè soggettivamente nè effettivamente per le ritardate o omesse visite mediche di competenza degli istituti di previdenza (INPS-INAIL)».

**4.80**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 37).*

**4.472**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 37).*

**4.682**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 37) con il seguente:*

«37) stabilire che l'attività preventiva di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da medici competenti;».

**4.532**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sostituire il numero 37) con il seguente:*

«37) stabilire che l'attività preventiva di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da medici competenti;».

**4.633**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 37) con il seguente:*

«37) stabilire che l'attività preventiva e periodica di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata esclusivamente da medici competenti in possesso dei requisiti richiesti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni, quale che sia il rapporto di lavoro con il datore di lavoro».

**4.326**

MONTAGNINO

*Al comma 1, sostituire il numero 37) con il seguente:*

«37) stabilire che l'attività preventiva di sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da medici competenti dipendenti da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata, o titolari di un rapporto di lavoro libero professionale o di un rapporto di lavoro subordinato;».

**4.385**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 37), sopprimere le parole da: «dipendenti da struttura» fino alla fine del numero.*

**4.132**

MANFROI

*Al comma 1, numero 37), sopprimere le parole: «dipendenti da struttura esterna pubblica, ovvero». Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o di dipendenza da struttura esterna pubblica del Servizio sanitario nazionale o dell'INAIL».*

**4.531**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 37), dopo le parole: «esterna pubblica» inserire le seguenti: «, del Servizio sanitario nazionale o dell'INAIL,».*

**4.337**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 37), dopo le parole: «esterna pubblica» inserire le seguenti: «, del Servizio sanitario nazionale o dell'INAIL,».*

**4.627**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 37), aggiungere in fine, le seguenti parole: «il controllo sanitario è a totale carico del Servizio sanitario nazionale;».*

**4.287**

MANFROI

*Al comma 1, numero 38), sopprimere, in fine, le parole: «nell'ambito della stessa provincia in cui svolgono l'attività per conto del servizio pubblico».*

**4.669**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 38), sostituire le parole: «provincia in cui svolgono l'attività per conto del servizio pubblico» con le seguenti: «regione in cui svolgono l'attività per conto del servizio pubblico e che detta attività debba essere svolta esclusivamente fuori dell'orario di lavoro del rapporto di dipendenza».*

**4.324**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 38), sostituire la parola: «provincia» con la seguente: «regione».*

**4.386**

GRUOSSO, PILONI, PELELLA, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 38), sostituire la parola: «provincia» con la seguente: «regione».*

**4.533**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 38), sostituire la parola: «provincia» con la seguente: «regione».*

**4.578**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere i numeri 39) e 40).*

**4.635**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sopprimere il numero 39).*

**4.133**

MANFROI

*Al comma 1, numero 39), sostituire le parole: «e i mezzi necessari» con la seguente: «necessarie».*

**4.134**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 40).*

**4.4**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 40).*

**4.473**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 40).*

**4.534**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 40).*

**4.683** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 40) con il seguente:*

«40) stabilire che, avverso il giudizio di inidoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore, sia ammesso ricorso entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo all'organo di vigilanza territorialmente competente, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso;».

**4.387** SMURAGLIA

*Al comma 1, sostituire il numero 40) con il seguente:*

«40) in analogia con quanto previsto all'articolo 4, comma 1, numero 27) della presente legge, prevedere l'istituzione, presso il Ministero della sanità, di un Albo dei medici competenti al quale dovranno essere obbligatoriamente iscritti tutti i medici che, in possesso dei titoli richiesti, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, intendano svolgere, in conto proprio o per conto di società o enti, attività di consulenza e di assistenza ai datori di lavoro nell'adempimento degli obblighi relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con l'obbligo di rispettare, a pena di nullità del contratto e di eventuale cancellazione dall'albo, le tariffe minime stabilite dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici approvate con decreto del Ministro della sanità;».

**4.325** MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 40), sopprimere le parole da: «il datore di lavoro sia comunque» fino a: «in tal caso,».*

**4.5** MANFROI

*Al comma 1, numero 40), sopprimere le parole da: «il datore di lavoro» fino a: «in tal caso,».*

**4.579** MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 40), dopo le parole: «l'accesso ai luoghi di lavoro», inserire le seguenti: «previo consenso del datore di lavoro,».*

**4.2**

MANFROI

*Al comma 1, numero 40), dopo le parole: «l'accesso ai luoghi di lavoro» inserire le seguenti: «previo accordo con il datore di lavoro,».*

**4.1**

MANFROI

*Al comma 1, numero 40), dopo le parole: «l'accesso ai luoghi di lavoro» inserire le seguenti: «in accordo con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,».*

**4.3**

MANFROI

*Al comma 1, numero 40), dopo le parole: «l'accesso ai luoghi di lavoro», inserire le seguenti: «alle cartelle cliniche,».*

**4.723**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 41), sopprimere le parole da: «, su proposta del Ministro» fino a: «sanitaria speciale,».*

**4.136**

MANFROI

*Al comma 1, numero 41), sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità».*

**4.535**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 41), sostituire le parole: «su proposta del Ministro della sanità» con le seguenti: «su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità».*

**4.637**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 41), dopo le parole: «le modalità» inserire le seguenti: «, a carico del Servizio sanitario nazionale,».*

**4.137**

MANFROI

*Al comma 1, numero 41), sostituire le parole da: «; definendo altresì,» fino alla fine del numero, con le seguenti: «, prevedendo altresì la raccolta di tutti i dati, secondo criteri generali per la registrazione delle informazioni, in un unico documento sanitario personale;».*

**4.388**

SMURAGLIA

*Al comma 1, dopo il numero 41), inserire il seguente:*

«41-...) prevedere l'istituzione presso l'INAIL di Centri specializzati sia per la ricerca che a sostegno delle imprese in specifici settori lavorativi o determinati concentramenti produttivi che presentino particolari rischi;».

**4.338**

MONTAGNINO

*Al comma 1, dopo il numero 41), inserire il seguente:*

«41-...) prevedere l'istituzione presso l'INAIL di Centri specializzati sia per la ricerca che a sostegno delle imprese in specifici settori lavorativi o determinati concentramenti produttivi che presentino particolari rischi;».

**4.536**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, dopo il numero 41), inserire il seguente:*

«41-...) prevedere l'istituzione presso l'INAIL di Centri specializzati sia per la ricerca che a sostegno delle imprese in specifici settori lavorativi o determinati concentramenti produttivi che presentino particolari rischi;».

**4.628**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 42), sostituire la parola: «aggiornato» con le seguenti: «periodicamente verificato e aggiornato».*

**4.597**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 43).*

**4.147**

MANFROI

*Al comma 1, numero 43), dopo le parole: «ulteriori accertamenti sanitari», inserire le seguenti: «, senza oneri per il datore di lavoro,».*

**4.148**

MANFROI

*Al comma 1, numero 43), dopo le parole: «ulteriori accertamenti sanitari» inserire le seguenti: «, a carico del Servizio sanitario nazionale,».*

**4.149**

MANFROI

*Al comma 1, numero 43), sopprimere le parole da: «ad assicurare al medico» fino a: «conoscenze, nonchè».*

**4.150**

MANFROI

*Al comma 1, numero 43), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche su domanda dei lavoratori interessati».*

**4.308**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, sopprimere il numero 44).*

**4.152**

MANFROI

*Al comma 1, sostituire il numero 44) con il seguente:*

«44) stabilire che i lavoratori assumendi, visitati dal medico competente e ritenuti non idonei sulla base di un giudizio motivato e reso noto, nella sua interezza, solo all'interessato, possano ricorrere all'organo di vigilanza;».

**4.389**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 44), sostituire le parole da: «prevedendo che al datore di lavoro» fino a: «suddetto sistema» con le seguenti: «prevedendo che i risultati siano comunicati al datore di lavoro».*

**4.151**

MANFROI

*Al comma 1, numero 45), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«le suddette informazioni debbono essere trasmesse alla Banca-dati dell'INAIL;».

**4.339**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 45), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«le suddette informazioni debbono essere trasmesse alla Banca-dati dell'INAIL;».

**4.537**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 49).*

**4.154**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 49).*

**4.474**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 49), sopprimere le parole da: «e per assicurare» fino a: «conferimento degli appalti».*

**4.153**

MANFROI

*Al comma 1, numero 49), sopprimere le parole da: «e per assicurare» fino a: «conferimento degli appalti».*

**4.538**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 49), sopprimere le parole: «e per assicurare un più penetrante intervento dei rappresentanti dei lavoratori anche nella fase di conferimento degli appalti».*

**4.390**

DUVA, MONTAGNINO, PELELLA, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 49), sopprimere le seguenti parole: «e per assicurare un più penetrante intervento dei rappresentanti dei lavoratori anche nella fase di conferimento degli appalti».*

**4.475**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 49), sopprimere le parole: «e per assicurare un più penetrante intervento dei rappresentanti dei lavoratori anche nella fase di conferimento degli appalti».*

**4.684** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 49), dopo le parole: «dei rappresentanti dei lavoratori», inserire le seguenti: «che devono sempre agire in accordo e previa informazione del datore di lavoro».*

**4.76** MANFROI

*Al comma 1, numero 49), dopo le parole: «rappresentanti dei lavoratori», inserire le seguenti: «e dei Comitati paritetici territoriali».*

**4.580** MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 49), sopprimere le parole da: «ridefinire comunque» fino alla fine del numero.*

**4.155** MANFROI

*Al comma 1, numero 49), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «in caso di affidamento di lavori a ditte esterne, lavoratori autonomi, imprese a contratto d'opera o cooperative, le ditte appaltatrici si assumono tutte le responsabilità civili e penali per infortuni o danni causati in corso d'opera al datore di lavoro;»*

**4.79** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 50).*

**4.78** MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 50).*

**4.476** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 50).*

**4.685** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 50), sostituire la parola: «committente» con le seguenti: «coordinatore in fase di progettazione» e sopprimere le parole: «e sia inviato alle autorità di vigilanza competenti».*

**4.581**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 50), sopprimere le parole da: «che l'adozione del piano di sicurezza» fino alla fine del numero.*

**4.139**

MANFROI

*Al comma 1, numero 50), sopprimere, in fine, le parole: «e all'attuazione delle misure di sicurezza e sia inviato alle autorità di vigilanza competenti».*

**4.391**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 50), sopprimere le parole: «e sia inviato alle autorità di vigilanza competenti».*

**4.539**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere i punti 51), 52) e 53).*

**4.686**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sopprimere i numeri 51) e 52).*

**4.724**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 51).*

**4.140**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 51).*

**4.477**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 52).*

**4.77**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 52).*

**4.478**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sostituire il numero 52) con il seguente:*

«52) prevedere l'obbligo del committente di vigilare sull'adozione delle misure di sicurezza;».

**4.142**

MANFROI

*Al comma 1, numero 52), sopprimere le parole: «e, in ogni caso, di tutte quelle previste dal piano di sicurezza».*

**4.143**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 53).*

**4.144**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 53).*

**4.479**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 53), sopprimere le parole da: «sui rischi derivanti» fino a: «luoghi di lavoro.».*

**4.145**

MANFROI

*Al comma 1, numero 53), sopprimere le parole da: «, sui nominativi» fino alla: «fine del numero.».*

**4.392**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 53), sopprimere le parole da: «sui nominativi dei responsabili» fino a: «tutte le imprese.».*

**4.146**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 55).*

**4.157**

MANFROI

*Al comma 1, numero 55), dopo le parole: «loro rappresentanti la possibilità» inserire le seguenti: «, al di fuori dell'orario di lavoro,».*

**4.156**

MANFROI

*Al comma 1, numero 57), sopprimere le parole da: «anche attraverso la nomina» fino alla fine del numero.*

**4.159**

MANFROI

*Al comma 1, numero 57), sopprimere le parole: «, anche attraverso la nomina di un responsabile».*

**4.158**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 58).*

**4.75**

MANFROI

*Al comma 1, numero 58), sopprimere la parola: «penali».*

**4.161**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 59).*

**4.166**

MANFROI

*Al comma 1, sostituire il numero 59) con il seguente:*

«59) prevedere che le funzioni e le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano esercitate anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non ne abbia definito le modalità;».

**4.540**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sostituire il numero 59) con il seguente:*

«59) prevedere che le funzioni e le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza siano esercitate anche nel caso in cui la contrattazione collettiva non ne abbia definito le modalità».

**4.638** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 59) con il seguente:*

«59) definire, tenuto conto di quanto stabilito dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, i diritti e le funzioni del rappresentante per la sicurezza, prevedendo che in alcun modo l'esercizio di tali diritti possa essere subordinato all'adempimento di particolari oneri e riviando alla contrattazione collettiva ogni altro aspetto specifico, anche per ciò che attiene alla presenza del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello di più imprese o di bacino, quando si tratta di imprese di modeste dimensioni o di artigiani».

**4.394** SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 59), sopprimere le parole da: «prevedere espressamente» fino a: «particolari oneri».*

**4.163** MANFROI

*Al comma 1, numero 59), sopprimere le parole: «espressamente».*

**4.162** MANFROI

*Al comma 1, numero 59), sopprimere le parole da: «e che in alcun modo» fino a: «particolari oneri».*

**4.167** MANFROI

*Al comma 1, numero 59), dopo le parole: «ai doveri» inserire le seguenti: «e alle responsabilità».*

**4.164** MANFROI

*Al comma 1, numero 59), sopprimere le parole da: «assicurando peraltro» fino alla fine del numero.*

**4.165** MANFROI

*Al comma 1, numero 59), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«introdurre un metodo di nomina dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza tale da garantirne l'effettiva elezione in tutti i luoghi di lavoro, riconoscendo direttamente a tutti i lavoratori la facoltà di eleggere e di essere eletti, e ponendo a carico del datore di lavoro l'obbligo di promuovere le azioni necessarie per l'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;».

**4.309**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, sopprimere il numero 60).*

**4.74**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 60).*

**4.480**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 60).*

**4.687**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 60) con il seguente:*

«60) garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la facoltà di avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, di collaboratori e di tecnici esterni all'impresa».

**4.541**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sostituire il numero 60) con il seguente:*

«60) garantire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza la facoltà di avvalersi, nell'espletamento delle proprie funzioni, di collaboratori e di tecnici esterni all'impresa».

**4.641**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 60), sopprimere le parole: «di collaboratori e».*

**4.172**

MANFROI

*Al comma 1, numero 60), sostituire le parole: «esterni all'impresa» con le seguenti: «interni all'impresa».*

**4.170**

MANFROI

*Al comma 1, numero 60), sopprimere le parole da: «, ai quali» fino alla fine del numero.*

**4.395**

DUVA, TAPPARO, GRUOSSO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 60), sostituire le parole da: «ai quali deve essere» fino alla fine del numero con le seguenti: «ai quali può essere consentito l'accesso ai luoghi di lavoro, previo consenso del datore di lavoro».*

**4.169**

MANFROI

*Al comma 1, numero 60), sopprimere le parole: «ai luoghi di lavoro e».*

**4.171**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 61).*

**4.173**

MANFROI

*Al comma 1, numero 61), sopprimere le parole: «e di comunicare» e sostituire le parole: «ai lavoratori, alle popolazioni e alle autorità» con le seguenti: «anche per ciò che attiene alla sicurezza delle popolazioni».*

**4.396**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 61), sopprimere le parole: «e di comunicare».*

**4.174**

MANFROI

*Al comma 1, numero 61), sopprimere le seguenti parole: «, alle popolazioni».*

**4.481**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 61), sopprimere le parole: «, alle popolazioni».*

**4.688**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 61), sopprimere le parole: «, alle popolazioni».*

**4.175**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 62).*

**4.72**

MANFROI

*Al comma 1, sostituire il numero 62) con il seguente: «prevedere che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possa far ricorso alle Autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dei rischi adottate dal datore di lavoro non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro, per ottenerne l'attuazione».*

**4.1011**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il numero 62) con il seguente:*

«62) sancire espressamente il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;».

**4.542**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sostituire il numero 62) con il seguente:*

«62) sancire espressamente il diritto del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro».

**4.639**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 62), sostituire le parole: «all'autorità giudiziaria» con le seguenti: «al responsabile aziendale per la sicurezza».*

**4.177**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 63).*

**4.179**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 63).*

**4.543**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 63).*

**4.709**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 63, sostituire le parole: «ad impedire o» con la seguente: «a».*

**4.178**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 64).*

**4.544**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 64).*

**4.710**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 64), sostituire le parole da: «integrare le disposizioni» fino a: «n. 626, prevedendo» con la seguente: «prevedere». Sopprimere le parole: «, i membri delle rappresentanze sindacali presenti in azienda», e le parole da: «e, su richiesta» fino alla fine del numero.*

**4.397**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 64), sostituire le parole: «in tutte le aziende» con le seguenti: «in tutti i posti di lavoro».*

**4.185**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), sostituire le parole: «quindici lavoratori» con le seguenti: «cento lavoratori».*

**4.180**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), sostituire le parole: «quindici lavoratori» con le seguenti: «cinquanta lavoratori».*

**4.186**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), sopprimere le parole: «e in ogni caso di significative variazioni delle condizioni di sicurezza».*

**4.181**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), dopo le parole: «condizioni di sicurezza», aggiungere le seguenti: «ed al di fuori dell'orario di lavoro».*

**4.187**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), sopprimere le parole: «i membri delle rappresentanze sindacali presenti in azienda».*

**4.182**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), sopprimere le parole da: «, i lavoratori incaricati dell'attuazione» fino alla fine del numero.*

**4.184**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), sopprimere le parole da: «e, su richiesta di uno» fino alla fine del numero.*

**4.183**

MANFROI

*Al comma 1, numero 64), sopprimere, in fine, le parole: «e, su richiesta di uno degli aventi diritto a parteciparvi, i rappresentanti dei servizi pubblici di prevenzione;».*

**4.582**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 65).*

**4.73**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 65).*

**4.482**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 65).*

**4.689**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 65), sopprimere le lettere b), c), f), g) e h).*

**4.400**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 65), lettera c), dopo le parole: «gestione dell'emergenza», inserire le seguenti: «sia interna che esterna».*

**4.310**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 65), sopprimere la lettera e).*

**4.545**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 65), sopprimere la lettera e).*

**4.711**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 65, sopprimere la lettera f).*

**4.188**

MANFROI

*Al comma 1, numero 65, lettera g), sopprimere le parole: «, di modifica dei processi produttivi».*

**4.189**

MANFROI

*Al comma 1, numero 65), lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, del rispetto dell'ambiente, della salute dei lavoratori e delle popolazioni residenti nelle zone limitrofe ai luoghi di lavoro».*

**4.311**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 65), sopprimere la lettera h).*

**4.190**

MANFROI

*Al comma 1, numero 65), sopprimere la lettera h).*

**4.546**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 65), sopprimere la lettera h).*

**4.712**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 65, lettera h), sopprimere le parole: «della tutela dell'ambiente esterno e».*

**4.483**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 65), dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:*

*«h...) l'analisi sugli infortuni accaduti e sugli incidenti che non hanno dato origine ad infortuni;*

*h...) l'esame dei dati anonimi e collettivi sullo stato di salute dei lavoratori».*

**4.398**

IL RELATORE

*Al comma 1, dopo il numero 65), inserire il seguente:*

«65-...) definire, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le funzioni degli organismi paritetici costituiti tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, riconoscendo loro, oltre ai compiti di orientamento e di promozione delle iniziative formative e di istanza di riferimento per la risoluzione delle controversie insorte sull'applicazione delle norme in materia di rappresentanza, informazione e formazione, anche funzioni di informazione e di supporto delle parti e, in particolare, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, nello svolgimento delle loro funzioni;».

**4.399** TAPPARO, PELELLA, MONTAGNINO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 66), sopprimere le parole da: «, nonchè ogni altro luogo» sino alla fine del numero.*

**4.484** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 66, sopprimere le parole: «, nonchè ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro».*

**4.690** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 66), sostituire le parole: «per il lavoro» con le seguenti: «durante il lavoro».*

**4.401** PILONI, MONTAGNINO, GRUOSSO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 66), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o anche al di fuori di essa, come nel caso del telelavoro».*

**4.598** MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 67.*

**4.485** NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 67.*

**4.691** MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 67) con il seguente:*

«67) stabilire che si considera ambiente di lavoro l'insieme dei fattori strutturali, fisici, chimici, biologici, organizzativi e relazionali che circondano una persona nel suo spazio di lavoro;».

**4.402**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 67, sopprimere le parole: «, sociali e culturali».*

**4.191**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 68).*

**4.547**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 68).*

**4.714**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sopprimere il numero 69).*

**4.193**

MANFROI

*Al comma 1, numero 69), alinea, sopprimere le parole da: «, riunendo» fino a: «n. 626, e successive modificazioni».*

**4.192**

MANFROI

*Al comma 1, numero 69), sopprimere la lettera a).*

**4.194**

MANFROI

*Al comma 1, numero 69), lettera a), dopo le parole: «i requisiti», inserire le seguenti: «dei materiali impiegati, i requisiti».*

**4.312**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 69), lettera b), dopo le parole: «di illuminazione,» inserire le seguenti: «privilegiando le fonti di luce naturale e comunque non dannose per la vista,».*

**4.313**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 69, sopprimere la lettera c).*

**4.548**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 69), sopprimere la lettera c).*

**4.715**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 69), sopprimere la lettera d).*

**4.6**

MANFROI

*Al comma 1, numero 69), dopo la lettera e), inserire la seguente:*

*«e-...) le regole necessarie ad assicurare adeguate tutele per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici;».*

**4.314**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, sopprimere il numero 70).*

**4.549**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 70).*

**4.716**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 70), sopprimere la parola: «minimi».*

**4.7**

MANFROI

*Al comma 1, numero 70), sopprimere le parole: «e mentale».*

**4.8**

MANFROI

*Al comma 1, numero 71), sopprimere le parole: «, eventualmente separate per i lavoratori esposti a particolari rischi».*

**4.9**

MANFROI

*Al comma 1, numero 71, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «possono essere previste, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, deroghe ai requisiti minimi di cui al presente numero, in relazione a particolari situazioni o dimensioni aziendali;».*

**4.403**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 71, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali, può stabilire, con decreto, deroghe ai requisiti minimi di cui al presente numero».*

**4.486**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 72).*

**4.70**

MANFROI

*Al comma 1, numero 72), sopprimere la lettera b).*

**4.10**

MANFROI

*Al comma 1, numero 72), lettera b), sopprimere le parole da: «di organizzare» fino a: «competenti in materia.».*

**4.11**

MANFROI

*Al comma 1, numero 72), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-...) la possibilità per l'INAIL o strutture convenzionate di istituire Centri per la prevenzione, il primo soccorso e le prime cure presso le grandi imprese, ovvero presso concentrazioni di piccole imprese, individuando quale modalità per la copertura finanziaria degli oneri conseguenti una integrazione del premio corrisposto dalle aziende interessate al servizio».*

**4.550**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 72), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-...) la possibilità per l'INAIL di istituire Centri per la prevenzione, il primo soccorso e le prime cure presso le grandi imprese, ovvero presso concentrazioni di piccole imprese, individuando quale modalità per la copertura finanziaria degli oneri conseguenti una integrazione del premio corrisposto dalle aziende interessate al servizio».

**4.340**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 72), dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

b-...) la possibilità per l'INAIL di istituire Centri per la prevenzione, il primo soccorso e le prime cure presso le grandi imprese, ovvero presso concentrazioni di piccole imprese, individuando quale modalità per la copertura finanziaria degli oneri conseguenti una integrazione del premio corrisposto dalle aziende interessate al servizio».

**4.642**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 74), lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provvedendo alla manutenzione periodica delle stesse conformemente alle istruzioni del fabbricante».*

**4.315**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 74), sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) l'esenzione del datore di lavoro, qualora il lavoratore ammetta la propria responsabilità in caso di infortunio nello svolgimento del compito assegnatogli, da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa all'infortunio medesimo;».

**4.71**

MANFROI

*Al comma 1, numero 74), dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

«e) l'obbligo da parte dei lavoratori dell'uso delle attrezzature e dei prodotti secondo le modalità fornite dal produttore».

**4.12**

MANFROI

*Al comma 1, numero 76), lettera c), sostituire le parole: «ogni dispositivo» con l'altra: «dispositivi».*

**4.13**

MANFROI

*Al comma 1, numero 76), lettera d), dopo le parole: «del datore di lavoro» inserire le altre: «e dei lavoratori».*

**4.14**

MANFROI

*Al comma 1, numero 77), sopprimere la lettera b).*

**4.15**

MANFROI

*Al comma 1, numero 77), lettera b), sopprimere le parole da: «alle caratteristiche dell'ambiente» fino alla fine della lettera.*

**4.16**

MANFROI

*Al comma 1, numero 80), sopprimere la lettera b).*

**4.17**

MANFROI

*Al comma 1, numero 80), lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «il cui onere è a carico del Servizio sanitario nazionale».*

**4.18**

MANFROI

*Al comma 1, numero 80), lettera f), sopprimere le seguenti parole: «le misure applicabili al posto di lavoro,».*

**4.19**

MANFROI

*Al comma 1, numero 80), sopprimere la lettera g).*

**4.20**

MANFROI

*Al comma 1, numero 80), lettera g), sostituire le parole: «dell'utilizzazione di attrezzature munite di videotermini» con le seguenti: «della sicurezza».*

**4.21**

MANFROI

*Al comma 1, numero 81), lettera a), dopo le parole: «misure di sicurezza» inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.294**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81), lettera a), dopo le parole: «misure di sicurezza» inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.610**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 81), sopprimere la lettera b).*

**4.22**

MANFROI

*Al comma 1, numero 81), lettera b), sopprimere le parole: «mediante la misurazione dell'agente nocivo o pericoloso».*

**4.23**

MANFROI

*Al comma 1, numero 81), lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nei casi previsti dalla legislazione vigente».*

**4.487**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 81), lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nei casi previsti dalla legislazione vigente».*

**4.692**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 81), lettera b), aggiungere, in fine, le parole: «nei casi previsti dalla legislazione vigente».*

**4.404**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 81, lettera c), dopo le parole: «e per ovviarvi» aggiungere le seguenti: «, riducendo comunque al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti chimici, fisici, biologici o cancerogeni mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla fonte».*

**4.583**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 81), lettera d), dopo le parole: «misure di sicurezza e di igiene», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.295**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81), lettera d), dopo le parole: «misure di sicurezza e di igiene», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.405**

PELELLA, MONTAGNINO, PILONI, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 81), lettera d), dopo le parole: «misure di sicurezza e di igiene», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.611**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 81), lettera f), dopo le parole: «nonchè alla loro nocività», inserire le seguenti: «intrinseca e cumulabile con altri fattori nocivi».*

**4.316**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81), lettera g), dopo le parole: «misure di prevenzione», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.296**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81), lettera g), dopo le parole: «misure di prevenzione», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.612**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 81), lettera h), dopo le parole: «misure di prevenzione», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.297**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81), lettera h), dopo le parole: «misure di prevenzione», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.613**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 81), lettera i), inserire, dopo la parola: «pericolosi», le seguenti: «nei casi previsti dalla legislazione vigente».*

**4.725**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 81), lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale».*

**4.24**

MANFROI

*Al comma 1, numero 81), lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei casi previsti dalla legislazione vigente».*

**4.488**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 81), lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei casi previsti dalla legislazione vigente».*

**4.693**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 81), sopprimere la lettera m).*

**4.406**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 81), sopprimere la lettera m).*

**4.489**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 81), lettera n), dopo le parole: «di informazione e di addestramento», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.298**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81), lettera n), dopo le parole: «di informazione e di addestramento», inserire le seguenti: «e di gestione dell'emergenza».*

**4.614**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 81), lettera o), sopprimere le parole: «, tenuto conto di quanto stabilito al numero 40),».*

**4.551**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 81), lettera o), sopprimere le parole: «, tenuto conto di quanto stabilito al numero 40),».*

**4.717**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 81), lettera o), dopo le parole: «di informare», inserire le seguenti: «il datore di lavoro,».*

**4.25**

MANFROI

*Al comma 1, numero 81), lettera o), dopo le parole: «risultati degli accertamenti sanitari» inserire le seguenti: «, nel rispetto di quanto stabilito dal Capo IV della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali,».*

**4.317**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81) lettera p), prima delle parole: «l'allontanamento» inserire le seguenti: «le modalità per».*

**4.195**

MANFROI

*Al comma 1, numero 81), sopprimere la lettera q).*

**4.552**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 81), sopprimere la lettera q).*

**4.718**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 81), lettera s) dopo le parole: «le cautele», inserire le seguenti: «e le misure di gestione dell'emergenza».*

**4.299**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 81), lettera s) dopo le parole: «le cautele» inserire le seguenti: «e le misure di gestione dell'emergenza».*

**4.615**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 83), alinea, sopprimere le parole: «e innovare».*

**4.196**

MANFROI

*Al comma 1, numero 83), alinea, sopprimere, in fine, le parole: «secondo i seguenti principi e criteri». Sopprimere quindi le lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n) dello stesso numero.*

**4.719**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 83), alinea, sopprimere, in fine, le parole: «secondo i seguenti principi e criteri». Sopprimere quindi le lettere: «a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e n) dello stesso numero.*

**4.555**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 83, lettera a), sopprimere le parole da: «e sulle possibili interazioni» fino a: «abitudini personali».*

**4.197**

MANFROI

*Al comma 1, numero 83, lettera a), sopprimere le parole: «, e del doppio lavoro.».*

**4.198**

MANFROI

*Al comma 1, numero 83), dopo la lettera a), inserire la seguente:*

*«a ...) assegnare all'INAIL la competenza per l'istituzione dei Centri di medicina del lavoro specialistici;».*

*Alla lettera c), dopo le parole: «del neonato;», aggiungere le seguenti: «le relative informazioni sono comunicate alla Banca-dati dell'INAIL;».*

**4.341**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 83), dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a ...) assegnare all'INAIL la competenza per l'istituzione dei Centri di medicina del lavoro specialistici».

*Alla lettera c), dopo le parole: «del neonato;», aggiungere le seguenti: «le relative informazioni sono comunicate alla Banca-dati dell'INAIL;».*

**4.554**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 83), dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a ...) assegnare all'INAIL la competenza per l'istituzione dei Centri di medicina del lavoro specialistici;».

**4.643**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 83), sopprimere le lettere b), c), d), l).*

**4.1012**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 83), lettera g), sostituire, ove ricorrono, le parole: «permessi retribuiti» con le seguenti: «permessi non retribuiti».*

**4.199**

MANFROI

*Al comma 1, numero 83) lettera g), sopprimere, ove ricorrente, la seguente parola: «retribuiti».*

**4.64**

MANFROI

*Al comma 1, numero 83), sopprimere la lettera i).*

**4.200**

MANFROI

*Al comma 1, numero 83), lettera i), sostituire le parole: «cinquanta dipendenti» con le seguenti: «cento dipendenti».*

**4.201**

MANFROI

*Al comma 1, numero 83) lettera l), dopo le parole: «di informare» aggiungere le seguenti: «il datore di lavoro,».*

**4.202**

MANFROI

*Al comma 1, numero 84), dopo le parole: «gli obblighi», ove ricorrenti, inserire le seguenti: «, le responsabilità».*

**4.203**

MANFROI

*Al comma 1, numero 86), dopo le parole: «della pubblica amministrazione» inserire le seguenti: «, anche mediante convenzioni con i servizi di prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro delle ASL competenti per territorio».*

**4.584**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 87, sopprimere le parole da: «, stabilendo altresì» fino alla fine del numero.*

**4.204**

MANFROI

*Al comma 1, numero 88), dopo le parole: «sia degli organismi paritetici;» aggiungere, in fine, le seguenti: «l'INAIL fornisce la propria consulenza e il proprio supporto in materia prevenzionale istituendo appositi servizi il cui compenso è determinato da specifiche convenzioni;».*

**4.342**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 88), dopo le parole: «organismi paritetici;» aggiungere, in fine, le seguenti: «l'INAIL fornisce la propria consulenza e il proprio supporto in materia prevenzionale istituendo appositi servizi il cui compenso è determinato da specifiche convenzioni;».*

**4.556**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 88), dopo le parole: «organismi paritetici;» aggiungere, in fine, le seguenti: «l'INAIL fornisce la propria consulenza e il proprio supporto in materia prevenzionale istituendo appositi servizi il cui compenso è determinato da specifiche convenzioni;».*

**4.644**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, sopprimere i numeri da 89) a 102).*

**4.252**

BEDIN

*Al comma 1, numero 90), alinea, dopo le parole: «si applichino», inserire le seguenti: «, eventualmente in misura differenziata in relazione alla tipologia aziendale».*

**4.407**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 90), alinea, dopo le parole: «si applichino» inserire le seguenti: «, con interventi differenti a seconda della tipologia aziendale».*

**4.490**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 90), lettera a), sopprimere le parole: «, anche con l'ausilio dei familiari».*

**4.205**

MANFROI

*Al comma 1, numero 93), dopo le parole: «per il settore agricolo», inserire le seguenti: «nonchè di informazione sull'uso di concimi chimici di sintesi e di pesticidi».*

**4.318**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, sopprimere il numero 94).*

**4.491**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 94).*

**4.694**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 94), dopo le parole: «al comparto agricolo», inserire le seguenti: «in collaborazione con l'INAIL».*

**4.343**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 94), dopo le parole: «al comparto agricolo,» inserire le seguenti: «in collaborazione con l'INAIL,».*

**4.557**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 94), dopo le parole: «al comparto agricolo,» inserire le seguenti: «in collaborazione con l'INAIL,».*

**4.645**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, sopprimere il numero 95).*

**4.492**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 96), sopprimere le parole: «i commercianti e rivenditori degli stessi,».*

**4.206**

MANFROI

*Al comma 1, numero 97), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i lavoratori autonomi sono stabilite disposizioni specifiche semplificate, basate, in particolare, sull'informazione e la formazione;».*

**4.493**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 97), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per i lavoratori autonomi sono stabilite disposizioni specifiche semplificate, basate in particolare sulla informazione e la formazione».*

**4.695**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, dopo il numero 97), inserire il seguente:*

«97-...) prevedere misure idonee a consentire che gli obblighi del datore di lavoro in materia di informazione, formazione, istruzione e addestramento dei lavoratori stagionali possano essere adempiuti a livello interaziendale, fermo restando il dovere del datore di lavoro di informare e formare il lavoratore sui rischi specifici del luogo e dell'attività lavorativa;»

**4.408**

DUVA, GRUOSSO, TAPPARO, SMURAGLIA

*Al comma 1, sostituire il numero 99) con il seguente:*

«99) stabilire l'obbligo del lavoratore di leggere l'etichetta apposta sulle confezioni di sostanze chimiche in ordine alle modalità d'uso delle sostanze stesse, prevedendo altresì che all'informazione nei confronti dei lavoratori autonomi provvedono servizi pubblici di protezione mediante apposite conferenze periodiche;»

**4.66**

MANFROI

*Al comma 1, numero 98), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«sono stabilite disposizioni specifiche per l'utilizzo dei dispositivi di protezione dei lavoratori stagionali, nei casi in cui ne ricorra l'obbligo, in deroga al principio dell'utilizzo degli stessi da parte di più persone;».

**4.494**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 98), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«sono stabilite disposizioni specifiche per l'utilizzo dei dispositivi di protezione dei lavoratori stagionali, nei casi in cui ne ricorra l'obbligo, in deroga al principio dell'utilizzo degli stessi da parte di più persone;».

**4.696**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 99), sostituire le parole:* «i servizi pubblici di protezione, mediante apposite conferenze periodiche» *con le seguenti:*  
«le organizzazioni professionali, con la collaborazione dei servizi pubblici di protezione ed il supporto finanziario dell'amministrazione regionale».

**4.495**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 99), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«, nonchè le organizzazioni professionali agricole, d'intesa con i servizi pubblici predetti».

**4.409**

DE LUCA Michele, PELELLA, TAPPARO, SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 100).*

**4.496**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 100), dopo le parole: «sanitaria specifica,» inserire le seguenti: «mirata ai rischi ai quali sono esposti.»*

**4.319**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 100), dopo la parola: «periodica» aggiungere, in fine, le seguenti: «a carico del Servizio sanitario nazionale.»*

**4.207**

MANFROI

*Al comma 1, numero 100), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nei casi previsti dalla legge».*

**4.410**

DUVA, MONTAGNINO, PELELLA, SMURAGLIA

*Al comma 1, dopo il numero 100), inserire il seguente:*

«100-...) prevedere, per i lavoratori agricoli stagionali, la predisposizione di un libretto di idoneità sanitaria e le misure necessarie per adeguare le disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria specifica di cui al numero 100) del presente comma alla particolarità del rapporto;»

**4.411**

PELELLA, GRUOSSO, MONTAGNINO, SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 101).*

**4.209**

MANFROI

*Al comma 1, numero 101), lettera a), sopprimere le parole: «, al lavoro casalingo».*

**4.208**

MANFROI

*Al comma 1, numero 101), sopprimere la lettera d).*

**4.497**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 101), sopprimere la lettera d).*

**4.697**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 101), lettera d), dopo le parole: «dei lavoratori esposti;», aggiungere, in fine, le seguenti: «le funzioni attribuite all'INAIL dalla presente legge in materia di sicurezza e prevenzione vengono svolte parimenti nel settore agricolo, attraverso strutture specializzate;».*

**4.344**

MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 101), lettera d), dopo le parole: «dei lavoratori esposti;», aggiungere le seguenti: «le funzioni attribuite all'INAIL dalla presente legge in materia di sicurezza e prevenzione vengono svolte parimenti nel settore agricolo, attraverso strutture specializzate;».*

**4.558**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 101), lettera d), dopo le parole: «dei lavoratori esposti;» aggiungere, in fine, le seguenti: «le funzioni attribuite all'INAIL dalla presente legge in materia di sicurezza e prevenzione vengono svolte parimenti nel settore agricolo, attraverso strutture specializzate;».*

**4.646**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, sopprimere il numero 102).*

**4.498**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 102), sopprimere, ove ricorrente, la parola: «penali».*

**4.210**

MANFROI

*Al comma 1, numero 102), sostituire le parole: «otto milioni» con le seguenti: «due milioni».*

**4.211**

MANFROI

*Al comma 1, numero 102), sopprimere le parole da: «e dell'arresto» fino alla fine del numero.*

**4.212**

MANFROI

*Al comma 1, numero 102), sostituire l'ultima parte da: «e dell'arresto» fino alla fine con la seguente: «o dell'arresto fino a sei mesi, da comminarsi in relazione alla gravità del pericolo e della condotta».*

**4.1013**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 104), dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «e fermo restando che le autorità addette alla vigilanza non possono svolgere attività di consulenza,».*

**4.414**

MONTAGNINO, PELELLA, PILONI, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 104), sostituire le parole: «e agli enti di patronato» con le seguenti: «, agli enti di patronato e agli organismi paritetici costituiti tra le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori operanti nel campo della sicurezza del lavoro».*

**4.413**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 104), dopo le parole: «attività di informazione,» inserire la seguente: «formazione,».*

**4.412**

MONTAGNINO, DE LUCA Michele, TAPPARO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 104), dopo le parole: «attività di informazione,» inserire la seguente: «formazione,».*

**4.585**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 104), dopo le parole: «delle rispettive associazioni» aggiungere, in fine, le seguenti: «, con il divieto della consulenza per i soggetti destinati alla vigilanza, nell'ambito della regione di appartenenza».*

**4.586**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, dopo il numero 104), inserire il seguente:*

«104-...) definire e precisare le competenze istituzionali, e in particolare i compiti riservati al Governo centrale e quelli attribuiti alle Regioni, agli enti locali ed agli istituti di ricerca, tenendo conto dei provvedimenti legislativi fin qui emanati, in via generale, per il riparto delle competenze tra gli organi centrali e il sistema delle autonomie, e per il decentramento;»

**4.415**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 105), dopo le parole: «e successive modificazioni,» inserire le seguenti: «sentita la Conferenza Stato-Regioni,».*

**4.416**

PILONI, TAPPARO, GRUOSSO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 105), sostituire le parole: «Ministero dell'ambiente» con le seguenti: «Ministero del lavoro e della previdenza sociale».*

**4.1014**

IL RELATORE

*All'emendamento 4.345, alinea, alle parole: «alla sicurezza e all'igiene del lavoro» sostituire le seguenti: «agli infortuni ed alle malattie causate dal lavoro o correlate al lavoro».*

**4.345/1**

IL RELATORE

*Al comma 1, sostituire il numero 106) con il seguente:*

«106) Al fine di costituire un unico centro di raccolta e analisi su scala nazionale dei dati relativi alla sicurezza e all'igiene del lavoro e di fornire informazioni a tutti gli enti, organismi e uffici pubblici e ai servizi di prevenzione e tutela del lavoro, sono istituiti presso la Banca-dati dell'INAIL:

*a)* il Registro nazionale degli infortuni sul lavoro. A tale scopo tutti i datori di lavoro devono segnalare all'Inail gli infortuni sul lavoro accaduti ai propri dipendenti, anche se non comportano assenza dal lavoro ed a prescindere dalla durata della prognosi e dall'esistenza dell'obbligo assicurativo. Per i lavoratori autonomi il suddetto obbligo di segnalazione ricade sul medico che presta la prima assistenza;

*b)* il Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o correlate al lavoro. A tale scopo è obbligatoria, per ogni medico che ne riconosca l'esistenza, la segnalazione all'INAIL delle malattie indicate in un apposito elenco, da approvarsi e da aggiornarsi periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sulla base di analisi e rilevazioni effettuate dalle regioni attraverso le competenti strutture, e da ISPESL, CNR, IIMS, ISS, nonché da altri organismi di ricerca.

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti termini e modalità di segnalazione all'INAIL dei suddetti dati e di raccolta delle informazioni relative alle condizioni di rischio degli ambienti di lavoro in possesso dell'ISPESL, dell'Ispettorato del lavoro, dei servizi di igiene pubblica e di ogni altro ufficio o ente pubblico e delle associazioni dei datori di lavoro e dei sindacati;».

**4.345**

MONTAGNINO

*Al comma 1, sostituire il numero 106) con il seguente:*

«106) Al fine di costituire un unico centro di raccolta e analisi su scala nazionale dei dati relativi alla sicurezza e all'igiene del lavoro e di fornire informazioni a tutti gli enti, organismi e uffici pubblici e ai servizi di prevenzione e tutela del lavoro, sono istituiti presso la Banca-dati dell'INAIL:

a) il Registro nazionale degli infortuni sul lavoro. A tale scopo tutti i datori di lavoro devono segnalare all'INAIL gli infortuni sul lavoro accaduti ai propri dipendenti, anche se non comportano assenza dal lavoro ed a prescindere dalla durata della prognosi e dall'esistenza dell'obbligo assicurativo. Per i lavoratori autonomi il suddetto obbligo di segnalazione ricade sul medico che presta la prima assistenza;

b) il Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o correlate al lavoro. A tale scopo è obbligatoria, per ogni medico che ne riconosca l'esistenza, la segnalazione all'INAIL delle malattie indicate in un apposito elenco, da approvarsi e da aggiornarsi periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sulla base di analisi e rilevazioni effettuate dalle regioni attraverso le competenti strutture, e da ISPESL, CNR, IIMS, ISS, nonché da altri organismi di ricerca.

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono stabiliti termini e modalità di segnalazione all'INAIL dei suddetti dati e di raccolta delle informazioni relative alle condizioni di rischio degli ambienti di lavoro in possesso dell'ISPESL, dell'Ispettorato del lavoro, dei servizi di igiene pubblica e di ogni altro ufficio o ente pubblico e delle associazioni dei datori di lavoro e dei sindacati;».

**4.560**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 107), dopo le parole: «condizioni di salute dei lavoratori, prevedere» inserire le seguenti: «presso l'INAIL».*

**4.647**

MULAS, BONATESTA, PEDRIZZI, FLORINO, SILIQUINI

*Al comma 1, numero 107), dopo le parole: «infortuni sul lavoro,» inserire le seguenti: «indipendentemente dalla prognosi e dalla durata dell'assenza dal lavoro,».*

**4.417**

GRUOSSO, PELELLA, MONTAGNINO

*All'articolo 4, comma 1, numero 107, dopo le parole: «da effettuarsi» inserire le seguenti: «mediante la consultazione del sistema informativo INAIL di cui al numero 106 e».*

**4.1016**

IL RELATORE

*Al comma 1, punto 107), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«prevedere che i risultati della raccolta dei dati e delle analisi effettuate siano inseriti nei registri di cui all'articolo 4, comma 1, numero 108), della presente legge;».

**4.418** TAPPARO, DE LUCA Michele, GRUOSSO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 107), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«i cui risultati vanno inseriti nei registri di cui all'articolo 4, comma 1, numero 108), della presente legge;».

**4.346** MONTAGNINO

*Al comma 1, numero 107), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«i cui risultati vanno inseriti nei registri di cui all'articolo 4, comma 1, numero 108), della presente legge».

**4.559** NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 108).*

**4.213** MANFROI

*Al comma 1, numero 108), sostituire le parole da: «i dipartimenti» fino a: «attività di prevenzione» con le seguenti: «tutti gli organismi, enti o istituti pubblici impegnati nell'attività di prevenzione».*

**4.419** PELELLA, MONTAGNINO, DE LUCA Michele, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 108), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«nonchè mediante l'istituzione presso il Ministero della sanità di un Registro nazionale degli infortuni sul lavoro e di un Registro nazionale delle malattie causate dal lavoro o correlate al lavoro».

**4.420** SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 109), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«garantendo un sistema completo di raccolta di dati relativi a tutti i rischi di lavoro, anche sulla base di una corretta impostazione di epidemiologia occupazionale».

**4.421** SMURAGLIA

*Al comma 1, dopo il numero 109), aggiungere il seguente:*

«109-...) prevedere sistemi di raccordo e di armonico contemperamento tra le esigenze di ricerca, di studio e di programmazione sanitaria e quelle di riservatezza previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, in modo che la tutela della *privacy* individuale, pur indispensabile, non precluda ogni possibilità di ricerca pubblica, soprattutto a livello epidemiologico;».

**4.422**

IL RELATORE

*Al comma 1, numero 110, dopo le parole: «unità sanitarie locali,», ove ricorrono, inserire le seguenti: «garantendo le risorse necessarie,». Aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, attribuendo comunque all'ispettorato del lavoro la competenza in materia di controlli su ospedali, ASL e strutture sanitarie pubbliche».*

**4.587**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sostituire il numero 112) con il seguente:*

«112) ridefinire la materia delle omologazioni e dei controlli periodici, assumendo come base, e salvo deroghe per specifiche condizioni di rischio, il sistema dell'autocertificazione del costruttore, per l'omologazione, e quello dei controlli periodici da parte del datore di lavoro, per impianti e apparecchiature, riservando al servizio pubblico il compito della vigilanza per campione e secondo criteri di priorità che tengano conto dell'entità e diffusione del rischio;».

**4.423**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 113.*

**4.499**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 113.*

**4.698**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 113), sopprimere le parole: «della sanità, su proposta dell'ISPESL» con le seguenti: «del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità».*

**4.424**

DUVA, MONTAGNINO, PELELLA, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 113), sopprimere le parole: «ritiro dal mercato e il».*

**4.214**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 114).*

**4.500**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 114).*

**4.699**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 114), sopprimere le parole da: «al fine di prevedere» fino a: «disposizioni legislative o regolamentari».*

**4.561**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, numero 114), dopo le parole: «legislative o regolamentari», aggiungere, in fine, le seguenti: «vincolando la destinazione dei fondi ricavati dal pagamento delle sanzioni previste dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al potenziamento delle strutture dei servizi di vigilanza.».*

**4.588**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 114), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè di emanare disposizioni volte all'integrazione o alla modifica del documento di valutazione dei rischi, nei casi di gravi carenze del medesimo».*

**4.425**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 115), dopo le parole: «grave ed imminente.», inserire le seguenti: «anche all'esterno dell'impianto.».*

**4.320**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 115, dopo le parole: «ed imminente, alla» aggiungere la seguente: «temporanea».*

**4.215**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 116).*

**4.67**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 116).*

**4.501**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 116).*

**4.562**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 116),*

**4.700**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 116), dopo la parola: «assicurare», inserire le seguenti: «, ferma restando la facoltà del personale addetto alla vigilanza di visitare senza preavviso, a qualunque ora del giorno e della notte, i luoghi di lavoro,».*

**4.426**

GRUOSSO, MONTAGNINO, TAPPARO, SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 116), dopo le parole: «di vigilanza siano» inserire la seguente: «possibilmente».*

**4.218**

MANFROI

*Al comma 1, numero 116), dopo le parole: «siano effettuate» aggiungere la seguente: «anche».*

**4.217**

MANFROI

*Al comma 1, numero 116), sostituire le parole: «del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza» con le seguenti: «del rappresentante del datore di lavoro».*

**4.223**

MANFROI

*Al comma 1, numero 116), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«e di un rappresentante del datore di lavoro».

**4.220**

MANFROI

*Al comma 1, numero 116, aggiungere, in fine, le parole:* «, previa comunicazione al datore di lavoro».

**4.216**

MANFROI

*Al comma 1, numero 116), aggiungere, in fine, le seguenti parole:*  
«assicurando che non sia interrotto il ciclo di produzione».

**4.219**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 117).*

**4.68**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 117).*

**4.502**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sopprimere il numero 117).*

**4.563**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 117).*

**4.701**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 117) con il seguente:*

«117) stabilire le procedure necessarie affinché gli organi di vigilanza, in relazione all'adozione di misure di sicurezza non previste da disposizioni regolamentari, possano emanare disposizioni, sulla base delle norme di buona tecnica, in caso di disaccordo tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per altri tipi di controversie;».

**4.427**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 117), sostituire le parole: «non previste» con la seguente: «previste».*

**4.221**

MANFROI

*Al comma 1, numero 117), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo accordo fra tali due soggetti».*

**4.222**

MANFROI

*Al comma 1, dopo il numero 117), inserire il seguente:*

«117...) definire un sistema di incentivazioni e di norme premiali, per le piccole aziende e artigiani che investano in sicurezza e/o predispongano programmi di adeguamento alla normativa di sicurezza e igiene, per i quali si prospettino difficoltà ed oneri di carattere economico non superabili con i propri mezzi o comunque non sostenibili senza aggravii e squilibri rilevanti sulla situazione economico-finanziaria della propria impresa;».

**4.428**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 119), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «un anno».*

**4.226**

MANFROI

*Al comma 1, numero 119), sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei» e le parole: «ad un mese» con le seguenti: «a tre mesi».*

**4.589**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, numero 119), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

**4.224**

MANFROI

*Al comma 1, numero 119), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

**4.702**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 119), sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».*

**4.503**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 119), sostituire le parole: «un mese» con le seguenti: «sei mesi».*

**4.227**

MANFROI

*Al comma 1, numero 119), sostituire le parole: «un mese» con le seguenti: «tre mesi».*

**4.225**

MANFROI

*Al comma 1, numero 119), sostituire le parole: «non superiore ad un mese» con le seguenti: «non superiore al termine originario».*

**4.429**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sopprimere il numero 120).*

**4.228**

MANFROI

*Al comma 1, numero 121), sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «a un quarto».*

**4.230**

MANFROI

*Al comma 1, numero 121), sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «a un quarto».*

**4.505**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, numero 121), sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «a un quarto».*

**4.703**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 121), sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «a un terzo».*

**4.229**

MANFROI

*Al comma 1, numero 121), sopprimere le parole: «o parziale».*

**4.231**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 122).*

**4.233**

MANFROI

*Al comma 1, numero 122), sostituire la parola: «modificando» con la seguente: «limitando».*

**4.232**

MANFROI

*Al comma 1, numero 122), sostituire le parole: «uniformità di» con le seguenti: «equità nelle».*

**4.234**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 123).*

**4.238**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 123).*

**4.564**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 123).*

**4.706**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 123), sopprimere le parole: «, anche sotto il profilo della tutela penale,».*

**4.235**

MANFROI

*Al comma 1, numero 123), sostituire le parole: «idonee sanzioni penali» con le seguenti: «sanzioni amministrative».*

**4.236**

MANFROI

*Al comma 1, numero 123), dopo le parole: «sanzioni penali» aggiungere le altre: «in presenza di dolo o colpa grave.».*

**4.69**

MANFROI

*Al comma 1, numero 123), sopprimere le parole da: «alle disposizioni relative alla tutela della salute» fino a: «specificità femminile nonchè».*

**4.237**

MANFROI

*Al comma 1, numero 123), dopo le parole: «specificità femminile» inserire le seguenti: «e dei lavoratori atipici».*

**4.599**

MANZI, MARINO

*Al comma 1, sopprimere il numero 124).*

**4.63**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 124).*

**4.430**

SMURAGLIA

*Al comma 1, sostituire il numero 124) con il seguente:*

«124) prevedere che solo per i casi di inadempienze burocratiche o amministrative si possa disporre una riduzione delle pene, ovvero la depenalizzazione di fattispecie attualmente considerate reato;».

**4.504**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 1, sostituire il numero 124) con il seguente:*

«124) prevedere che solo per i casi di inadempienze burocratiche o amministrative si possa disporre una riduzione delle pene, ovvero la depenalizzazione di fattispecie attualmente considerate reato;».

**4.640**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, sostituire il numero 125) con il seguente:*

«125) prevedere che per i reati in materia di sicurezza e igiene per i quali sia irrogata una pena detentiva, sia obbligatoria l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione temporanea dei benefici contributivi e delle agevolazioni fiscali in atto per l'azienda;».

**4.431**

SMURAGLIA

*Al comma 1, numero 125), sostituire le parole: «per un anno» con le seguenti: «per sei mesi».*

**4.240**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 126).*

**4.242**

MANFROI

*Al comma 1, numero 126), sostituire la parola: «commessi» con la seguente: «accertati».*

**4.241**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 127).*

**4.243**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 127).*

**4.565**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 127).*

**4.707**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 127), sostituire le parole: «le organizzazioni sindacali intervenute» con le seguenti: «i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori intervenuti».*

**4.244**

MANFROI

*Al comma 1, numero 127), sopprimere le parole da: «, anche in sede dibattimentale» fino a: «dell'accusa, nonchè».*

**4.245**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 128).*

**4.248**

MANFROI

*Al comma 1, sopprimere il numero 128).*

**4.566**

NAPOLI Roberto

*Al comma 1, sopprimere il numero 128).*

**4.708**

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Al comma 1, numero 128), sopprimere le parole: «le organizzazioni sindacali e». Sostituire le parole: «siano legittimati» con le seguenti: «sia legittimato».*

**4.246**

MANFROI

*Al comma 1, numero 128), sopprimere le parole: «in aggiunta o».*

**4.247**

MANFROI

*Al comma 1, numero 128), dopo le parole: «in aggiunta» sopprimere le parole: «o in alternativa».*

**4.321**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, numero 128), sopprimere le parole da: «e delle popolazioni» fino alla fine del numero.*

**4.249**

MANFROI

*Al comma 1, numero 128), sostituire la parola: «circonvicine» con la seguente: «limitrofe».*

**4.322**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 1, sopprimere il numero 129).*

**4.250**

MANFROI

### **Art. 5.**

*Sopprimere l'articolo.*

**5.7**

MANFROI

*Al comma 1, sostituire le parole: «entro dodici mesi» con le seguenti: «entro due anni».*

**5.1**

MANFROI

*Sopprimere il comma 2.*

**5.22**

MANFROI

*Al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».*

**5.2**

MANFROI

*Al comma 4, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».*

**5.3**

MANFROI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legi-

slativo volto a definire, in deroga ai principi generali stabiliti nella presente legge, le procedure, le regole e le misure per la tutela della salute e della sicurezza del lavoro agricolo.

Il decreto dovrà essere preventivamente oggetto di confronto, anche attraverso la predisposizione di un tavolo tecnico specifico, con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricolo maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Il decreto di cui sopra dovrà:

a) riordinare, anche attraverso abrogazioni e coordinamenti, tutta la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; in particolare le disposizioni contenute nel nuovo testo dovranno uniformarsi a quanto previsto nella direttiva 391/89/CEE, nel senso di creare all'interno dell'azienda un sistema organizzato di prevenzione in materia di sicurezza; il nuovo testo, pertanto, non dovrà contenere norme rigide e precettive sulle modalità della gestione della sicurezza;

b) privilegiare la prevenzione in materia di sicurezza attraverso l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro;

c) prevedere evidenti semplificazioni per le aziende che assumono esclusivamente lavoratori agricoli a tempo determinato; in particolare dovranno essere previste semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria;

d) prevedere, all'interno di ogni singola azienda, la predisposizione di un piano dettagliato in cui siano evidenziati gli eventuali rischi presenti e i comportamenti da adottare onde evitarli o ridurli; il piano dovrà essere tenuto in azienda e dovrà essere reso noto ai lavoratori attraverso una adeguata formazione ed informazione; la corretta compilazione del piano, nonché il rispetto dei tempi programmati all'interno dello stesso per la completa messa a norma dell'azienda, comporterà la mancata applicazione delle sanzioni previste per la inottemperanza della normativa in materia di sicurezza; i tempi di adeguamento dovranno non essere inferiori ai 5 anni;

e) riordinare l'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuando le norme da sottoporre a depenalizzazione nell'ambito delle disposizioni che non attengano direttamente alla salute e sicurezza sul lavoro, nel senso che la loro violazione non comporta danni all'incolumità fisica dei lavoratori;

f) prevedere adeguati sostegni economici, diretti ed indiretti, in favore delle aziende agricole per gli interventi di adeguamento e ristrutturazione al fine di adeguare l'azienda alle disposizioni contenute nella presente legge».

### 5.33

MULAS, BONATESTA, FLORINO, SILIQUINI, ZANOLETTI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire, in deroga ai principi generali stabiliti nella pre-

sente legge, le procedure, le regole e le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoro agricolo. Il decreto dovrà essere preventivamente oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro agricolo maggiormente rappresentative a livello nazionale. Il decreto in particolare dovrà:

a) riordinare, anche attraverso l'abrogazione di norme ed il coordinamento con quelle vigenti, tutta la normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori; in particolare le disposizioni dovranno uniformarsi a quanto previsto nella direttiva 391/89/CEE al fine di creare all'interno dell'azienda un sistema organizzato di prevenzione in materia di sicurezza; le disposizioni, nel rispetto dei principi di tutela della sicurezza dei lavoratori, dovranno tenere in adeguata considerazione gli aspetti peculiari dell'organizzazione del lavoro nelle imprese agricole;

b) privilegiare la prevenzione in materia di sicurezza attraverso l'informazione e la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro;

c) prevedere evidenti semplificazioni per le aziende che assumono esclusivamente lavoratori agricoli a tempo determinato; in particolare dovranno essere previste semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria;

d) prevedere, all'interno di ogni singola azienda, la predisposizione di un piano dettagliato in cui siano evidenziati gli eventuali rischi presenti e i comportamenti da adottare onde evitarli o ridurli; il piano dovrà essere tenuto in azienda e dovrà essere reso noto ai lavoratori attraverso una adeguata formazione ed informazione; la corretta compilazione del piano, nonché il rispetto dei tempi programmati all'interno dello stesso per la completa messa a norma dell'azienda, comporterà la mancata applicazione delle sanzioni previste per la inottemperanza della normativa in materia di sicurezza; i tempi di adeguamento dovranno non essere inferiori ai 5 anni;

e) riordinare l'apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro individuando le norme da sottoporre a depenalizzazione nell'ambito delle disposizioni che non attengano direttamente alla salute e sicurezza sul lavoro nel senso che la loro violazione non comporta danni all'incolumità fisica dei lavoratori;

f) prevedere adeguati sostegni economici, diretti ed indiretti, in favore delle aziende agricole per gli interventi di adeguamento e ristrutturazione al fine di adeguare l'azienda alle disposizioni contenute nella presente legge».

**5.21**

BEDIN

*Al comma 5, alinea, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».*

**5.4**

MANFROI

*Al comma 5, sopprimere la lettera c).*

**5.26**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole da: «l'obbligo di garantire» fino a: «le abluzioni, nonchè».*

**5.5**

MANFROI

*Al comma 5, lettera f), sopprimere le parole: «e di utilizzazione».*

**5.6**

MANFROI

*Al comma 5, sopprimere la lettera g).*

**5.27**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 5, lettera g), numero 1, dopo la parola: «cereali,» inserire la seguente: «olive,».*

**5.8**

MANFROI

*Al comma 5, lettera g), numero 4), sostituire le parole: «entro il limite di 85 decibel,» con le seguenti: «provvedendo a definire i relativi valori limite,».*

**5.24**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 5, lettera g), numero 4), sopprimere le parole: «eliminare o».*

**5.9**

MANFROI

*Al comma 5, sopprimere la lettera h).*

**5.28**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 5, lettera h), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:*

«2-...) l'obbligo, per i fabbricanti, gli importatori e i confezionatori di immettere in commercio unicamente prodotti fitosanitari le cui confe-

zioni o imballaggi siano rispondenti ai seguenti requisiti minimi: devono essere progettati e realizzati in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita accidentale del contenuto, con chiusure ermetiche doppie o triple; non devono essere manomissibili; i materiali con cui vengono realizzate le confezioni e gli imballaggi devono essere idonei al riuso, anche se dopo appositi trattamenti;

2-...) le modalità mediante le quali le imprese produttrici, fornitrici o che, comunque hanno commercializzato i prodotti fitosanitari, provvedono a ritirare dai venditori o dagli utilizzatori i contenitori vuoti e a riutilizzarli, dopo opportuni trattamenti, per nuovi confezionamenti, ovvero, qualora gli imballaggi non siano più utilizzabili, l'obbligo che questi vadano comunque recuperati come "rifiuti pericolosi" e trattati secondo le norme vigenti in materia;

2-...) le modalità per l'istituzione di una tassa di concessione governativa sulla produzione di prodotti fitosanitari e di un'imposta sulla vendita degli stessi i cui proventi saranno destinati al finanziamento di progetti di tutela della salute degli operatori agricoli, alla realizzazione di servizi di assistenza per la diffusione di tecniche di lotta fitosanitaria integrata e centri pubblici di allevamento di insetti utili per la lotta biologica;».

**5.25**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 5, sopprimere la lettera i).*

**5.29**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 5, lettera i), sopprimere le parole: «opportunamente segnalati e».*

**5.10**

MANFROI

*Al comma 5, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «stabilire inoltre le caratteristiche edilizie e di sicurezza dei locali adibiti alla conservazione di sostanze molto tossiche e nocive;».*

**5.23**

RIPAMONTI, PIERONI

*Al comma 5, sopprimere la lettera l).*

**5.30**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 5, sopprimere la lettera m).*

**5.31**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 5, sopprimere la lettera n).*

**5.32**

NOVI, SCHIFANI, FILOGRANA

*Al comma 6, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».*

**5.11**

MANFROI

*Al comma 7, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».*

**5.12**

MANFROI

*Al comma 8, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».*

**5.13**

MANFROI

*Al comma 9, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «due anni».*

**5.14**

MANFROI

*Sopprimere il comma 10.*

**5.15**

MANFROI

*Al comma 11, sopprimere le parole da: «una riduzione dei diritti» fino alla fine del comma.*

**5.17**

MANFROI

*Al comma 11, sopprimere le parole da: «una riduzione dei diritti» fino a: «loro rappresentanze».*

**5.16**

MANFROI

*Al comma 12, dopo le parole: «materia di lavoro», inserire le seguenti: «e industria».*

**5.18**

MANFROI

*Al comma 12, sopprimere le parole: «sui punti sui quali le valutazioni sono concordi».*

**5.19**

MANFROI

*Sopprimere il comma 13.*

**5.20**

MANFROI

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**211<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*  
MONTELEONE*Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Mangiacavallo.**La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per l'attuazione delle direttive 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e a bambini (n. 385)**

(Parere al Ministro per le politiche comunitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128: favorevole)  
(R144 003, C12<sup>a</sup>, 0015<sup>o</sup>)

Riferisce alla Commissione il senatore ZILIO.

Lo schema di regolamento in esame dà attuazione alla direttiva 96/5/CE, come modificata dalla direttiva 98/36/CE, concernente gli alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati a lattanti e bambini.

Lo schema si compone di nove articoli – cui vanno aggiunti sei allegati – i primi due diretti a definire i prodotti oggetto della disciplina.

Gli articoli dal 3 al 6 definiscono le modalità e le caratteristiche di fabbricazione dei prodotti, mentre gli articoli 7 ed 8 ne disciplinano l'etichettatura.

L'articolo 9 stabilisce che la commercializzazione dei prodotti autorizzati ai sensi della normativa preveggenze e che non risultino conformi alla nuova disciplina è consentita fino al 1° gennaio 2000.

Su questo ultimo punto la Giunta degli Affari europei ha formulato un'osservazione critica. Essa ha rilevato infatti che la direttiva 96/5/CE fissava il termine entro il quale i prodotti non conformi alla nuova disciplina devono essere ritirati dal commercio al 31 marzo 1999.

Il termine più favorevole richiamato dallo schema in regolamento è stato introdotto dall'articolo 2 della direttiva 98/36/CE – che ha modificato la direttiva 96/5/CE – ma, a parere della Giunta, solo relativamente a quei prodotti che risultassero non conformi alle nuove disposizioni introdotte dalla suddetta direttiva 98/6, e cioè ai punti 1.3 bis, 1.4 bis e 1.4 ter dell'allegato II (tutti relativi alle caratteristiche degli alimenti per quanto concerne il tenore e il tipo di proteine) e all'allegato VI, relativo ai limiti massimi per gli additivi consistenti in vitamine, minerali e oligoelementi.

La senatrice DANIELE GALDI osserva che le osservazioni della Giunta per gli affari europei, da lei redatte, sono relative ad una peraltro limitata discrepanza tra i termini indicati all'articolo 9 e quelli stabiliti dalla direttiva 96/5/CE, e hanno riguardato essenzialmente la valutazione sulla conformità del regolamento di attuazione alle direttive comunitarie che rientra appunto tra i compiti della Giunta.

Peraltro non devono essere sottovalutate le difficoltà che potrebbero incontrare numerose ditte produttrici.

Propongono l'espressione di un parere favorevole il presidente MONTELEONE, il senatore DE ANNA e il senatore MANARA, il quale ritiene che le osservazioni della Giunta per gli affari europei debbono valere alla stregua di un monito al Governo per una puntuale e immediata attuazione delle direttive comunitarie.

Il sottosegretario MANGIACAVALLLO ritiene, sulla base di una valutazione che ha coinvolto tutti i soggetti istituzionali interessati e nella consapevolezza di non dover ostacolare un agevole adeguamento delle ditte produttrici alle nuove norme, debba essere mantenuto lo schema di regolamento così come formulato.

Il senatore ZILIO, sulla base di quanto emerso nel corso del dibattito, ritiene che si debba esprimere un parere favorevole.

La Commissione dà pertanto mandato al senatore Zilio di redigere un parere favorevole.

*La seduta termina alle ore 15,45.*

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**280<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente*  
CARCARINO

*Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.*

*La seduta inizia alle ore 15,30.*

(R030 000, C13<sup>a</sup>, 0013<sup>o</sup>)

Il presidente CARCARINO, constatata l'assenza del numero legale per la sede consultiva su atti del Governo, propone il rinvio dell'esame delle materie all'ordine del giorno alla seduta di domani.

Dopo interventi dei senatori MANFREDI e SPECCHIA, che stigmatizzano l'assenza di componenti della maggioranza, la Commissione conviene con la proposta del Presidente.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attuazione ed il funzionamento**  
**della convenzione di applicazione**  
**dell'accordo di Schengen**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO**  
**DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,40 alle ore 14,45.*

(R029 000, B26<sup>a</sup>, 0004<sup>o</sup>)

## SOTTOCOMMISSIONI

### AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

#### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

117<sup>a</sup> seduta

*Presidenza del Presidente*

Lino DIANA

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

(3342) *Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri  
(Parere su emendamenti alla 3<sup>a</sup> Commissione: in parte non ostativo, in parte favorevole con osservazioni)

Il relatore PINGGERA ritiene che non vi siano rilievi da formulare sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, ma esprime perplessità sul 6.3 in quanto suscettibile di contraddire i principi di eguaglianza e di pari opportunità sia in riferimento alla rappresentanza giovanile sia alla rappresentanza dei sessi. Sulla questione, peraltro, si rimette alla valutazione della Sottocommissione.

Il presidente DIANA considera fondata la perplessità esposta dal relatore e ricorda la giurisprudenza della Corte costituzionale sulle quote di rappresentanza nelle liste di candidati.

La senatrice DENTAMARO conviene sul rilievo concernente la promozione di una rappresentanza giovanile ma non condivide quella attinente all'equilibrio sessuale nella rappresentanza: in quest'ultimo caso, infatti, vi è senz'altro un *deficit* da colmare, in modo da invertire la ten-

denza propria dei tradizionali meccanismi di cooptazione. Diversamente, non risulta che vi sia una discriminazione di fatto a danno dei giovani negli istituti di rappresentanza.

Il presidente DIANA rammenta ancora la giurisprudenza della Corte costituzionale e il senatore BESOSTRI si riferisce anche a una giurisprudenza della Corte europea di giustizia.

Il relatore PINGGERA, quindi, rileva che tra gli emendamenti trasmessi non vi sono proposte dirette a recepire le osservazioni formulate sul disegno di legge nel parere del 28 luglio 1988.

Il senatore BESOSTRI osserva che per gli organi in questione la citata giurisprudenza della Corte costituzionale potrebbe non essere rilevante, poiché non si tratta di diritti elettorali in senso proprio.

Il presidente DIANA, pur riconoscendo che il richiamo alla nota giurisprudenza della Corte costituzionale è meramente indicativo, fa notare tuttavia che nello stesso disegno di legge, all'articolo 1, comma 2, si qualificano gli istituti in questione come «organi di rappresentanza democratica».

Su proposta del relatore PINGGERA, si conviene infine di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito, con i rilievi esposti nel corso dell'esame quanto all'emendamento 6.3. Si conviene anche di richiamare le osservazioni già formulate nel parere del 28 luglio 1988 in merito al disegno di legge.

**(3729) *Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale internazionale-Sezione italiana, con sede in Roma***

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore MUNDI illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

**(3663) *VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci***

(Parere alla 6<sup>a</sup> Commissione: in parte non ostativo, in parte favorevole con osservazioni, in parte contrario)

Il relatore BESOSTRI riferisce sul disegno di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare, per quanto di competenza, salvo che sull'articolo 1. In proposito osserva che la rappresentanza dinanzi alle Commissioni tributarie, senza delimitazioni di materia, non appare confacente alla qualificazione professionale degli interessati e può determinare effetti discriminatori.

Il senatore PINGGERA richiama l'attenzione sul comma 2 dell'articolo 1, laddove la legge statale pretende di sostituirsi a potestà proprie di regioni e province ad autonomia differenziata.

La senatrice DENTAMARO ritiene che il comma 1 dell'articolo 1 realizza una disparità di trattamento in danno di altre categorie professionali abilitate alla rappresentanza dinanzi alle Commissioni tributarie e già in crisi a causa dell'introduzione nell'ordinamento dei centri di assistenza fiscale. Senza disconoscere la necessità di garantire la categoria degli spedizionieri, osserva che ciò non può contraddire gli interessi di altre categorie professionali. Quanto al comma 2 dell'articolo 1, ne censura la formulazione vaga e inconsistente.

Il relatore BESOSTRI fa propri i rilievi riferiti al comma 2 dell'articolo 1, relativamente alle regioni e alle province autonome, e propone al riguardo di esprimere un parere negativo. Propone, inoltre, di esprimere un parere favorevole sul comma 1 dell'articolo 1, con le osservazioni critiche svolte nel corso dell'esame, e di pronunciare infine un parere di nulla osta sulle altre parti del disegno di legge.

La Sottocommissione consente.

**(3756) SPECCHIA ed altri. - Norme per la prevenzione degli incendi boschivi**

**(3762) CAPALDI ed altri. - Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi**

(Parere alla 13<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazione)

La relatrice PASQUALI illustra i due disegni di legge, ritenendo che non vi siano rilievi da formulare per quanto di competenza. Propone, dunque, di esprimere un parere favorevole.

Il presidente DIANA richiama l'attenzione sull'articolo 8 del disegno di legge n. 3576, rilevando in proposito un possibile problema di compatibilità con il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

Conviene la RELATRICE.

La Sottocommissione, quindi, esprime un parere favorevole, segnalando l'opportunità di valutare la compatibilità dell'articolo 8 del disegno di legge n. 3576 con il nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

**(2966) MURINEDDU ed altri. - Nuove disposizioni in materia di prestazioni economiche di malattia a favore delle persone addette ai servizi domestici e familiari e deducibilità dell'IRPEF delle retribuzioni loro corrisposte**

(Parere su emendamenti alla 11<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PINGGERA, rilevato che gli emendamenti trasmessi dalla Commissione di merito non tengono conto del parere espresso il 21

aprile 1998 sul testo del disegno di legge, conferma l'obiezione, già formulata in quel parere, sulla discriminazione di fatto a danno delle famiglie monoreddito, in quanto le agevolazioni si riferiscono proprio alle famiglie con più redditi: queste, avendo senz'altro maggiori problemi di organizzazione delle proprie attività di cura, tuttavia hanno sicuramente anche maggiori disponibilità economiche di quelle famiglie in cui uno o più componenti devono rinunciare ad attività remunerative a causa del prevalente impegno derivante dagli oneri di cura.

Con il rilievo indicato dal relatore, si conviene di esprimere un parere favorevole sugli emendamenti in esame.

*La seduta, sospesa alle ore 15,20 riprende alle ore 15,40.*

**(1247-bis) Norme in materia di responsabilità disciplinare e di incompatibilità dei magistrati ordinari**, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 18 giugno 1998, degli articoli da 1 a 32 del disegno di legge d'iniziativa governativa

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole condizionato e con osservazioni)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra analiticamente il disegno di legge, rivolto anzitutto a tipizzare gli illeciti disciplinari dei magistrati. Vi sono inoltre disposizioni in materia di eleggibilità, riguardo alle quali esprime una riserva limitatamente al comma 3 dell'articolo 27, in quanto discriminatorio nei confronti dei magistrati che intendono candidarsi ad elezioni. In merito all'articolo 32, infine, ricorda una sua proposta diretta a limitare il divieto di iscrizione ai partiti politici escludendone i magistrati eletti in Parlamento.

La senatrice DENTAMARO osserva che l'articolo 2 qualifica ciascun illecito con modalità e circostanze tali da rendere ogni caso rilevante esclusivamente quando sia di una certa gravità: ciò distingue la disciplina degli illeciti propri dei magistrati da quella comune a tutti gli impiegati pubblici, per i quali la gravità delle violazioni incide sulla misura delle sanzioni ma non sulla sussistenza o meno della fattispecie di illecito.

Concorda il senatore BESOSTRI, che rileva anche l'incongrua disciplina dell'interferenza in attività giurisdizionali, considerata rilevante solo quando è compiuta nell'esercizio delle funzioni.

Il senatore PASTORE ritiene comunque opportuno introdurre un criterio di graduazione delle sanzioni secondo la gravità dell'illecito, ferma restando la rilevanza di quest'ultimo a prescindere dalla sua gravità.

Il relatore LUBRANO DI RICCO segnala anche la circostanza che i magistrati eletti in Parlamento votano per eleggere il CSM sia come magistrati sia come parlamentari. Prende atto, quindi, dei rilievi formu-

lati nel corso dell'esame. Si conviene, infine, di esprimere un parere favorevole a condizione che nell'articolo 2 siano omesse tutte le qualificazioni degli illeciti tali da rendere questi ultimi rilevanti solo se gravi. Si conviene inoltre di indicare nel parere le altre osservazioni formulate nel corso dell'esame.

**(2586-B) Disposizioni in materia di professioni sanitarie**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 1, comma 1, secondo, terzo, quarto e quinto periodo  
(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore PASTORE, la Sottocommissione esprime un parere di nulla osta.

**(3743) Deputati PISAPIA ed altri. - Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria**, approvato dalla Camera dei deputati

**(77) SILIQUINI ed altri. - Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV**

**(186) SALVATO. - Norme in tema di incompatibilità dal regime carcerario per i malati di AIDS**

**(2682) MANCONI. - Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza**

(Parere alla 2<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati e propone un parere favorevole, da riferire anche ai disegni di legge connessi.

La Sottocommissione consente.

**(3716) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura - FAO - sulla Conferenza diplomatica dei plenipotenziari sull'istituzione di una Corte penale internazionale, con allegati, fatto a New York il 27 febbraio 1998 ed a Roma il 13 marzo 1998**

(Parere alla 3<sup>a</sup> Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore LUBRANO DI RICCO, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

**(2389) SMURAGLIA.** – *Delega legislativa al Governo della Repubblica per l’emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l’emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d’attuazione e tecniche.*

(Parere su emendamenti alla 11<sup>a</sup> Commissione: non ostativo)

Su proposta del relatore LUBRANO DI RICCO, la Sottocommissione esprime un parere di nulla osta.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**167<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Vice Presidente*

MORANDO

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Delfino e per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cusumano.*

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

**(1247-ter- 3160-A) Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace,** approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti: favorevole sul testo, in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già espresso il proprio parere sul disegno di legge in titolo, condizionando il parere di nulla osta all'adeguamento della clausola di copertura e alla esplicitazione del limite numerico delle nomine: il testo approvato dalla Commissione, ora all'esame dell'Assemblea, adempie alle condizioni, individuando il limite numerico e prevedendo – in base a quanto indicato nella relazione tecnica e in una nota trasmessa successivamente – una copertura per oneri correnti pari a 50 miliardi circa per il 1999 e 61 miliardi circa a decorrere dal 2000.

Sono stati trasmessi numerosi emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti 12.7 e 27.36, finalizzati ad incrementare le indennità per i giudici di pace e adeguare la clausola di copertura. L'onere previsto, quantificato in una ulteriore relazione tecnica, risulta pari a 39 miliardi circa per il 1999 e pari a 97 miliardi a decorrere dal 2000. Il minor one-

re per il 1999, rispetto alla quantificazione iniziale, deriva dalla diversa ipotesi in ordine alla decorrenza della erogazione delle indennità in materia penale (metà dell'esercizio 1999 nel primo caso, esercizio 2000 nel secondo), attribuibile verosimilmente ai tempi tecnici di attuazione delle disposizioni di delega; pur rilevando alcune differenze tra la nuova relazione tecnica e quella precedentemente trasmessa, la quantificazione sembra sostanzialmente corretta. Il parere di nulla osta sull'emendamento 12.7 dovrebbe essere quindi condizionato alla approvazione dell'emendamento 27.36. Analogamente, il parere di nulla osta sugli emendamenti 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.16 e 12.17 – previa acquisizione di elementi informativi in ordine alla quantificazione – dovrebbe essere condizionato alla approvazione di uno degli emendamenti di copertura (27.2, 27.3, 27.4, 27.5 o 27.6)

Per ciò che concerne gli altri emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 2.2, 2.8, 2.9, 12.1, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.0.10, 27.1, 27.7, 27.8, 27.9, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, 27.19, 27.20, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 27.25, 27.26, 27.27, 27.28, 27.29, 27.30, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34 e 27.35 che sembrano comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; appare, inoltre, necessario approfondire gli eventuali rilievi di natura finanziaria degli emendamenti 01.1, 1.8, 1.9 e 12.0.11.

Segnala inoltre, gli emendamenti 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8 e 12.0.9, relativi all'immissione in ruolo dei messi in conciliazione: occorrerebbe acquisire elementi informativi in ordine alla quantificazione degli oneri e, nelle disposizioni di copertura, eliminare comunque il riferimento alla utilizzazione delle risorse in conto capitale; per ciò che concerne l'emendamento 12.0.1, occorre valutare se la limitazione delle unità immesse in ruolo, nell'ambito delle vacanze organiche del Ministero di grazia e giustizia e comunque delle procedure di cui alla legge n.449 del 1997, consente di esprimere parere di nulla osta, previa soppressione delle disposizioni di copertura.

Il sottosegretario CUSUMANO formula avviso contrario sugli emendamenti 01.1, 2.2, 2.8, 2.9, 12.1, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.0.10, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8 e 12.0.9, in quanto comportano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; precisa, altresì, di non avere osservazioni da formulare in ordine agli emendamenti 1.8, 1.9 e 12.0.11.

Il senatore MARINO osserva che l'emendamento 12.0.1 interessa comunque una platea più ampia di pubblici dipendenti e sembra quindi comportare effetti potenziali più rilevanti sulla spesa pubblica.

Il relatore FERRANTE propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.2, 2.8, 2.9, 12.1, 12.6, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14, 12.15, 12.0.10, 12.0.2, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5, 12.0.6, 12.0.7, 12.0.8 e 12.0.9, per i quali il parere è contrario ai

sensi dell'articolo 81 della Costituzione e degli emendamenti 01.1, 27.1, 27.7, 27.8, 27.9, 27.10, 27.11, 27.12, 27.13, 27.14, 27.15, 27.16, 27.17, 27.18, 27.19, 27.20, 27.21, 27.22, 27.23, 27.24, 27.25, 27.26, 27.27, 27.28, 27.29, 27.30, 27.31, 27.32, 27.33, 27.34 e 27.35, per i quali il parere è contrario. Propone, altresì, che il parere di nulla osta sull'emendamento 12.7 sia condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 27.36 e che quello sugli emendamenti, alternativi tra loro, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.16 e 12.17 sia condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla approvazione dell'emendamento 27.2. Osservando che l'inquadramento avviene nei limiti delle vacanze organiche e nell'ambito delle procedure di cui alla legge n. 449 del 1997, propone che il parere di nulla osta sull'emendamento 12.0.1 sia condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dei commi 6 e 7.

La Sottocommissione accoglie, quindi, la proposta di parere formulata dal relatore.

***(3724) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000***

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione nella seduta del 26 gennaio ha rinviato l'esame del disegno di legge in titolo al fine di acquisire dal Tesoro elementi informativi in ordine alla diversa quantificazione dell'articolo 1 rispetto all'AS.3627; il decreto-legge è ora all'esame dell'Assemblea. Sono stati trasmessi i relativi emendamenti, tra i quali segnala gli emendamenti 1.6, 1.13, 1.21, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27, 2.1 e 5.3, sui quali il rappresentante del Governo aveva già espresso avviso contrario. Occorrerebbe, inoltre, approfondire i rilievi di natura finanziaria degli emendamenti 1.2, 1.4, 1.11, 1.15 e 1.28.

Il sottosegretario CUSUMANO, dopo aver ribadito che la diversa quantificazione dell'articolo 1 rispetto al disegno di legge inizialmente presentato è attribuibile ad una minore disponibilità di risorse di copertura per l'esercizio 1999, fa presente come la realizzazione di 2.200 posti-letto consenta, nell'ambito delle risorse attivate dal decreto-legge in esame, di realizzare almeno una struttura in ogni regione dedicata all'assistenza palliativa, come previsto all'articolo 1 del decreto-legge. Esprime, altresì, avviso contrario sugli emendamenti 1.2, 1.4, 1.11, 1.15 e 1.28.

Il relatore MORANDO, dopo aver osservato che non appare accettabile la motivazione riportata dal rappresentante del Governo secondo cui la minore quantificazione è causata da una diminuzione delle disponibilità finanziarie, propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, nel presupposto che le risorse stanziare siano sufficienti a realizzare i requisiti minimi sull'assistenza palliativa, nonché sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.6, 1.13, 1.21, 1.22, 1.23, 1.26, 1.27, 2.1, 5.3, 1.2, 1.4 e 1.15, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 1.11 e 1.28, per i quali il parere è contrario.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

**(3768) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta di un decreto-legge recante disposizioni per la funzionalità di enti pubblici. Per quanto di competenza, si segnala l'articolo 1, comma 3, che, ai fini della determinazione della tassa sui rifiuti solidi urbani, estende anche agli esercizi successivi al 1998, l'esonero totale delle superfici scoperte accessorie e pertinenziali: sarebbe opportuno acquisire dal Tesoro indicazioni in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi a carico dei comuni.

Il sottosegretario CUSUMANO sottolinea che le minori entrate hanno natura meramente eventuale e, comunque, di incerta quantificazione.

Il relatore FERRANTE, tenuto conto che si tratta della proroga di una esenzione vigente, propone di esprimere parere favorevole, nel presupposto che il complesso delle entrate affluite sui bilanci dei comuni risulti confermato nel medesimo ammontare realizzato negli scorsi esercizi.

La Sottocommissione esprime, quindi, parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

**(932-B) Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 26 gennaio.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha rinviato l'esame del provvedimento su richiesta del rappresentante del Governo e al fine di acquisire elementi informativi in ordine ai rilievi formulati nella scorsa seduta.

Il sottosegretario CUSUMANO fa presente che il maggior onere derivante dall'ampliamento della ammissione ai corsi, conseguente alle modifiche di cui agli articoli 2 (comma 4) e 7 (comma 1), viene compensato dalla riduzione della durata dei corsi, in modo tale che essa risulti compatibile con la copertura finanziaria prevista. Esprime avviso contrario sull'articolo 3, comma 2, lettera c) e sull'articolo 6, comma 11, in quanto la prevista prova di idoneità potrebbe comportare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In relazione all'articolo 7, comma 2, osserva che dal riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato su posti di sostegno, ancorché da personale non specializzato, non scaturiscono maggiori oneri, poiché l'amministrazione ha sempre assunto l'orientamento di valutare il servizio in questione anche senza il possesso della relativa specializzazione. Al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, propone che l'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 sia sostituito da «a detto personale viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza» e che all'articolo 11 comma 9 dopo la parola «autorizzati» siano aggiunte le parole «e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999». Per ciò che concerne l'articolo 11, comma 14, fa presente che non si hanno maggiori oneri, poiché la disposizione conferma il comportamento finora adottato dall'amministrazione; esprime, infine, avviso contrario sull'articolo 12.

Il sottosegretario DELFINO fa presente che l'articolo 6, comma 11, non comporta maggiori oneri in quanto si prevede la copertura di posti già esistenti in organico e che dovrebbero comunque essere coperti. Fa presente che gli oneri delle prove di idoneità appaiono di limitata entità e possono essere ricondotti nell'ambito degli ordinari stanziamenti destinati alla attività di reclutamento del Ministero della pubblica istruzione. Propone, infine, una diversa formulazione dell'articolo 12 nella quale l'immissione in ruolo dei docenti sia limitata ai posti disponibili in organico.

Il presidente MORANDO osserva che – considerati gli orientamenti assunti dal rappresentante del Tesoro – è opportuno che le riformulazioni testé comunicate siano formalizzate in emendamenti su cui la Sottocommissione potrà esprimere il proprio avviso in una prossima seduta.

Il relatore FERRANTE propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo, a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 2 (comma 4) le parole «valutato in» siano sostituite dalle parole «nel limite massimo di», che all'articolo 8 (comma 2) l'ultimo periodo sia sostituito dal seguente: «A detto perso-

nale viene riconosciuta ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'ente locale di provenienza» e che all'articolo 11 (comma 9) dopo la parola «autorizzati» siano aggiunte le parole «e funzionanti nell'anno scolastico 1998-1999» e ad eccezione che sull'articolo 3 comma 2 lettera c), sull'articolo 6 comma 11 e sull'articolo 12, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Propone, altresì, di esprimere parere contrario sulla conservazione in bilancio delle risorse dell'esercizio finanziario 1998 prevista all'articolo 2, comma 4.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**80<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Asciutti, ha adottato la seguente deliberazione per il documento deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(Doc. XXII, n. 50) PASTORE ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali ed immigrazione:** parere favorevole;

La Sottocommissione ha altresì adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3749) Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunale; Migliori ed altri; Pistelli: parere favorevole;

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(3743) Deputati PISAPIA ed altri: Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria,** approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

**(77) SILIQUINI ed altri: Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV:** parere favorevole;

**(186) SALVATO: Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS:** parere favorevole;

**(2682) MANCONI: Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza:** parere favorevole;

*alla 12<sup>a</sup> Commissione:*

**(2586-B) Disposizioni in materia di professioni sanitarie**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 1, comma 1, secondo, terzo, quarto e quinto periodo: parere favorevole;

**(3443) CARELLA ed altri: Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di handicap grave**: parere favorevole;

**(3641) CAMERINI ed altri: Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo**: rinvio dell'emissione del parere.

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**15ª Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Besso Cordero, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

*alla 1ª Commissione:*

**(3749) Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunale; Migliori ed altri; Pistelli;

**(3196) MARRI e TURINI. - Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica:** parere non ostativo

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**36<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per i provvedimenti deferiti:

*alla 2<sup>a</sup> Commissione:*

**(77) SILIQUINI ed altri.** – *Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV;*

**(186) SALVATO.** – *Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS;*

**(2682) MANCONI.** – *Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza;*

**(3743) Deputati PISAPIA ed altri.** – *Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria,* approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

**TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)****Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1999

**28<sup>a</sup> Seduta**

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Capaldi, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(3196) MARRI e TURINI.** – *Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica;*

**(3749) Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore,** approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunale; Migliori ed altri; Pistelli rinvio dell'emissione del parere;

**(3506-B) Delegificazione e condificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998,** approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati rinvio dell'emissione del parere.

## **CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

### **AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 15*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941). (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomio; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

### III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) (*Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE. - Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - TAROLLI. - Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

### IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

### V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).

- LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).
- SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

## VI. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).
- Delegificazione e codificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998 (3506-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

## VII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica (3742) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, recante disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici (3768).

## VIII. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto tra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

*In sede deliberante*

## I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

## II. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (3749) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunali; Migliori ed altri; Pistelli*).
- MARRI e TURINI. - Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica (3196).

## III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3312).
- COSTA ed altri. - Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (1110).
- MANFREDI. - Reclutamento e avanzamento del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3000).
- RUSSO SPENA. - Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3419).

*In sede consultiva su atti del Governo*

## I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni concernenti l'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (n. 381).

## II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento recante organizzazione e funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e la collaborazione con le Regioni (n. 390).

*In sede consultiva*

## I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

## II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).

- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
- MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
- CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria (3644).
- RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).

---

## GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 14,30*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura (3110) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati PISAPIA ed altri. - Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (3743) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SILIQUINI ed altri. - Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV (77).
- SALVATO. - Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS (186).
- MANCONI. - Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza (2682).

III. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- CALVI ed altri. – Introduzione di nuove disposizioni dopo l'articolo 445 del codice penale (3412).
- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (3436).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. – Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. – Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. – Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. – Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

## III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- LISI. – Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. – Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- FASSONE ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- ZECCHINO e FOLLIERI. – Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti (3519).
- PERA ed altri. – Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria (3530).
- MARINI ed altri. – Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura (3538).
- e della petizione n. 186 ad essi attinente.

## IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

*In sede consultiva*

Esame dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
  - LAVAGNINI ed altri. – Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
  - SERVELLO ed altri. – Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
  - DE ANNA ed altri. – La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).
- 

**AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 15*

*Procedure informative*

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle organizzazioni internazionali con particolare riferimento al ruolo e alla presenza dell'Italia. Audizione dell'ammiraglio Guido Venturoni, presidente del Comitato militare della NATO.

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero (3342) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri*).

II. Discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione italiana all'Esposizione universale di Hannover 2000 (3547).
- Concessione di un contributo ordinario al Servizio sociale internazionale – Sezione italiana, con sede in Roma (3729).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra le Nazioni Unite e il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura - FAO - sulla Conferenza diplomatica dei plenipotenziari sull'istituzione di una Corte penale internazionale, con allegati, fatto a New York il 27 febbraio 1998 ed a Roma il 13 marzo 1998 (3716).

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 15*

*Procedure informative*

Interrogazioni.

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Nuove norme sulla rappresentanza militare (3464) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gasparri ed altri; Ruzzante ed altri; Carratelli Romano ed altri; Nardini ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- RUSSO SPENA ed altri. – Riforma della rappresentanza militare e diritto di associazione del personale delle Forze armate (2337).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

- MANCA. – Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 1987, n. 100, concernente norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare (3214).

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

- Deputato RUFFINO. - Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- AGOSTINI ed altri. - Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 15*

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia finanziaria e contabile (2793-B-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dalla Camera dei deputati, dell'articolo 43, commi 2 e 3, del disegno di legge d'iniziativa governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

---

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 8,30 e 14,30*

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).

## II. Esame del disegno di legge:

- VENTUCCI ed altri. - Norme di adeguamento dell'attività degli speditonieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

## III. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- FLORINO e PEDRIZZI. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (*Doc. XXII, n. 23*).
- MARINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 25*).
- ALBERTINI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (*Doc. XXII, n. 26*).
- D'ALÌ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (*Doc. XXII, n. 27*).
- ANGIUS ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (*Doc. XXII, n. 28*).
- COSTA e FIRRARELLO. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII, n. 36*).
- PERUZZOTTI ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla riscossione mediante ruolo (n. 380).
-

**ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche (n. 378).

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- PAGANO ed altri. - Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
- MANIS ed altri. - Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
- BEVILACQUA ed altri. - Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
- CÒ ed altri. - Provvedimento per la docenza universitaria (3644).
- RIPAMONTI e CORTIANA. - Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).

II. Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di compensi per le commissioni giudicatrici degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (3451-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

---

**LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di deliberazione del Consiglio dei ministri relativa all'alienazione della partecipazione detenuta indirettamente dall'Iri nella società Aeroporti di Roma Spa (n. 387).

*In sede referente*

## I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Realizzazione di un nuovo sistema globale di comunicazione per la ricerca, il soccorso ed il salvataggio della vita umana in mare (Convenzione SOLAS del 1974) (766).

## II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- UCCHIELLI ed altri. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (447).
- CARPINELLI e SCIVOLETTO. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (884).
- CARUSO Luigi. - Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica (1423).
- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
- BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).

## III. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo (3782).

---

**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 15*

*Procedure informative*

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole sullo stato di attuazione del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole.

*In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini nel settore agricolo (2981-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

---

**INDUSTRIA (10<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 96/92 CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (n. 379).

*Procedure informative*

Interrogazioni.

---

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 15*

*Procedure informative*

Comunicazioni del Ministro per le pari opportunità sulle linee programmatiche del suo Dipartimento in materia di occupazione.

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- MANZI ed altri. - Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SMURAGLIA. - Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione di un testo unico delle norme generali di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l'emanazione di discipline specifiche per settori particolari e di un regolamento contenente disposizioni d'attuazione e tecniche (2389).
- MULAS ed altri. - Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (2852).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. - Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. - Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto (195).
- CURTO. - Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (2873).
- PELELLA ed altri. - Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto (3100).

---

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 15*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di professioni sanitarie (2586-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati previo stralcio dell'articolo 1, comma 1, secondo, terzo, quarto e quinto periodo*).

*In sede referente*

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri. - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri. - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri. - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping*. (1945).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. - Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).

- PARDINI ed altri. - Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonchè del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

III. Esame dei disegni di legge:

- CAMERINI ed altri. - Norme relative all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo (3641).
- CARELLA ed altri. - Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI ed altri. - Istituzione delle unità operative di cure continuative a servizio dei pazienti terminali (162).
- DI ORIO - Norme per la promozione e l'istituzione dell'assistenza a domicilio per i pazienti in fase preterminale e terminale (1333).
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle unità operative di terapia antalgica e cure palliative a servizio dei pazienti algici affetti da patologie tumorali e non (2838).
- TOMASSINI ed altri. - Cure palliative domiciliari integrate per pazienti terminali affetti da cancro (3292).

---

## **TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13<sup>a</sup>)**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 15*

*In sede consultiva su atti del Governo*

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande (n. 88).

*Procedure informative*

Dibattito sulle comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici sulle linee generali di politica ambientale del suo Dicastero, rese nella seduta pomeridiana del 28 gennaio 1999.

*In sede referente*

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- LAVAGNINI ed altri - Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi (580).
  - MANFREDI ed altri - Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (*Fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998*) (1874).
- II. Esame congiunto dei disegni di legge:
- SPECCHIA ed altri - Norme per la prevenzione degli incendi boschivi (3756).
  - CAPALDI ed altri - Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi (3762).
- 

**GIUNTA**  
**per gli affari delle Comunità europee**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 8,30*

*Integrazione dell'ufficio di Presidenza*

Votazione per l'elezione di un Vice Presidente

*In sede consultiva*

- I. Esame del disegno di legge:
- MONTAGNINO - Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (3436).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- PIATTI ed altri - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
  - BUCCI ed altri - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei

prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).

- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Perretti; Pecoraro Scanio*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri - Norme per la lotta contro il *doping* e per la tutela sanitaria delle attività sportive (1637).
- LAVAGNINI ed altri - Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping* (1660).
- SERVELLO ed altri - Nuove norme per la tutela sanitaria delle attività sportive ed il perseguimento di interventi farmacologici ed esogeni non giustificati da necessità terapeutiche (*doping*) (1714).
- DE ANNA ed altri - La tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta al *doping* (1945).

#### *Materie di competenza*

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

---

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 14*

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse:

- Audizione di una delegazione dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

Esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del regolamento del Senato, dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. - Disciplina dell'arte fotografica (S. 388).

- SERENA. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (S. 962).
  - PAPPALARDO ed altri. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (S. 2358).
  - MICELE ed altri. – «Legge-quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (S. 2800).
- 

**COMITATO PARLAMENTARE  
per i servizi di informazione e sicurezza  
e per il segreto di Stato**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 20,30*

Audizione del direttore del SISDE.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite  
ad esso connesse**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 13,30*

- Audizione della dottoressa Danila Indirli, sostituto procuratore della Repubblica di Ravenna.
  - Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla regione Abruzzo.
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**di controllo sull'attività degli enti**  
**gestori di forme obbligatorie di previdenza**  
**e assistenza sociale**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 20*

*Procedura informativa*

Audizione del dottor Prospero Mobilio e del dottor Giuseppe Innocenti, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell'Associazione degli enti previdenziali privatizzati (ADEPP) su:

*a)* ricongiunzione e totalizzazione delle posizioni contributive, in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa;

*b)* ipotesi di estensione agli enti previdenziali privatizzati del versamento unitario dei contributi *ex* articolo 10 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE**  
**per il parere al Governo sulla destinazione dei fondi**  
**per la ricostruzione del Belice**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 14,30*

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva sullo stato della ricostruzione nella Valle del Belice:

- Audizione dell'onorevole dottor Natale D'Amico sottosegretario al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA  
sull'anagrafe tributaria**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 14*

*Procedure informative*

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari.

Audizione del professor Guido Mario Rey, presidente dell'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per l'infanzia**

*Mercoledì 3 febbraio 1999, ore 13,30*

Audizione del Ministro per la solidarietà sociale, onorevole Livia Turco.

---